

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 9

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 febbraio 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 38. Sentenza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione di delibera legislativa della Regione Siciliana - Omessa pubblicazione della stessa - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso - Esclusione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata il 20 gennaio 2006, artt. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33, 2, commi 1, 2 e 3, e 3.

Caccia - Regione Siciliana - Operazioni e interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura ed abbattimento - Attribuzione, alle ripartizioni faunistico-venatorie, mediante proprio personale, dipendenti del Corpo delle guardie forestali, guardie addette ai parchi o alle riserve ed altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni - Mancata previsione, per i soggetti coinvolti negli interventi, del possesso di licenza per l'esercizio venatorio - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33.
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale del ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale n. 53 del 1985 - Estensione dei benefici previdenziali previsti dalle leggi regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di competenza statale in materia di previdenza - Mancanza di motivazione in ordine alla evocazione del parametro costituzionale in luogo di quello statutario - Censure generiche e indeterminate - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera o).

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo - Rideterminazione provvisoria della dotazione organica in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 - Attivazione delle procedure selettive mediante pubblico concorso in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N. - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Dedotta riproposizione del contenuto di una precedente disposizione, già oggetto di impugnazione - Motivazione delle censure *per relationem* ad un precedente ricorso - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Siciliana - Contratti per acquisto e fornitura di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008 - Possibilità di rinnovo per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Lamentata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Censure prive di elementi argomentativi - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 19

N. 39. Sentenza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per inidoneità di un atto giurisdizionale a costituire oggetto di un conflitto di attribuzione - Reiezione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere in capo alla Regione - Reiezione.

Usi civici - Sentenza del Commissario regionale in ordine alla legittimazione di occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Superamento da parte del Commissario regionale dei limiti posti, in materia, alla sua funzione giurisdizionale, con conseguente invasione dell'ambito di attribuzioni riservato alla Regione - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato.

- Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, sentenza 21 ottobre 2005, n. 25.
- Costituzione, artt. 24, 101, 117 e 118.....

» 27

N. 40. Sentenza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Siciliana, delibera legislativa concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Motivazione *per relationem* al precedente ricorso definito con ord. n. 204 del 2006 - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII).
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Regione Siciliana, delibera legislativa concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata indebita compressione dell'autonomia negoziale collettiva - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII).
- Costituzione, art. 39

» 32

N. 41. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Sanità pubblica - Stanziamenti previsti per il Ministero della salute dalla legge finanziaria 2006 - Decreto ministeriale concernente l'individuazione dei soggetti destinatari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dei principi di sussidiarietà, di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta revoca del decreto impugnato, rimasto, *medio tempore*, inapplicato - Cessazione della materia del contendere.

- Decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 118, primo comma, in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12-*bis*

Pag. 36

N. 42. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta del giudizio *a quo* e insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Richiesta di pronuncia su norme in parte inconfidenti rispetto all'oggetto delle doglianze - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 16 e 17.
- Costituzione, art. 24

» 38

N. 43. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilità di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata previsione dell'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha adottato il decreto di convocazione delle parti - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e dei principi del giusto processo e di terzietà del giudice - Mancata sperimentazione di interpretazione *secundum Constitutionem* - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 3, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 111, primo e secondo comma.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Ritenuta incongruità del termine di venti giorni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Questione priva di motivazione in ordine all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, primo e terzo comma.....

» 40

N. 44. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Lavoro irregolare di extracomunitari - Soggetti già destinatari di provvedimenti di espulsione da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera - Esclusione della legalizzazione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti espulsivi, seppur con differenti modalità di esecuzione, fondati sul medesimo motivo - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera a).
- Costituzione, art. 3

Pag. 43

N. 45. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sorpasso vietato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità senza limitazioni o restrizioni anche al trasgressore che svolge attività lavorativa di conducente di autoveicoli - Denunciato contrasto con il principio lavorista, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con il principio di eguaglianza - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 148, comma 16, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 1, 3, 4 e 35

» 45

N. 46. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Conseguente improponibilità dell'azione esperita - Denunciata lesione del principio di uguaglianza nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 47

N. 47. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti - Attribuzione della competenza al giudice di pace anziché al tribunale ordinario - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie analoga della guida sotto l'effetto dell'alcool nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Mancata sperimentazione di interpretazione *secundum Constitutionem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma

» 50

N. 48. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Reati nella produzione, importazione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione - Applicabilità delle norme anteriori alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge - Dedotta disparità di trattamento tra imputati e lamentata violazione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa modificativa della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25

Pag. 52

N. 49. Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste - Buoni postali fruttiferi - Decreto ministeriale di riduzione del saggio di redditività - Estensione della variazione ai titoli emessi precedentemente - Sopravvenuta abrogazione della previsione - Applicabilità delle norme anteriori ai rapporti già in essere all'entrata in vigore delle nuove disposizioni - Dedotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli istituti di credito - Questione priva di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 173, modificato dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1974, n. 588; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97

» 54

N. 50. Sentenza 7 - 23 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di incidentalità - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera i), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quater e 15-quinquies.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Eccepita inammissibilità della questione per asserita carenza di interesse al ricorso delle parti del giudizio a quo - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera i), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quater e 15-quinquies.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Eccepita inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-*septies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-*quater* e 15-*quinquies*.

Oggetto del giudizio incidentale - Norme della Provincia di Bolzano non «adeguate» ai nuovi principi posti dalla legislazione statale (art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) - Sottoponibilità a giudizio incidentale in ipotesi di mancata impugnazione in via principale da parte dello Stato - Insussistenza di preclusioni al riguardo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Asserita implicita «negazione» del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto esclusivo - Asserita illegittima «omissione» di ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale con rapporto esclusivo - Omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-*quater* e 15-*quinquies*.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Delimitazione del *thema decidendum* - Divieto di esercizio di attività libero-professionale extramuraria - Riconducibilità dell'oggetto della censura all'ambito materiale «tutela della salute».

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-*septies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Divieto di esercizio di attività libero-professionale extramuraria - Incompatibilità della disciplina censurata con il diritto di opzione - Conseguente contrasto con il principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale nella materia «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 5; d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-*septies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.....

N. 51. Sentenza 7 - 23 febbraio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Pesca - Disciplina delle reti da posta fissa - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione e della normativa comunitaria nonché carenza di potere e assenza di fondamento legale - Denunciata violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie riservate alla competenza esclusiva regionale e, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Genericità della deliberazione della Giunta regionale - Mancata individuazione delle disposizioni impugnate con omessa indicazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità del ricorso.

- Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 10 giugno 2004, artt. 1, 3 e 4.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, lettera *i*) e 6; d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale) artt. 6 e 7; d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, art. 1; d.lgs. 17 aprile 2001, n. 234, art. 1; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, e art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche in relazione all'art. 5 e all'Allegato II del regolamento CE del Consiglio n. 1626/94 del 27 giugno 1994.

Pesca - Disciplina delle reti da posta fissa - Indicazione della superficie massima consentita per ciascuna rete - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione e della normativa comunitaria nonché carenza di potere e assenza di fondamento legale - Denunciata violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie riservate alla competenza esclusiva regionale e, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Inidoneità della disposizione a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione - Inammissibilità del ricorso.

- Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 10 giugno 2004, art. 2.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, lettera *i*) e 6; d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale) artt. 6 e 7; d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, art. 1; d.lgs. 17 aprile 2001, n. 234, art. 1; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, e art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche in relazione all'art. 5 e all'Allegato II del regolamento CE del Consiglio n. 1626/94 del 27 giugno 1994.....

Pag. 73

N. 52. Sentenza 7 - 23 febbraio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, prima sezione civile - Mancata indicazione, nel ricorso, delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare interessato - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 13 novembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.....

» 77

N. 53. Sentenza 7 - 23 febbraio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Palermo, prima sezione penale - Eccezioni inammissibilità per carente prospettazione del *thema decidendum* per mancata riproduzione testuale delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Palermo, prima sezione penale - Insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Irrilevanza di atti tipici riferibili ad altri parlamentari - Non spettanza alla Camera della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 80

N. 54. Sentenza 7 - 23 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario - Possibilità del giudizio abbreviato in caso di domanda cautelare precedente all'emissione del decreto di fissazione di udienza - Previsione da parte del legislatore delegato - Denunciato eccesso di delega, per superamento dei principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 366 del 2001 - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 76 e 77

» 87

N. 55. Sentenza 7 - 23 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, comma secondo, nel testo anteriore al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Costituzione, art. 24

» 92

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa dell'opponente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, comma secondo, nel testo anteriore al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Costituzione, art. 24

» 92

N. 56. Ordinanza 7 - 23 febbraio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia esercitato funzioni di contenuto pregiudicante in altro procedimento, anche non penale - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, secondo e quarto comma

Pag. 95

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera - Previsione di apposito atto della Giunta Regionale contenente le relative misure e modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa del codice della strada attributiva di competenze in materia di sospensione e limitazione della circolazione al prefetto e al sindaco, lamentata lesione delle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale, lamentata violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e della competenza statale concorrente in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *h*) e comma terzo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 6, commi 1 e 5, lett. *b*), e 7, comma 1, lett. *b*); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 98, comma 1, lett. *i*).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni da irrogare in caso di violazioni - Autorità competente a ricevere il rapporto che accerta la violazione, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso in via amministrativa - Individuazione nell'ente da cui dipende l'organo accertatore della violazione - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione di obblighi a carico dello Stato, nei casi di accertamento effettuato da organo di polizia dipendente dallo Stato - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, art. 27, comma 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *g*)

» 99

N. 44. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) del 21 luglio 2006.

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000, conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto al lavoro - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97

» 102

- N. 45. Ordinanza del Tribunale di Perugia (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) del 5 luglio 2006.

Reati e Pene - Prescrizione - Termini più brevi introdotti dalla legge n. 251/2005 - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole differenziazione del regime transitorio in base ad un evento processuale accidentale - Ingiustificata disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3

Pag. 106

- N. 46. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Palermo del 1° agosto 2006.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Possibilità di chiedere, in sede di appello, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Giudizio di impugnazione - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.....

» 108

- N. 47. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) dell'11 luglio 2006.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Possibilità di chiedere, in sede di appello, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Giudizio di impugnazione - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.....

Pag. 111

- N. 48. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Palermo (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) del 28 giugno 2006.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Possibilità di chiedere, in sede di appello, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Giudizio di impugnazione - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.....

» 114

- N. 49. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007) del 26 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 117

n. 50. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007) del 2 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 119

n. 51. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007) del 2 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 121

n. 52. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007) del 16 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 123

- N. 53. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007) del 1º giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 125

- N. 54. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007) del 13 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 127

- N. 55. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007) del 26 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 129

- N. 56. Ordinanza del Consiglio di Stato (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 18 luglio 2006.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Controversie in materia di fermo tributario di veicoli - Attribuzione, secondo la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, costituente «diritto vivente», al giudice ordinario - Irragionevole deroga al principio dell'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie relative agli interessi legittimi - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione dei principi di libertà di circolazione e di libertà di iniziativa economica privata - Incidenza sul diritto di proprietà.
 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49, 57 e 86; decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19.
 - Costituzione, artt. 3, 16, 41 e 42 Pag. 131
- N. 57. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 15 maggio 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 140
- N. 58. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 15 maggio 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 144
- N. 59. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 12 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 148
- N. 60. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 26 maggio 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 152

- N. 61. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 5 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... Pag. 156
- N. 62. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 12 aprile 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 160
- N. 63. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 6 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 165
- N. 64. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 16 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 169
- N. 65. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 26 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 173

- N. 66. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 30 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... Pag. 177
- N. 67. Ordinanza della Corte d'appello di Messina (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 30 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112..... » 181
- N. 68. Ordinanza della Corte di assise d'appello di Salerno (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) del 16 maggio 2006.
Processo penale - Appello - Novella al codice di procedura penale preclusiva dell'appello del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Immediata dichiarazione di inammissibilità con ordinanza non impugnabile - Denunciata lesione dei principi della parità delle parti e del contraddittorio nella formazione della prova, irragionevole differenziazione tra le parti a vantaggio dell'imputato cui solo sarebbe dato il doppio grado di giurisdizione, lesione del principio di legalità sostanziale che garantisce che alla commissione di un reato segua l'inflizione di una pena, irrazionalità della previsione che consente l'appello del pubblico ministero solo in caso di sua soccombenza parziale e non anche di soccombenza totale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 111, secondo comma » 185

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 38

Sentenza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione di delibera legislativa della Regione Siciliana - Omessa pubblicazione della stessa - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso - Esclusione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata il 20 gennaio 2006, artt. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33, 2, commi 1, 2 e 3, e 3.

Caccia - Regione Siciliana - Operazioni e interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura ed abbattimento - Attribuzione, alle ripartizioni faunistico-venatorie, mediante proprio personale, dipendenti del Corpo delle guardie forestali, guardie addette ai parchi o alle riserve ed altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni - Mancata previsione, per i soggetti coinvolti negli interventi, del possesso di licenza per l'esercizio venatorio - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33.
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale del ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale n. 53 del 1985 - Estensione dei benefici previdenziali previsti dalle leggi regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di competenza statale in materia di previdenza - Mancanza di motivazione in ordine alla evocazione del parametro costituzionale in luogo di quello statutario - Censure generiche e indeterminate - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera o).

Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria polyclinico «Paolo Giaccone» di Palermo - Rideterminazione provvisoria della dotazione organica in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 - Attivazione delle procedure selettive mediante pubblico concorso in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N. - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Dedotta riproposizione del contenuto di una precedente disposizione, già oggetto di impugnazione - Motivazione delle censure *per relationem* ad un precedente ricorso - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Regione Siciliana - Contratti per acquisto e fornitura di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008 - Possibilità di rinnovo per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Lamentata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Censure prive di elementi argomentativi - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e gli avvocati Sergio Abbate e Paolo Chiapparone per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 4 febbraio, ha promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», con riguardo agli artt. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), 2, commi 1, 2 e 3, e 3, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

1.1. — Il ricorrente premette che le disposizioni impugnate erano già contenute nella delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084) recante «Misure finan-

ziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», che esse avevano costituito oggetto di impugnazione per violazione degli articoli 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, nonché per interferenza «in materia di diritto penale», e che in ordine alle questioni di costituzionalità così sottoposte all'esame della Corte, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, in sede di promulgazione erano state omesse le disposizioni impuginate (ordinanza n. 204 del 2006).

2. — L'art. 1 della impugnata delibera legislativa è ora ritenuto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4 della legge della Regione siciliana n. 33 del 1997.

Il ricorrente deduce che i predetti commi 4 e 5 consentono «alle ripartizioni faunistico-venatorie di attuare gli interventi di controllo della fauna selvatica compresi quelli di abbattimento, a mezzo anche delle guardie addette ai parchi o alle riserve o avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che essi posseggano la licenza per l'esercizio venatorio».

Il Commissario dello Stato ritiene, quindi, che le disposizioni impuginate costituiscono un palese *vulnus* all'art. 97 della Costituzione, in quanto non tengono in debito conto la tutela dell'incolumità pubblica, laddove affidano la realizzazione dei piani di abbattimento anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e delle capacità tecniche per il maneggio delle armi, «contrariamente a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste».

2.1. — Anche i commi 1 e 2 dell'art. 2 contengono, secondo il ricorrente, disposizioni inserite nel disegno di legge n. 1084 — art. 19, commi 4 e 25 — già impuginate per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, ed omesse nel testo della delibera legislativa promulgata (v. precedente punto 1.1.).

Per il Commissario dello Stato, dette norme estendono il regime previdenziale, di cui alla legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), a nuove categorie di dipendenti, comportando, quindi, un maggiore onere finanziario, allo stato non quantificabile, che maturerà al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della Regione.

2.2. — Il censurato comma 3 dell'art. 2, a sua volta, riproduce la norma di cui all'art. 19, comma 26, del già richiamato disegno di legge n. 1084, anch'essa già impugnata per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, ed esclusa dalla delibera legislativa promulgata.

Il ricorrente, a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale, rinvia alle argomentazioni già svolte con la precedente impugnazione.

2.3. — Da ultimo, il Commissario dello Stato impugna l'art. 3 della delibera legislativa, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La disposizione denunciata prevede l'eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinandosi così una lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

3. — Con atto depositato il 20 febbraio 2006, la Regione siciliana, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, osservando che le censure proposte non sono sufficientemente motivate.

3.1. — In particolare, con riguardo all'art. 1 della delibera legislativa impugnata, la resistente rileva l'inconferenza, quale parametro costituzionale, dell'art. 97 della Costituzione, in quanto la tutela dell'incolumità pubblica sarebbe, semmai, riconducibile alla materia «sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

La difesa della Regione osserva, poi, come le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale attengano ad un'attività non svolta per fini venatori (si richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 392 del 2005), perché «l'abbattimento di fauna nociva (...) risulta previsto soltanto a fini di tutela dell'ecosistema». Le ripartizioni faunistico-venatorie «si avvalgono, quindi, di tutte le categorie di persone indicate nei commi 4

e 5 per le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli solo eventuali di cattura e abbattimento, risultando evidente che, soltanto per quest'ultimo tipo di attività le persone che vi provvederanno dovranno necessariamente essere munite della licenza per l'esercizio venatorio».

3.2. — In ordine alla impugnazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della stessa delibera, la Regione deduce che tali disposizioni — con le quali viene estesa l'applicazione della legge regionale n. 21 del 1986 — attengono alla materia «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione», attribuita alla legislazione primaria della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 14, lettera *q*), dello statuto di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»).

La resistente sostiene, al riguardo, che si tratta di norme che consentono l'applicazione del regime previdenziale, di cui alla legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), ad altre categorie di personale regionale, inizialmente non rientrante in detta previsione, sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004), la quale, all'art. 20, ha disposto che, «a decorrere dal 1° gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10» della legge regionale n. 21 del 1986 fossero disciplinati dalle norme relative al sistema previdenziale statale.

Aggiunge, poi, che analoga questione, proposta con riguardo all'art. 1, comma 5, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 127 del 1996.

3.3. — La Regione eccepisce, inoltre, l'inammissibilità delle censure relative all'art. 2, comma 3, della delibera legislativa, in quanto il ricorrente, dopo aver enunciato le norme costituzionali che si assumono violate, ha richiamato *per relationem* le argomentazioni formulate in un precedente diverso ricorso (sono richiamate in proposito — con riferimento, peraltro, a giudizi incidentali — la sentenza n. 198 del 1982 e le ordinanze n. 59 del 2004 e n. 335 del 2003). Per la difesa regionale, comunque, la disposizione impugnata non è lesiva di principi costituzionali, in quanto mira a sopperire ad una particolare situazione di carenza di personale dell'area di emergenza del Policlinico di Palermo, consentendo la copertura di un numero di posti limitato, nel massimo, alle unità già utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, senza, tuttavia, obbligare l'azienda all'espletamento di tali procedure.

3.4. — Ad avviso della difesa regionale, anche le censure proposte avverso l'art. 3 della medesima delibera legislativa sono infondate, in quanto le direttive comunitarie che pongono il divieto di rinnovazione dei contratti sono volte a tutelare il regime di libera concorrenza fra le imprese.

Tale tutela non può essere «concepita, ragionevolmente», nel senso di inibire alla pubblica amministrazione il conseguimento di economie ottenibili con la rinnovazione dei contratti in scadenza allorché questi, come nel caso della norma impugnata, siano aggiudicati con pubbliche gare e sia praticata una riduzione di almeno il 3 per cento rispetto al prezzo già convenuto.

La norma impugnata, pertanto, ad avviso della Regione, non può ritenersi distorsiva del mercato e della libera concorrenza e, quindi, in contrasto con la normativa comunitaria e con gli evocati parametri costituzionali.

Di conseguenza, il legislatore regionale si è legittimamente discostato da quanto previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004) per i contratti di fornitura di beni e servizi, consentendo la rinnovazione per un limitato tempo massimo (due anni) di quei contratti nei quali consensualmente e sensibilmente sia prevista la riduzione del prezzo delle forniture, con vantaggio per l'amministrazione.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione siciliana ha depositato memoria con la quale ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la genericità delle censure formulate e, nel merito, ha svolto le seguenti argomentazioni.

4.1. — In riferimento all'impugnazione dell'art. 1 della delibera, nella parte in cui questa sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 33 del 1997, la Regione osserva che l'espressione «purché munite di licenza per l'esercizio venatorio», contenuta nel suddetto comma 5, è dovuta ad un errore «atteso che il participio andrebbe coniugato in «muniti»» e che, comunque, la stessa deve essere interpretata in modo conforme a Costituzione.

La norma, quindi, non può che essere letta in coerenza con la disciplina statale che regola l'autorizzazione all'uso delle armi.

4.2. — Con riguardo alle censure proposte nei confronti dell'art. 2, commi 1 e 2, della medesima delibera, la resistente prospetta che l'entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003, ha costituito occasione per uniformare la posizione previdenziale di tutto il personale regionale, eliminando la differenza di trattamento «fra quello assunto prima e dopo la legge regionale n. 21 del 1986».

La disciplina impugnata, quindi, oltre a semplificare la gestione delle posizioni previdenziali dei dipendenti, obbedisce ad una logica di equità e di giustizia che non contraddice i principi statali di riforma previdenziale, che dal 1° gennaio 2004 trovano applicazione generale.

4.3. — La difesa regionale sostiene, poi, la legittimità dell'art. 2, comma 3, della stessa delibera, in quanto la norma non dispone alcuna necessaria assunzione di personale, ma fa salva l'autonomia organizzativa dell'Azienda sanitaria, consentendo la copertura di un numero di posti limitato, nel massimo, alle unità di personale già utilizzato alla data del 31 dicembre 2002 per l'area di emergenza del Policlinico di Palermo.

4.4. — Infine, in ordine all'impugnazione dell'art. 3 della delibera, la Regione afferma che la garanzia di tutela della concorrenza non può essere intesa come valore assoluto e preminente, tanto da costringere l'amministrazione, in ogni caso, a gare di evidenza pubblica, anche laddove sussistano condizioni di rinnovo vantaggiose e sia stata già garantita, attraverso pubblica gara, la scelta del contraente.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana promuove questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», censurando, in particolare, gli artt. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), 2, commi 1, 2 e 3, e 3, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

Le disposizioni denunciate, già contenute negli artt. 17, 19, commi 4, 25 e 26, nonché nell'art. 21, comma 5, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», erano state omesse in sede di promulgazione; sicché, questa Corte, con l'ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto, in merito, dal Commissario dello Stato. Peraltro, a giudizio del ricorrente, le nuove disposizioni previste dalla delibera legislativa approvata il 20 gennaio 2006, continuano, per taluni aspetti, a presentare vizi di costituzionalità, che giustificano la reiterazione della loro impugnazione in questa sede.

In via preliminare, va osservato che la circostanza (fatta presente in udienza dalla difesa della Regione) secondo cui — in attesa della pronuncia di questa Corte — la Regione stessa non ha dato corso, con la necessaria pubblicazione, alla delibera oggetto di impugnazione, deve ritenersi irrilevante agli effetti della ammissibilità del ricorso. Diversa è, infatti, l'ipotesi, che ha formato più volte oggetto di esame, nella quale tale pubblicazione sia stata effettuata, ma con omissione delle norme che abbiano costituito oggetto di ricorso da parte del Commissario dello Stato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso medesimo (*cfr.*, da ultimo, ordinanze n. 410, n. 404 e n. 389 del 2006).

2. — La prima questione di legittimità costituzionale, promossa con il ricorso in esame, investe l'art. 1 della delibera legislativa impugnata, il quale sostituisce i commi da 4 a 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 33 del 1997.

2.1. — Il ricorrente deduce la illegittimità costituzionale dei nuovi commi 4 e 5 del richiamato art. 4, che, rispettivamente, così dispongono:

«le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni»;

«le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».

È con riguardo, dunque, a tali disposizioni che è delimitato il *thema decidendum*, tenuto conto delle censure e delle relative argomentazioni proposte dal ricorrente.

2.2. — Nel ricorso si sostiene che le disposizioni impugnate lederebbero l'art. 97 della Costituzione, in quanto non terrebbero conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica, laddove affidano la realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e delle capacità tecniche per il maneggio delle armi. Ciò, a differenza di quanto stabilito dallo stesso comma 5 per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste.

2.3. — La questione — a prescindere dal rilievo che il parametro evocato non è conferente con il tema della sicurezza — non è fondata, per l'assorbente considerazione che essa si basa su un erroneo presupposto interpretativo.

È pur vero che le norme censurate, nel prevedere che i soggetti ivi indicati possono partecipare all'attuazione delle operazioni e degli interventi di controllo della fauna selvatica, compresi quelli di cattura ed abbattimento, non specificano espressamente che tutti gli interessati debbano essere muniti delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio; tuttavia, non appare dubbio che la necessità del possesso di tale requisito è implicitamente, ma inequivocabilmente, richiesto dalla natura stessa dell'attività che essi sono chiamati a svolgere. Né rileva la circostanza che il comma 5 del medesimo articolo, per altra categoria di soggetti, abbia espressamente previsto il requisito in questione. Ciò non comporta, infatti, che i diversi soggetti contemplati tanto nel comma 4, quanto nel comma 5, siano esonerati dal possesso del requisito medesimo.

Va osservato, in proposito, che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alla quale l'art. 49 della legge regionale n. 33 del 1997 espressamente rinvia «per tutto quanto non previsto», e le ulteriori disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 33 del 1997, nello stabilire che la caccia può essere esercitata solo da chi abbia le relative autorizzazioni, fanno applicazione specifica, in ragione delle peculiari competenze e conoscenze richieste per conseguire le autorizzazioni medesime, di un principio generale dell'ordinamento.

È evidente, quindi, che anche laddove l'uso dei mezzi per l'esercizio della caccia non tende a realizzare fini venatori, ma di tutela dell'ecosistema, persistono quelle esigenze che proprio l'articolato procedimento per il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio consente di soddisfare.

Pertanto, tutti i soggetti appartenenti alle categorie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 33 del 1997, come modificati dall'art. 1 della delibera legislativa in esame, per effettuare operazioni o interventi di controllo della fauna selvatica, come l'abbattimento, che richiedano l'uso dei mezzi per l'attività venatoria, devono necessariamente essere muniti delle prescritte autorizzazioni e, in particolare, della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Di conseguenza, le norme impugnate, così interpretate, si sottraggono alla prospettata censura di illegittimità costituzionale.

3. — Quanto all'art. 2, commi 1 e 2, della stessa delibera legislativa, ad avviso del ricorrente, essi violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva nella materia «previdenza sociale».

Le impugnate disposizioni, estendendo il regime giuridico «previgente a quello statale», valevole per la generalità dei dipendenti regionali a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), a nuove categorie di dipendenti, comporterebbero «un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile, che maturerà al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della Regione».

3.1. — La questione è inammissibile per due ordini di considerazioni, ognuno dei quali, peraltro, ha carattere esaustivo.

In primo luogo, il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell'impugnativa di una delibera legislativa della Regione siciliana, dovrebbe prendersi in considerazione il suddetto parametro costituzionale in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale. E va osservato, in proposito, che, nelle sue difese, la Regione ha invocato la norma contenuta nell'art. 14, lettera *q*), dello statuto di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che attribuisce alla propria competenza legislativa primaria la materia «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione». Il Commissario dello Stato avrebbe dovuto spiegare, quanto meno, in quale rapporto si pongono i parametri costituzionali desumibili, rispettivamente, dal suddetto statuto e dalla Costituzione. Orbene, in conformità ad un consolidato indirizzo di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 202 del 2005, n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), la mancanza di una tale valutazione comporta l'inammissibilità della questione nei termini in cui è stata formulata nel ricorso.

In secondo luogo, la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione si presenta affetta da genericità ed indeterminatezza, dal momento che il ricorrente si è sostanzialmente limitato ad indicare il parametro che sarebbe stato violato, omettendo, però, di specificare le ragioni che militerebbero a favore della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

La mancata esplicitazione delle argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta è causa di inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata. In tal senso, è la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale, di recente, ha ribadito (sentenza n. 233 del 2006) che il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini specifici, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta dichiaratoria d'incostituzionalità, sussistendo l'esigenza di un'adeguata (e non meramente assertiva) motivazione delle ragioni dell'impugnativa in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali.

4. — Il comma 3 dell'art. 2 della delibera legislativa impugnata, riproduce la norma di cui all'art. 19, comma 26, della richiamata delibera 7 dicembre 2005, già impugnata per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, ed omessa in sede di promulgazione.

La nuova norma ridetermina la dotazione organica dell'area di emergenza dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo.

Il ricorrente, a sostegno del dedotto vizio di incostituzionalità, dopo aver enunciato i suddetti parametri costituzionali, rinvia, per la motivazione delle censure, alle argomentazioni già indicate nella precedente impugnazione, sulla quale è intervenuta la dichiaratoria di cessazione della materia del contendere (ordinanza n. 204 del 2006).

4.1. — La questione è inammissibile, in quanto motivata *per relationem*, atteso che anche nei giudizi in via principale è imprescindibile l'autonoma esplicitazione delle ragioni poste a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale delle norme impugnate. La costante giurisprudenza costituzionale ha, infatti, affermato il principio della necessaria autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, nel senso che tale atto, sia esso un ricorso principale ovvero per conflitto o un provvedimento giudiziario con cui venga sollevata una questione incidentale di costituzionalità, deve contenere — in via autonoma — tutti gli elementi che possano consentire alla Corte l'esame e la valutazione delle censure proposte (da ultimo, con particolare riferimento alla necessità che il ricorso in via principale contenga una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta dichiaratoria di illegittimità costituzionale, sentenze n. 364 e n. 139 del 2006).

5. — È, infine, sospettato di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 3 della delibera legislativa impugnata, che riproduce l'art. 21, comma 5, della delibera legislativa del 7 dicembre 2005.

La disposizione censurata prevede la possibilità del rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a fronte di una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, dei contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008. Secondo il ricorrente, tale disciplina, in deroga alle ordinarie procedure, stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinerebbe una lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

5.1. — Anche tale questione è inammissibile, in quanto sfornita di elementi minimi argomentativi (*ex plurimis*, sentenze n. 29 del 2006 e n. 176 del 2004), laddove si consideri che il ricorrente, nel prospettare genericamente il carattere derogatorio della disposizione denunciata, si limita a enunciare le disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, che sarebbero state violate.

Va, al riguardo, rilevato come questa Corte abbia, invece, ritenuto che le disposizioni statali di principio contenute nell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relative alle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», in quanto disciplinano tale ambito secondo un sistema teso a salvaguardare la concorrenzialità del mercato (sentenza n. 29 del 2006). Il ricorrente, però, non ha neppure richiamato il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della suddetta delibera legislativa, promossa in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima delibera legislativa promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa delibera legislativa, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 39

Sentenza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per inidoneità di un atto giurisdizionale a costituire oggetto di un conflitto di attribuzione - Reiezione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere in capo alla Regione - Reiezione.

Usi civici - Sentenza del Commissario regionale in ordine alla legittimazione di occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Superamento da parte del Commissario regionale dei limiti posti, in materia, alla sua funzione giurisdizionale, con conseguente invasione dell'ambito di attribuzioni riservato alla Regione - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato.

- Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, sentenza 21 ottobre 2005, n. 25.
- Costituzione, artt. 24, 101, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente.: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo del 21 ottobre 2005 n. cron. 571 — rep. n. 25, promosso con ricorso della Regione Abruzzo notificato il 9 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2006 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Udito l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

Con atto del 23 dicembre 2005, notificato in data 29 dicembre 2005 sia al Presidente del Consiglio dei ministri sia al Commissariato regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, la Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005.

La Regione ricorrente riferisce che il provvedimento impugnato è stato pronunciato all'esito di un giudizio demaniale fra il comune di Casalbordino e la signora Marinelli Sabia, la quale, assumendo di essere occupante

abusiva di terreni facenti parte del demanio civico del detto comune, aveva inoltrato al Commissario istanza diretta ad ottenere la legittimazione della predetta occupazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751).

Il Commissario, dichiarata la natura demaniale civica dei suoli in questione, accertata la ricorrenza dei presupposti per la legittimazione della occupazione e determinata la somma da corrispondersi per il loro affrancaamento, ha disposto la trasmissione della sentenza al «Ministro delle Politiche Agrarie per la definitiva approvazione della legittimazione», nonché al comune di Casalbordino perché, dopo l'approvazione ministeriale, «perfezioni l'atto di affrancazione».

Tanto premesso, la Regione lamenta la invasività di tale provvedimento con riferimento alle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione in materia di usi civici, comprendenti anche il potere di concedere la legittimazione di cui al citato art. 9 della legge n. 1766 del 1927.

In particolare, la Regione osserva che, ai sensi degli artt. 66 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 delle legge 22 luglio 1975, n. 382), a partire dal 1978 tutte le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni, avendo, allora, conservato lo Stato la sola approvazione delle legittimazioni da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Regione interessata.

Competendo, pertanto, alle Regioni di «assentire la legittimazione» dei beni abusivamente occupati, la Regione Abruzzo ha provveduto, con l'art. 5, comma primo, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche — Esercizio delle funzioni amministrative), ad assegnare al Consiglio regionale la relativa attribuzione.

Successivamente, aggiunge la ricorrente Regione, per effetto della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), la competenza ad approvare le legittimazioni è passata, ferma la necessaria intesa con la singola Regione interessata, dal Presidente della Repubblica al Ministro dell'agricoltura.

Osserva, ancora, la ricorrente che l'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), ha trasferito al Ministro della giustizia le competenze già del Ministro dell'agricoltura relative ai Commissari agli usi civici stante la natura di organi giurisdizionali di questi ultimi.

In tal modo sarebbe cessata ogni interferenza statale nelle funzioni amministrative in materia.

Conformemente a ciò, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 14 settembre 1999, n. 68 (Integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche), che, all'art. 3, comma 1, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 194, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005), prevede, fra l'altro, che «la legittimazione (...) dei suoli di uso civico (è) res(a) definitiv(a) con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale».

Aggiunge la ricorrente che il Commissario per il riordino degli usi civici, essendo un organo della giurisdizione, non può «autonomamente recuperare funzioni amministrative» di cui non è più investito per effetto di disposizioni legislative statali, regionali e costituzionali.

Denunciata, pertanto, la violazione da parte del Commissario per il riordino degli usi civici degli artt. 24, 101, 117 e 118 della Costituzione, la ricorrente Regione chiede che, previa affermazione della non spettanza allo Stato di concedere la legittimazione delle occupazioni abusive di suoli gravati da usi civici, sia annullata la sentenza oggetto del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

Osserva la difesa erariale che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la proposizione del conflitto di attribuzione fra enti avente ad oggetto un atto giurisdizionale non può tramutarsi in uno strumento di

impugnazione straordinario dell'atto stesso; ai fini della ammissibilità del conflitto è, pertanto, necessario che il ricorrente contesti radicalmente la riconducibilità dell'atto alla funzione giurisdizionale ovvero che sia contestata la esistenza del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente.

Nella fattispecie non sarebbe in discussione la natura giurisdizionale dell'organo che ha emesso l'atto oggetto del ricorso, né questo, secondo la resistente difesa, si è «arrogato alcuna potestà costituzionalmente riconosciuta alla Regione, né (ha) invaso la competenza della medesima». Il ricorso sarebbe quindi inammissibile, posto che gli unici rimedi attivabili contro l'atto in questione sarebbero quelli di tipo endo-processuale previsti dall'ordinamento.

A parere dell'Avvocatura, vi è anche un altro profilo di inammissibilità, costituito dal fatto che la concessione della legittimazione, di cui all'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, non deriva dal provvedimento giurisdizionale, in quanto la stessa sentenza censurata attribuisce detto potere, di natura amministrativa, all'organo di Governo cui la decisione è trasmessa «per la definitiva approvazione della legittimazione».

Da ciò la difesa erariale fa discendere la non lesività per la Regione dell'atto oggetto del conflitto, potendo questa, semmai, verificarsi se e quando la legittimazione sarà approvata dalla Autorità amministrativa. Il ricorso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, dovrebbe essere dichiarato inammissibile poiché il Commissario per il riordino degli usi civici si è pronunciato in via meramente incidentale.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Regione Abruzzo ha depositato memoria illustrativa nella quale ha ribadito gli argomenti già illustrati in precedenza.

Considerato in diritto

1. — La Regione Abruzzo ha sollevato, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione in relazione alla sentenza n. 25 emessa in data 21 ottobre 2005 dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, con la quale, dichiarata la natura demaniale civica di un fondo agricolo occupato abusivamente, ne è stata pronunciata la legittimazione in favore dell'occupante, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), previo accertamento della ricorrenza delle condizioni previste dal predetto art. 9 della legge n. 1766 del 1927, nonché previa determinazione della somma da corrispondersi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1766 del 1927, da parte dell'occupante medesimo.

Osserva la ricorrente che, essendo state trasferite alle Regioni, per effetto degli artt. 66 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 delle legge 22 luglio 1975, n. 382), tutte le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi comprese quelle relative al procedimento di legittimazione, con l'atto impugnato sono state lese competenze costituzionalmente ad essa medesima attribuite.

1.1 — Stante il suo carattere pregiudiziale, va esaminata prioritariamente l'articolata eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente difesa erariale.

Con essa si sostiene la inammissibilità del ricorso sia per avere ad oggetto un atto giurisdizionale, nei cui confronti sarebbero esercitabili esclusivamente le forme di gravame previste nei singoli sistemi processuali, sia per la carenza di interesse a ricorrere in capo alla Regione, stante la asserita «non lesività» dell'atto impugnato, essendo lo stesso destinato ad essere integrato da un successivo atto di «definitiva approvazione della legittimazione» da parte dell'organo di Governo al quale il Commissario per il riordino degli usi civici dell'Abruzzo ha, per il fine in questione, trasmesso la sentenza oggetto del presente conflitto.

1.2 — L'esposta eccezione non è fondata sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al primo, più volte questa Corte ha affermato che lo strumento del conflitto di attribuzione fra enti è esperibile anche in relazione ad atti della giurisdizione ogni qualvolta sia dal ricorrente «radicalmente contestata la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente» (fra le altre: sentenze nn. 326 e 276 del 2003; n. 27 del 1999; n. 432 del 1994), là dove il conflitto sarebbe, invece, inammissibile se il provvedi-

mento che ne è oggetto fosse censurato quanto a pretesi *errores in iudicando* commessi dall'organo giurisdizionale, risolvendosi, in quest'ultima ipotesi, il giudizio di fronte alla Corte costituzionale in un improprio strumento di gravame le cui risultanze si andrebbero a sovrapporre allo scrutinio sull'atto già operato nella sede propria.

Nel caso in questione la Regione ricorrente, lungi dal censurare il merito della decisione assunta dal Commissario per il riordino degli usi civici, contesta invece, in radice, la stessa riconducibilità del contenuto della decisione da questo assunta, cioè la potestà di provvedere in tema di legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, all'esercizio della funzione giurisdizionale, trattandosi, secondo la sua prospettazione, al contrario, di un atto di amministrazione attiva ad essa spettante in via esclusiva.

Quanto alla seconda, deve essere qui ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale è considerato «idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione qualsiasi atto o comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla regione, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza il cui svolgimento possa determinare un'invasione della altrui sfera di attribuzioni» (sentenza n. 771 del 1988).

Nella presente fattispecie va, per un verso, considerato che il provvedimento impugnato, nell'indicare, peraltro in maniera impropria, il «Ministro delle politiche agrarie» quale organo competente a procedere alla definitiva «approvazione della legittimazione», è atto a determinare, già per tale individuazione, una violazione delle attribuzioni rivendicate dalla Regione Abruzzo.

Per altro verso va rilevato che, stante la sua tipologia, l'atto impugnato è idoneo, oltretutto, a divenire immutabile a seguito del suo passaggio in giudicato e, perciò, oltre a costituire l'origine di diritti di carattere sostanziale in capo ai soggetti da esso coinvolti, ad essere anche il fondamento per la adozione di ulteriori, successivi, provvedimenti diretti ad assicurarne la attuazione, anche coattiva.

Pertanto non pare realisticamente discutibile il fatto che, rispondendo alle descritte caratteristiche di «comportamento significativo, imputabile allo Stato (...), dotato di efficacia o di rilevanza esterna (...), diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza» oggetto, appunto, di contestazione, l'atto impugnato valga a radicare l'interesse a ricorrere di chi contesti la legittimità della attribuzione esercitata attraverso la sua adozione.

2. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Infatti il Commissario per il riordino degli usi civici dell'Abruzzo, dopo aver accertato — sebbene, a quanto risulta, il punto non fosse oggetto di alcuna contestazione — la natura demaniale civica dei terreni in relazione ai quali vi era stata istanza di legittimazione, ha preso in esame la questione relativa alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 al fine della legittimazione stessa, provvedendo, altresì, in merito a quest'ultima.

Assume, infatti, testualmente «che permane in capo (a lui) la competenza a pronunciare sulla legittimazione, essendo questa tuttora l'unica residua(gli) nonostante la normativa di devoluzione alla Regione della competenza a porre in essere gli atti amministrativi già del Commissario», e dispone, quindi, conseguentemente al suo assunto, in ordine alla legittimazione («che, dunque, va dichiarata in questa sede»), determinando, infine, l'importo della somma che l'istante deve versare a fronte della avvenuta legittimazione.

Vi è, quindi, un'esplicita *vindicatio potestatis* del Commissario a decidere in ordine alla legittimazione dei terreni demaniali soggetti ad usi civici che siano stati illegittimamente occupati, ed è nei confronti di tale pretesa che la Regione Abruzzo solleva il presente conflitto.

Così precisato l'ambito provvedimentale dell'atto oggetto del conflitto, va innanzitutto rilevato che — come affermato, con consolidata giurisprudenza, da questa Corte (sentenza n. 46 del 1995 e ordinanze n. 391 del 1998 e n. 117 del 1995) — il procedimento per la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici ha carattere amministrativo e non giurisdizionale.

Infatti il d.P.R. n. 616 del 1977, nell'ambito del complessivo trasferimento di funzioni amministrative precedentemente attribuite allo Stato, o a suoi organi periferici, ha espressamente previsto, all'art. 66, che «sono altresì trasferite (alle Regioni) le competenze attribuite (...) al Commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 737». Perciò anche le funzioni in materia di legittimazione delle occupazioni abusive sono state trasferite alle Regioni.

Restano quindi assegnate al Commissario per il riordino degli usi civici, coerentemente con la sua collocazione ordinamentale nel novero degli organi giudiziari (sentenza n. 398 del 1989), le sole attribuzioni di carattere giurisdizionale, inerenti, in caso di contestazione, all'accertamento della demanialità del suolo. Tra queste non solo non rientrano le funzioni di carattere amministrativo innanzi indicate, ma neppure quella, di cui al punto 4) del dispositivo, di inoltrare la sentenza «al sig. Ministro delle Politiche Agrarie per la definitiva approvazione della legittimazione».

Già in passato questa Corte ha affermato che possono realizzare violazione di attribuzioni costituzionalmente rilevanti gli atti lesivi di funzioni rimesse alle Regioni, come nel caso attualmente in esame, dal d.P.R. n. 616 del 1977 (sentenza n. 559 del 1988). Va, infine, considerato che, per effetto della entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 118 della Costituzione, l'attribuzione di queste funzioni costituisce realizzazione, nella indicata materia, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dato che la loro allocazione a livello regionale ne permette l'idoneo esercizio unitario. Ne è riprova l'ampia casistica di normative regionali (quali, oltre alla già ricordata legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, la legge Regione Basilicata 12 settembre 2000, n. 57; la legge Regione Campania 17 marzo 1981, n. 11; la legge Regione Puglia 28 gennaio 1998, n. 7, quanto alla legislazione delle Regioni a statuto ordinario) che, in vigenza del precedente testo dell'art. 118 della Costituzione (basato sul principio del parallelismo tra l'ambito di attribuzione delle competenze legislative delle Regioni e quello delle funzioni amministrative), disciplinavano la materia degli usi civici e della procedura finalizzata alla legittimazione delle occupazioni di terreni demaniali.

Poiché nel presente caso il Commissario ha esorbitato dai limiti che, in materia, competevano alla funzione giurisdizionale, provvedendo a dichiarare la legittimazione e determinando la misura del canone *ex art. 10* della legge 1766 del 1927, ne deriva che ha invaso l'ambito di attribuzioni riservato alla Regione. Trasmettendo, inoltre, al «Ministro delle Politiche Agrarie per la definitiva approvazione» la suddetta sentenza, viene inspiegabilmente a configurare quell'accertamento giurisdizionale come fase di un procedimento che si concluderebbe con un atto di approvazione ministeriale.

In accoglimento del ricorso deve, pertanto, dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Commissario per il riordino degli usi civici né accertare, in assenza di contestazione, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 ai fini della legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né provvedere alla legittimazione stessa, né, infine, determinare la misura del canone che, *ex art. 10* della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo deve versare per potersi giovare della legittimazione.

Deve conseguentemente essere annullato, nei limiti sopra descritti, l'atto impugnato dalla ricorrente Regione Abruzzo, cioè la sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che, ex art. 10 della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione, e, conseguentemente annulla, nei limiti sopra descritti, la sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 40

Sentenza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Siciliana, delibera legislativa concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Motivazione per *relationem* al precedente ricorso definito con ord. n. 204 del 2006 - Inammissibilità della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII).
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Regione Siciliana, delibera legislativa concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata indebita compressione dell'autonomia negoziale collettiva - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII).
- Costituzione, art. 39.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 6 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione».

Il ricorrente espone di aver impugnato in precedenza il disegno di legge n. 1084, approvato dalla medesima Assemblea il 17 dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», il quale era stato poi promulgato come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impuginate.

Successivamente, prosegue il ricorrente, in sede di Commissione bilancio erano stati elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contenevano la mera riscrittura delle norme già censurate, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

In particolare, la delibera oggetto dell'attuale impugnazione, a parere del Commissario dello Stato, ripropone con modifiche il testo dell'art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, ma non supererebbe i motivi dell'impugnativa in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., le cui argomentazioni dovrebbero intendersi integralmente richiamate nel nuovo ricorso.

Ai predetti motivi di illegittimità costituzionale, il ricorrente aggiunge la denuncia del contrasto della predetta delibera con l'art. 39 Cost., contrasto derivante dal fatto che la stessa conterrebbe una puntuale disciplina del trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo forestale della Regione Siciliana, trascurando così che tale materia richiederebbe il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

In particolare, la norma censurata non terrebbe conto dell'impegno assunto dalla Regione con l'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, il quale ha fatto espresso richiamo all'attività di un istituendo comitato composto da rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana, dell'amministrazione regionale e delle organizzazioni sindacali firmatarie, allo scopo di approfondire gli aspetti di carattere giuridico ed economico della materia nello specifico settore in vista della stipula di un ulteriore contratto integrativo. La disposizione impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto con il diritto dei lavoratori di partecipare, attraverso le proprie rappresentanze, alla definizione di materie ed istituti di specifico interesse, violando così l'art. 39 della Costituzione.

2. — Si è costituita la Regione Siciliana che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

L'inammissibilità del ricorso deriverebbe, per le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal fatto che il Commissario dello Stato si sarebbe limitato a rinviare ai motivi contenuti in un altro ricorso e, per quella formulata in riferimento all'art. 39 Cost., dal fatto che essa sarebbe sorretta unicamente da inadeguate e scarse motivazioni prive di soddisfacenti argomentazioni logiche.

Nel merito, la Regione sostiene la legittimità della delibera legislativa impugnata, la quale si limiterebbe ad inserire, nell'ambito delle dotazioni organiche del Corpo forestale della Regione Siciliana, gli stessi ruoli previsti per il Corpo forestale dello Stato.

Né, ad avviso della Regione, potrebbe pervenirsi a diversa conclusione facendo leva sull'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, sia perché l'autonomia collettiva non esclude la legittimità di limiti legali della stessa, sia perché il Corpo forestale regionale costituisce una forza di polizia e, pertanto, la sua disciplina non potrebbe che essere soggetta a riserva di legge, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale). La sottrazione del Corpo forestale alla contrattazione collettiva sarebbe, poi, confermata dall'art. 76 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), il quale, in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, rinvierebbe ai principi contenuti nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.

Infine, la Regione deduce che l'attribuzione, ad un Comitato quale quello contemplato dall'art. 110 del citato contratto collettivo regionale di lavoro, di compiti condizionanti l'esercizio della potestà legislativa regionale si porrebbe in contrasto con la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in tema di stato giuridico ed economico del proprio personale stabilita dall'art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione».

Tale delibera consta di due articoli.

L'art. 1 stabilisce che, in attesa della riforma del Corpo forestale regionale, sono istituiti, per il personale direttivo e non direttivo del Corpo medesimo, i medesimi ruoli contemplati, dalla legislazione statale, per il Corpo forestale dello Stato (comma 1), con contestuale soppressione dei ruoli previsti dalla precedente normativa regionale (comma 10). L'art. 1, inoltre, dispone in materia di inquadramento del personale direttivo e non direttivo (commi 2 e 3), rinvia ad un successivo decreto del Presidente della Regione per la definizione delle competenze, dell'ordinamento professionale, dell'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e dell'organico (comma 4), individua le procedure concorsuali da attuare per far fronte al fabbisogno organico dei ruoli da essa istituiti (comma 5), ribadisce che al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali (comma 6), detta disposizioni in materia di indennità mensile pensionabile (commi 6 e 7), prevede una disciplina transitoria (comma 8) e, infine, assicura la copertura finanziaria dell'intervento legislativo (comma 9). L'art. 2 dispone in tema di entrata in vigore del testo legislativo.

2. — Il Commissario dello Stato deduce che le disposizioni ora illustrate ripropongono con alcune modifiche quelle contenute nell'art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie».

Contro tale disposizione (ed altre contenute nella medesima delibera legislativa) il Commissario dello Stato aveva proposto un ricorso in ordine al quale questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la predetta delibera nel frattempo era stata promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.

Ad avviso del Commissario dello Stato la delibera legislativa oggetto dell'attuale impugnazione non superebbe i motivi di quella in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il ricorrente, però, a sostegno del dedotto contrasto con i predetti parametri costituzionali, si limita a richiamare le argomentazioni svolte nel suo precedente ricorso definito con la citata ordinanza n. 204 del 2006.

Con riferimento a tali parametri, la questione è inammissibile, perché motivata *per relationem*. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in virtù del principio della necessaria autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano le sentenze n. 139 del 2006, n. 450 del 2005 e n. 384 del 1999).

3. — Con riferimento all'art. 39 Cost., il Commissario dello Stato si duole del fatto che la delibera legislativa impugnata avrebbe trascurato il diritto dei lavoratori a partecipare, mediante le rappresentanze sindacali, alla definizione del trattamento applicabile al loro rapporto di lavoro e, in particolare, avrebbe vanificato l'obbligo che l'amministrazione regionale aveva assunto con l'art. 110, comma 2, del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005.

Sotto questo profilo la questione non è fondata.

L'art. 110, comma 2, del menzionato contratto collettivo stabilisce che «entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo l'Aran Sicilia insedierà un apposito Comitato con la partecipazione di rappresentanti della stessa agenzia e dell'Amministrazione forestale e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di approfondire gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione Siciliana e proporre, entro 90 giorni dalla istituzione, i conseguenti provvedimenti da adottare».

Circa i rapporti tra la legge e l'autonomia collettiva garantita dall'art. 39 Cost., questa Corte ha più volte affermato che detta autonomia può essere legittimamente compressa o annullata nei suoi esiti concreti dal legislatore solamente quando essa introduca un trattamento peggiore rispetto a quanto previsto dalla legge ovvero quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991).

Nella presente fattispecie, tuttavia, le norme impugnate dal Commissario dello Stato non contengono né compressione, né tantomeno annullamento degli esiti della contrattazione collettiva riferiti al rapporto di lavoro del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana.

In particolare, quanto al trattamento economico, l'art. 110, comma 1, del citato contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005 stabilisce l'applicazione al personale del Corpo forestale regionale di tutti gli istituti a carattere economico disciplinati nel contratto collettivo medesimo. Tale disposizione non è stata incisa dalla delibera impugnata.

Quanto, invece, al comma 2 del medesimo art. 110, si osserva che esso si limita a contemplare l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti di entrambe le parti del rapporto al mero scopo di approfondire soltanto gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione Siciliana e di proporre i conseguenti provvedimenti da adottare.

La clausola contrattuale, dunque, non stabilisce che la materia dell'ordinamento professionale del personale forestale deve costituire oggetto di autonoma determinazione in sede negoziale. Al comitato da essa previsto è affidato semplicemente il compito di elaborare «proposte» (e non, quindi, di concludere accordi sindacali) per «i conseguenti provvedimenti da adottare» (e, dunque, neppure si prevede un'esclusiva competenza della fonte contrattuale a disciplinare le materie oggetto delle proposte elaborate dal comitato).

Si aggiunga che, alla data di approvazione della delibera impugnata (20 gennaio 2006), era già ampiamente scaduto il termine entro il quale, secondo le stesse previsioni dell'art. 110 del contratto collettivo, il comitato avrebbe dovuto formulare le proprie proposte. Il ricorrente, però, non ha fornito alcuna indicazione circa l'effettiva elaborazione, da parte del comitato, di qualche proposta circa la materia sulla quale essa sarebbe intervenuta. Pertanto non è possibile neppure verificare se la delibera legislativa in questione abbia disatteso l'attività svolta dal comitato, essendo incerto addirittura se quest'ultimo si sia costituito e se abbia formulato qualche proposta in tema di ordinamento del personale.

In conclusione, in considerazione dei termini nei quali è stata formulata la censura, non è possibile pervenire alla conclusione che l'attività legislativa della Regione abbia compresso indebitamente l'autonomia negoziale collettiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione» proposta, in riferimento agli articoli 3, 51 e 81 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) proposta, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 41

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Sanità pubblica - Stanziamenti previsti per il Ministero della Salute dalla legge finanziaria 2006 - Decreto ministeriale concernente l'individuazione dei soggetti destinatari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dei principi di sussidiarietà, di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta revoca del decreto impugnato, rimasto, *medio tempore*, inapplicato - Cessazione della materia del contendere.

- Decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 118, primo comma, in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12-*bis*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 (Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 22 maggio 2006, depositato in cancelleria il 9 giugno 2006 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2006.

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Udito l'avvocato Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 22 maggio 2006, depositato il successivo 9 giugno, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006, recante «Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute»;

che, secondo la ricorrente, il predetto atto, nella parte in cui individua nove programmi di ricerca sanitaria (in riferimento all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni) e nove enti capifila, cui è destinato uno stanziamento di 100 milioni di euro disposto, in favore del Ministero della salute, dall'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), violerebbe l'art. 118, primo comma, della Costituzione «in relazione all'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 502 del 1992 testo vigente e al principio di leale collaborazione», in quanto concentra tutte le ingenti somme stanziare dalla legge finanziaria, oltre che sull'ente nazionale Istituto superiore

di sanità, su otto istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici e privati, insistenti nel territorio di due sole Regioni e, tuttavia, è stato adottato dal Ministro della salute in assenza di qualsiasi confronto con le Regioni, in tal modo violando i moduli della leale collaborazione, indispensabili nelle materie in cui si determina, come nella specie, un intreccio di competenze tra Stato e Regioni, e, peraltro, manca di una motivazione specifica anche in ordine ai criteri di individuazione dei destinatari delle risorse;

che il medesimo d.m. 23 febbraio 2006 contrasterebbe, altresì, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, essendo stato adottato senza alcuna forma di collaborazione con le Regioni, avrebbe impedito che la scelta degli enti capifila avvenisse attraverso un procedimento di selezione motivato e perciò più trasparente, in aderenza ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione;

che, pertanto, la Regione ricorrente chiede che questa Corte annulli l'impugnato decreto, previa sospensione dell'esecuzione del medesimo ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, con atto depositato in data 18 dicembre 2006, la ricorrente ha prodotto copia del decreto del Ministro della salute del 21 luglio 2006 (Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006) con il quale, fra l'altro, è stata disposta la revoca del decreto impugnato (art. 1);

che, all'udienza del 9 gennaio 2007, la regione ricorrente, riferendosi all'intervenuta revoca del provvedimento che ha dato origine al conflitto di attribuzione, ha chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere.

Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, l'atto in relazione al quale la Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione è stato revocato dall'art. 1 del decreto del Ministro della salute 21 luglio 2006 (Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006) e non risulta che abbia prodotto *medio tempore* effetti di cui la ricorrente possa dolersi, come risulta dalla richiesta, avanzata dalla medesima nell'udienza pubblica, di dichiarare cessata la materia del contendere;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, sentenze n. 266 del 2001 e n. 251 del 1995, ordinanze n. 244 del 2004, n. 578 del 2000 e n. 524 del 2000), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 (Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 42

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al Giudice di pace - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta del giudizio *a quo* e insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Richiesta di pronuncia su norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 16 e 17.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 1° dicembre 2004 dal Giudice di pace di Sondrio nel procedimento penale a carico di L.E., iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 13 dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono che alla persona sottoposta alle indagini debba essere «dato avviso della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, come invece stabilito dall'art. 415-*bis* del codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale»;

che il rimettente — premesso che il giudizio *a quo* non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, sollevata dal difensore dell'imputato, in quanto «preliminare» rispetto all'esame del «merito» — reputa la questione stessa non manifestamente infondata, sul rilievo che le norme censurate non garantirebbero «nella fase delle indagini preliminari il sostanziale diritto di difesa della persona indagata»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio *a quo* e della motivazione in ordine alla rilevanza della questione: e ciò segnatamente in rapporto alla doglianza concernente l'avviso dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non avendo il rimettente specificato se detta opposizione sia stata proposta nel caso concreto;

che parimenti inadeguata risulta la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, la quale si esaurisce nel generico e tautologico assunto che le norme censurate violerebbero l'art. 24 della Costituzione perché non garantirebbero il diritto di difesa dell'indagato;

che a colmare tali lacune non può valere il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alle richieste della difesa dell'imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente (*ex plurimis*, ordinanze n. 92 e n. 312 del 2005);

che, inoltre — al di là dell'inesattezza del riferimento all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., quale norma che, nel procedimento davanti al tribunale, imporrebbe i due avvisi in discussione (la norma richiamata contempla, infatti, unicamente l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, mentre l'avviso dell'opposizione della persona offesa è previsto dall'art. 410, comma 3, in relazione all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen.) — il giudice *a quo* sottopone a scrutinio di costituzionalità norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze;

che per quanto attiene, infatti, all'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il *vulnus* costituzionale che il rimettente denuncia scaturirebbe non già dal censurato art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 — che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di competenza del Giudice di pace — ma semmai dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini (*aberratio ictus*);

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 43

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilità di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata previsione dell'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha adottato il decreto di convocazione delle parti - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e dei principi del giusto processo e di terzietà del giudice - Mancata sperimentazione di interpretazione *secundum Constitutionem* - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 3, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 111, primo e secondo comma.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Ritenuta incongruità del termine di venti giorni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Questione priva di motivazione in ordine all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1, 3, lettera *d*), e 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del Giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 14 marzo 2005 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento penale a carico di D.R.G., iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1^a serie speciale - n. 29 dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2005, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, lettera *d*) (*recte*: art. 27, commi 1 e 3, lettera *d*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del Giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); in subordine, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000; inoltre, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e terzo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo*, adito con ricorso immediato della persona offesa a norma dell'art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000, non condivide il parere contrario espresso dal pubblico ministero in ordine alla citazione a giudizio della persona cui il reato è attribuito ed assume, pertanto, di dover emettere il decreto di convocazione delle parti;

che, a suo avviso, l'art. 27, commi 1 e 3, lettera *d*), del citato decreto legislativo, stabilendo che il giudice, nel caso in cui il pubblico ministero sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario, recepisce nel decreto di convocazione delle parti l'addebito formulato dalla persona offesa, viola l'art. 3 della Costituzione, poiché determina una ingiustificata disparità di trattamento ai danni «dell'indagato che vede vagliata la sua posizione da una parte portatrice di interessi quale è quella ricorrente, rispetto all'imputato nei cui confronti viene emesso atto di citazione a giudizio della polizia giudiziaria dopo che il pubblico ministero, parte estranea a qualsiasi rapporto di natura personale, ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione»;

che, dunque, censura l'art. 27, commi 1 e 3, lettera *d*), nella parte in cui non stabilisce che l'imputazione da trascrivere nel decreto di convocazione delle parti sia quella «formulata dal pubblico ministero» e non permette al giudice di disporre con ordinanza «che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione», in analogia con quanto prescritto dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000 per l'ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione;

che incidentalmente richiama l'orientamento della Corte di cassazione, in base al quale il Giudice di pace deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che ha espresso il diniego o è rimasto inerte affinché questi proceda nelle forme ordinarie (Cass., sez. IV pen., 5 agosto 2004, n. 33675), limitandosi ad osservare che esso «non risponde alla lettera dell'art. 21 e segg.»;

che, in subordine, il giudice *a quo* si duole che l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 non preveda l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha emesso il decreto di convocazione, nonostante lo stesso giudice, recependo l'addebito formulato dalla persona offesa, si trovi a «valutare l'aderenza del fatto narrato con quello da contestare», con lesione delle garanzie di terzietà ed imparzialità dell'organo giurisdizionale e conseguente violazione degli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, inoltre, il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, il quale dispone che il decreto di convocazione delle parti, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio ed al suo difensore, nonché alle altre persone offese di cui conosca l'identità, almeno venti giorni prima dell'udienza;

che, dopo aver ricordato che per la citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica «i termini sono di sessanta giorni» e per la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace disposta dalla polizia giudiziaria «i termini sono di trenta giorni» (art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), il giudice *a quo* assume che l'esiguità del termine di comparizione fissato dalla disposizione impugnata sia tale da impedire all'imputato l'esercizio del diritto alla prova in tempi congrui e da ostacolare l'accesso a condotte riparatorie;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera *d*), del d.lgs. n. 274 del 2000 e, comunque, per l'infondatezza di tutte le questioni di costituzionalità sollevate dal Giudice di pace di Roma.

Considerato che il Giudice di pace di Roma dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera *d*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del Giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non consente al giudice di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario alla citazione a giudizio della persona cui è attribuito l'addebito nel ricorso immediato; in via subordinata, censura, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che abbia adottato il decreto di convocazione delle parti nonostante l'inerzia o il parere contrario del pubblico ministero;

che, inoltre, denuncia, in relazione agli artt. 3, 24, 111, primo e terzo comma, della Costituzione, l'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui fissa un termine a comparire di soli venti giorni, ritenendo tale termine incongruo ai fini della predisposizione della difesa dell'imputato;

che il giudice *a quo* fonda le proprie censure sul presupposto che egli, non condividendo l'opposizione del pubblico ministero, debba emettere l'atto di *vocatio in iudicium*, ivi recependo l'addebito descritto dalla persona offesa nel ricorso immediato;

che il rimettente non tiene nel debito conto, tuttavia, che, come già rilevato da questa Corte (ordinanze n. 381 e n. 361 del 2005), il giudice di legittimità, per il caso indicato, ha prospettato, in via interpretativa, la diversa opzione, compatibile con i parametri costituzionali evocati, della trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché questi possa procedere nelle forme ordinarie (Cass., sez. IV pen., 27 maggio 2004, n. 33675; sez. V pen., 25 ottobre 2005, n. 12; sez. V pen., 17 gennaio 2006, n. 20559);

che, inoltre, non considera che l'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000 gli consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione;

che, non essendosi il giudice *a quo* conformato al canone della sperimentazione dell'interpretazione *secundum Constitutionem*, le questioni aventi ad oggetto l'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del d.lgs. n. 274 del 2000 sono manifestamente inammissibili;

che la ragione dell'inammissibilità delle prime due questioni sollevate dal rimettente comporta altresì l'inammissibilità della terza, per difetto di motivazione in ordine all'applicabilità nel giudizio principale dell'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000 (ordinanza n. 346 del 2006);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1, 3, lettera d), e 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 44

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Lavoro irregolare di extracomunitari - Soggetti già destinatari di provvedimenti di espulsione da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera - Esclusione della legalizzazione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti espulsivi, seppur con differenti modalità di esecuzione, fondati sul medesimo motivo - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- D.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, promosso dal Tribunale di Pisa sul ricorso proposto da L. A. contro la Prefettura di Pisa, con ordinanza del 23 ottobre 2003, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1^a serie speciale - n. 28 dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un cittadino extracomunitario avverso il decreto prefettizio di espulsione coattiva dal territorio nazionale emesso in seguito al rigetto dell'istanza di legalizzazione presentata dal datore di lavoro, il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 23 ottobre 2003 (pervenuta a questa Corte il 10 giugno 2006), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), della legge 9 ottobre 2002, n. 222 (*recte*: del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l'esecuzione di tale atto è stato previsto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

che, nella specie, il ricorrente era stato in precedenza espulso con accompagnamento alla frontiera per essere entrato ed aver soggiornato clandestinamente nel territorio nazionale senza aver spontaneamente adempiuto all'intimazione contenuta nel provvedimento di espulsione;

che il giudice remittente, dopo aver precisato di dover incidentalmente vagliare (ai fini della sua eventuale disapplicazione) la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di legalizzazione in argomento, che rappresenta l'atto presupposto rispetto a quello oggetto dell'impugnazione, osserva come entrambi i suddetti provvedimenti costituiscano mera applicazione della disposizione censurata;

che, nel merito, il Giudice *a quo* sottolinea che la norma in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto, del tutto irragionevolmente, esclude dalla regolarizzazione coloro i quali, senza essere pericolosi per la sicurezza pubblica e senza aver riportato condanne penali, si trovano nella condizione del ricorrente e non, invece, quanti, pur essendo stati destinatari di un provvedimento espulsivo per i medesimi motivi, non sono stati accompagnati coattivamente alla frontiera per mere circostanze casuali;

che, quanto alla rilevanza, il Tribunale di Pisa osserva che l'esito del ricorso pendente dipende dall'accoglimento o meno della presente questione.

Considerato che il Tribunale di Pisa dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l'esecuzione di tale atto è stato previsto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

che questa Corte, investita della medesima questione oggi proposta dal Giudice remittente, l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 206 del 2006;

che nella richiamata pronuncia — dopo aver evidenziato come la disposizione censurata si riferisca alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, la quale ha sensibilmente modificato la disciplina dell'espulsione amministrativa — si è affermato che, in riferimento a tale pregresso quadro normativo, l'espulsione amministrativa veniva di regola eseguita con intimazione all'interessato ad abbandonare il territorio dello Stato e non tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, sicché questa seconda modalità di esecuzione, correlata non «a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità», non irragionevolmente implica il divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro;

che il Tribunale di Pisa non sottopone alla Corte alcuna argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle già scrutinate nella menzionata decisione;

che la presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 45

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sorpasso vietato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità senza limitazioni o restrizioni anche al trasgressore che svolge attività lavorativa di conducente di autoveicoli - Denunciato contrasto con il principio lavorista, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con il principio di eguaglianza - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 148, comma 16, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 1, 3, 4 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 10 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 2006) dal Giudice di pace di Amandola, nel procedimento civile vertente tra Soletti Nazzareno e la Prefettura di Ascoli Piceno, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 38, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Amandola ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione — dell'art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il Giudice *a quo* — nel premettere, in fatto, di essere stato adito da un ricorrente che «svolge attività lavorativa di agente di commercio» (nulla, pertanto, precisando sulla natura e l'oggetto del giudizio pendente innanzi ad esso) — deduce l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui prevede, per l'infrazione contemplata dal medesimo art. 148 del codice della strada, la sanzione accessoria della sospensione della patente, senza però stabilire «limitazioni, riduzioni della sanzione, o altre cautele, nei casi in cui il trasgressore svolge attività lavorativa, consistente nella guida di autoveicolo»;

che la norma censurata violerebbe, in ragione di tale omessa previsione, innanzitutto gli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione, secondo i quali la Repubblica «è fondata sul lavoro, promuove le condizioni che lo rendono effettivo e lo tutela», attribuendogli, inoltre, «rango primario rispetto ad altri valori od interessi»;

che essa, inoltre, contrasterebbe, sempre secondo il rimettente, con l'art. 35 della Carta fondamentale, «che dispone l'eguaglianza tra i cittadini», giacché parifica al «caso del normale utente della strada» che per effetto della sospensione della patente subisce «soltanto un disagio», quello del soggetto per il quale «la sospensione della patente costituisce preclusione dell'attività lavorativa con conseguenti effetti sconvolgenti l'economia propria e familiare»;

che, su tali basi, e non senza osservare che il giudizio devoluto al suo esame «non può essere definito» indipendentemente dalla soluzione di tale questione, il rimettente chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della questione, «perché l'ordinanza omette completamente di illustrare i fatti della vicenda processuale e non consente di operare nessuna valutazione sulla rilevanza del prospettato incidente di costituzionalità», e richiamando, sul punto, numerose decisioni di questa Corte, ed in particolare l'ordinanza n. 396 del 2005, relativa alla medesima norma oggi censurata;

che, nel merito, la difesa erariale esclude la violazione del principio di eguaglianza, atteso che il predetto art. 148, comma 16, del codice della strada «prevede un identico trattamento sanzionatorio per identiche trasgressioni ed in presenza di eguali situazioni di recidiva»;

che, per contro, tale principio — osserva l'Avvocatura generale dello Stato — sarebbe invece violato proprio accogliendo la tesi del Giudice *a quo*, e cioè «introducendo sanzioni differenziate per le stesse violazioni» in base a considerazioni di carattere puramente soggettivo, «inerenti alle condizioni personali del trasgressore ed alla natura dell'attività da lui esercitata»;

che, infine, tale differenziazione non è neppure «imposta da esigenze di tutela del lavoro, a favore di soggetti che conducono automezzi nell'esercizio della propria attività», atteso che la norma censurata — conclude la difesa erariale — risulta «finalizzata a salvaguardare i beni della vita, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, e tende quindi a tutelare diritti e valori che per la loro assolutezza non possono essere sacrificati in nome di concorrenti esigenze personali del trasgressore».

Considerato che il Giudice di pace di Amandola ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione — dell'articolo 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che — indipendentemente dalla constatazione che questa Corte, in relazione all'applicazione della misura della sospensione della patente, seppure con riferimento alla materia della sicurezza pubblica, ha già avuto modo di affermare che né l'art. 3, secondo comma, né l'art. 4, né l'art. 35 Cost. escludono che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attività, imporre modalità e limiti a tutela di interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale — deve rilevarsi come l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* comporti la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal rimettente;

che, difatti, quando risulti «carente la descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus*», e dunque allorché «dalle ordinanze di rimessione non si comprende con chiarezza quale sia l'oggetto di tali giudizi e, in particolare, in cosa si identifichi la pretesa sostanziale dei ricorrenti» (evenienze che sussistono, entrambe, nel caso in esame), da ciò deriva «l'impossibilità di vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata ai casi dedotti», e con essa la manifesta inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale (così, e con specifico riferimento ad un incidente di costituzionalità avente ad oggetto proprio la norma oggi censurata, l'ordinanza n. 396 del 2005);

che alla stregua di tali rilievi va, dunque, dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Amandola.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata — in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione — dal Giudice di pace di Amandola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C0196

N. 46

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Conseguente improponibilità dell'azione esperita - Denunciata lesione del principio di uguaglianza nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge

1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 giugno 2005 dal Giudice di pace di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Mario Bevilacqua ed il Prefetto di Gorizia, iscritta al n. 137 del registro ordinanza 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 19, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Gorizia, con ordinanza del 20 giugno 2005, emessa nel corso di un procedimento di opposizione ad un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui, a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la censurata disposizione, non consentendo al destinatario del verbale di contestazione, nel caso in cui abbia effettuato il predetto pagamento in misura ridotta, di proporre il ricorso giurisdizionale, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra detto destinatario ed i soggetti che, pur avendo pagato la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione, possono proporre ricorso al giudice di pace;

che infatti, sottolinea il giudice *a quo*, il pagamento in misura ridotta non costituisce acquiescenza al verbale di contestazione, perché diretto esclusivamente ad impedire che tale verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;

che la censurata disposizione violerebbe anche l'art. 24 Cost., perché impedirebbe a chi ha effettuato il pagamento in misura ridotta di agire in giudizio;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che l'opposizione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, ai sensi del denunciato art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, perché, nella specie, il ricorrente ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale di contestazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché su di essa la Corte costituzionale si è già pronunciata nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 468 del 2005.

Considerato che il Giudice di pace di Gorizia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta, e cioè pari al minimo edittale della sanzione prevista per l'infrazione;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi, destinatario del suddetto verbale di contestazione, paghi la sanzione in misura ridotta e quella di chi, destinatario di un'ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta;

che, sottolinea il Giudice di pace, solo nel primo caso e non nel secondo il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale;

che, inoltre, la medesima disposizione violerebbe l'art. 24 Cost., perché impedirebbe di agire in giudizio a chi ha effettuato il pagamento in misura ridotta;

che questione analoga a quella sollevata dal rimettente è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 468 del 2005;

che con tale pronuncia si è escluso che la censurata disposizione violi l'art. 3 Cost., perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio «offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali», con la conseguenza che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio» — consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflativo consistente nell'impedire l'insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione — non può essere posta a raffronto con quella di chi, invece, «si avvale del rimedio»;

che non può indurre a conclusioni diverse l'osservazione del rimettente, secondo cui il pagamento in misura ridotta non costituisce acquiescenza al verbale di contestazione della violazione, perché tale pagamento sarebbe diretto esclusivamente ad impedire che detto verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;

che infatti, nel caso di pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203, comma 3, del codice della strada);

che diverso è il caso del pagamento a séguito di ordinanza-ingiunzione, perché l'interessato, in quest'ultima ipotesi, ha già instaurato un contenzioso amministrativo che riguarda proprio il verbale di contestazione, con ciò dimostrando la volontà di non fruire del beneficio e di accettare il rischio che tale procedimento possa concludersi con un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione contestata (art. 204, comma 1, del codice della strada);

che, pertanto, la scelta del legislatore di attribuire l'effetto di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento in misura ridotta, e non anche al pagamento della sanzione inflitta con l'ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto che la suddetta finalità deflativa può essere compiutamente realizzata soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non è stata prestata acquiescenza ed anzi è già stato instaurato un contenzioso;

che la medesima sentenza n. 468 del 2005 ha escluso la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. sulla base del rilievo che «la scelta tra pagare in misura ridotta (e cioè la somma pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione) ed impugnare invece il verbale» costituisce il risultato «di una libera determinazione dell'interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta», in quanto, «qualora opti per l'esercizio del diritto di azione, non per questo è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria»;

che, dunque, poiché il rimettente non prospetta profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 47

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti - Attribuzione della competenza al giudice di pace anziché al tribunale ordinario - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie analoga della guida sotto l'effetto dell'alcool nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Mancata sperimentazione di interpretazione *secundum Constitutionem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto legge del 27 giugno 2003 n. 151 convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di A.D.R., iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 37, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di A.D.R., al quale è contestato il reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), così come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul predetto reato al giudice di pace, anziché al tribunale, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma secondo, dello stesso codice della strada;

che la questione è stata sollevata in seguito alla proposizione, da parte dell'imputato, di un'eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice di pace, fondata sull'art. 187, comma 7 e 186, comma 2, del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 214 del 2003;

che, secondo il rimettente, in base all'interpretazione letterale delle norme censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il legislatore avrebbe previsto, in materia di reati per guida in stato di alterazione fisico-psichica, una diversa competenza a seconda del tipo di sostanza implicata, attribuendola, in caso di bevande alcoliche, al tribunale e, in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace;

che tale interpretazione, secondo il Tribunale di Genova, rende costituzionalmente illegittime le norme denunciate, dato che la prescrizione di un regime di competenza differenziato per due ipotesi criminose omogenee tra loro, preposte entrambe a garantire la sicurezza della circolazione stradale, deve considerarsi del tutto irrazionale; e visto che semmai, tra le due fattispecie, viene sottratta alla competenza del tribunale proprio quella in astratto più grave;

che ulteriori profili di irragionevolezza possono rinvenirsi, secondo il rimettente, nell'attribuzione al giudice di pace della competenza a decidere su una fattispecie criminosa che prevede sanzioni (pena congiunta ammenda e arresto) incompatibili con quelle rimesse alla irrogazione di tale organo giurisdizionale;

che, per il giudice *a quo*, le norme censurate non trovano pertanto alcuna giustificazione, in violazione da un lato del principio dettato dall'art. 3, Cost., e dall'altro dallo stesso art. 24, Cost., poiché il complesso delle scelte che l'ordinamento riconosce all'imputato, anche in ordine al rito, atterrebbe al diritto di difesa.

Considerato che il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), così come successivamente modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada;

che, secondo il rimettente, le norme censurate presentano profili di illegittimità costituzionale, dato che il regime differenziato di competenza previsto per i due reati in esame non troverebbe giustificazione né in una minore gravità del reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza alcolica, né in altri criteri relativi all'attività istruttoria;

che il rimettente, però, non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l'interpretazione alternativa, pur espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (in tal senso, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005, sentenza n. 188 del 1995 e ordinanza n. 63 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 48

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Reati nella produzione, importazione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione - Applicabilità delle norme anteriori alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge - Dedotta disparità di trattamento tra imputati e lamentata violazione del principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa modificativa della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 27 marzo 2006 dal Tribunale di Torino nel procedimento a carico di P.C.A. ed altro, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 27 marzo 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale prevede che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che il rimettente premette che l'art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 ha trasformato in illecito amministrativo le fattispecie già configurate come reato dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, ivi compresa quella contestata agli imputati nel giudizio *a quo*;

che, tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, le violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge rimangono soggette alla disciplina previgente;

che il giudice *a quo* deduce il contrasto di tale disposizione transitoria con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, assumendo che «il permanere della rilevanza penale [...] delle condotte commesse anteriormente al 1° gennaio 2006 costituisce elemento di evidente ed inammissibile discordanza con il diverso trattamento riservato a coloro che abbiano commesso il fatto dopo l'entrata in vigore della legge»;

che, ad avviso del rimettente, venuto meno il disvalore penale e la riprovazione sociale per le violazioni indicate dall'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, non sussistono ragionevoli motivi che giustifichino l'ultrattività della norma incriminatrice;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

Considerato che il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in forza del quale, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 — norma oggetto della disciplina transitoria censurata — è stato sostituito dall'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello *ius superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 49

Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste - Buoni postali fruttiferi - Decreto ministeriale di riduzione del saggio di redditività - Estensione della variazione ai titoli emessi precedentemente - Sopravvenuta abrogazione della previsione - Applicabilità delle norme anteriori ai rapporti già in essere all'entrata in vigore delle nuove disposizioni - Dedotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli istituti di credito - Questione priva di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 173, modificato dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1974, n. 588; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, nonché dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza del 19 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Teano nel procedimento civile vertente tra Poste Italiane S.p.A. e Mario Mancino, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice di pace di Teano, con ordinanza del 19 gennaio 2006, emessa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'articolo 173 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, nonché dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che, come riferisce il rimettente, il giudizio *a quo* trae origine dal fatto che il signor Mario Mancino, intestatario di un buono postale fruttifero emesso nel 1981 e da questo portato per l'incasso presso l'ufficio postale emittente nel marzo del 2005, si era visto offrire dall'ufficio, quale controvalore, non l'importo da lui atteso di euro 2.525,45 (comprensivo degli interessi calcolati secondo le indicazioni riportate sul retro del documento), ma quello minore di euro 2.377,83;

che a questo punto il signor Mancino, prosegue testualmente il rimettente, «con ricorso per concessione di decreto ingiuntivo, chiedeva al giudice di pace adito di ingiungere alla S.p.A. Poste Italiane di corrispondergli l'importo di euro 1.000,00 a parziale soddisfacimento dell'intero credito risultante (...) sulla base della tabella riportata a tergo del buono postale fruttifero, con riserva di agire per l'intero pagamento del residuo ritenuto spettantegli»;

che, aggiunge il rimettente, avverso il concesso decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Poste Italiane S.p.A. eccependo la infondatezza della pretesa, in quanto il Ministero del tesoro, con decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), aveva previsto, ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, che il minore saggio degli interessi applicato ai buoni postali fruttiferi, la cui emissione era stata disposta con detto decreto ministeriale, fosse applicabile anche ai buoni già emessi, fra i quali era anche quello intestato al creditore opposto;

che, riferisce ancora il rimettente, l'opponente aggiungeva che, sebbene l'art. 173 del d.lgs. n. 156 del 1973 fosse stato abrogato con d.lgs. n. 284 del 1999, esso continuava a trovare applicazione, secondo l'espressa previsione contenuta nell'art. 7, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 284 del 1999, in relazione ai buoni postali già emessi sino alla data di entrata in vigore dei decreti di rideterminazione delle caratteristiche e condizioni dei buoni postali;

che il creditore opposto, sempre secondo quanto espone il rimettente, contestata la fondatezza della opposizione, ne chiedeva il rigetto, eccependo, in subordine, la incostituzionalità del predetto art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 e dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, quest'ultimo nella parte in cui consentiva, nonostante la disposta abrogazione, la perdurante applicazione ai rapporti già in essere dell'art. 173 citato;

che il Giudice di pace di Teano, ritenutane la non manifesta infondatezza, ha quindi sollevato questione di costituzionalità delle dette disposizioni, rilevando che, come diverse disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 già in passato erano state oggetto di pronunzie di incostituzionalità a causa della disparità di trattamento normativo riscontrabile tra i servizi resi in regime di bancoposta e quelli analoghi resi dagli istituti di credito, così si deve ora ritenere illegittimo l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973;

che, secondo il giudice rimettente, in particolare, la disparità di trattamento, significativa ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, emergerebbe raffrontando l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 con gli artt. 117 e 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

che il primo di tali articoli prevede che i contratti bancari siano redatti per iscritto, che siano in essi indicati gli interessi e le altre condizioni ed i prezzi praticati e che la possibilità di variare in senso sfavorevole per il cliente i saggi degli interessi o le altre condizioni o prezzi deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata, mentre il secondo prevede, a sua volta, che le variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente debbono essere comunicate al medesimo, il quale, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta della variazione, può recedere dal contratto senza penalità e con l'applicazione delle condizioni precedenti;

che, ad avviso del rimettente, poiché la disciplina contenuta nell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 non prevede, a differenza di quella applicabile agli istituti di credito, gli evidenziati limiti alla variazione delle condizioni contrattuali, emergerebbe la illegittimità costituzionale di tale norma, stante la ingiustificata ed irragionevole «disparità di trattamento in capo ai cittadini utenti di analoghi servizi resi dalle banche»;

che tale illegittimità, aggiunge il giudice *a quo*, residuerebbe anche successivamente alla emanazione del d.lgs. n. 284 del 1999, il quale, sebbene abbia disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nei capi V e VI del titolo I del libro III del d.P.R. n. 156 del 1973 (fra le quali è compreso l'art. 173), all'art. 7, comma 3, tuttavia prevede che «i rapporti già in essere (...) continuano ad essere regolati dalle norme anteriori», consentendo così il protrarsi della denunciata disparità di trattamento in danno della tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo, penalizzando, altresì, il risparmiatore di ieri rispetto a quello di oggi, ancorché entrambi siano fruitori dei medesimi servizi di risparmio postale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso, con riserva di meglio argomentare, nel senso della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*;

che, nell'imminenza della Camera di consiglio, l'interveniente Avvocatura dello Stato ha depositato memoria illustrativa insistendo nelle già rassegnate conclusioni;

che, in particolare, la difesa erariale, ribadita la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, rileva che il rimettente, pur avendo evocato a parametro anche gli artt. 43, 47 e 97 della Costituzione, ha motivato le censure esclusivamente con riferimento all'art. 3 della medesima;

che, riguardo al solo parametro effettivamente preso a riferimento, l'Avvocatura osserva come sia incongruo richiamare, quale *tertium comparationis*, il combinato disposto degli artt. 117 e 118 del testo unico in materia bancaria, dato che questo, al momento sia della emissione dei buoni postali *de quibus* che della adozione del decreto ministeriale con il quale è stato variato il saggio di redditività dei buoni già in circolazione, ancora non era stato emanato, né se ne può ipotizzare l'efficacia retroattiva, sia pure a soli fini di comparazione;

che, peraltro, rileva ancora la difesa erariale, la raccolta del risparmio organizzata dalla Cassa depositi e prestiti è sottoposta a disciplina diversificata rispetto a quella bancaria e che, comunque, le norme indicate come parametro di comparazione non prevedono la immutabilità dei tassi di interesse, ma la subordinano a determinate condizioni che, in realtà, non sono molto diverse da quelle previste, al medesimo fine, per i buoni postali fruttiferi;

che l'Avvocatura precisa, ancora, che il risparmiatore, il quale si fosse avveduto della variazione in peius del saggio degli interessi, avrebbe potuto immediatamente portare all'incasso i buoni, esercitando in tal modo il diritto di recesso dal rapporto con l'emittente e che, infine, stante la mancanza di una anagrafe dei titolari dei buoni postali, sarebbe stato materialmente impossibile per l'emittente raggiungere personalmente i titolari medesimi onde comunicare loro l'avvenuta variazione dei tassi.

Considerato che il Giudice di pace di Teano dubita, in relazione agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, nonché dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che il rimettente, in sostanza, censura l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, in quanto, a differenza delle previsioni contenute negli artt. 117 e 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riguardo ai consimili rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, prevede la possibilità che, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di apposito decreto ministe-

riale, sia unilateralmente diminuito il saggio degli interessi applicabile ai buoni postali fruttiferi già in possesso dei risparmiatori, nonché l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, il quale, pur abrogando l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, prevede che i rapporti già in essere continuino ad essere regolati dalle norme anteriori;

che il rimettente non ha assolutamente motivato in ordine alla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione da assumere nel giudizio *a quo*;

che la motivazione della rilevanza della questione tanto più sarebbe stata necessaria ove si consideri che nel giudizio *a quo* si controverte sulla effettiva debenza da parte di Poste Italiane S.p.A. di una somma di danaro (euro 1.000,00) il cui importo, secondo quanto riferito dal giudice rimettente, è inferiore non solo al controvalore del buono postale fruttifero calcolato sulla base del saggio degli interessi originariamente previsto (euro 2.525,45) ma anche a quello che risulterebbe dovuto applicando al predetto buono postale il saggio degli interessi diminuito in applicazione delle disposizioni legislative censurate (euro 2.377,83), sicché la definizione del giudizio *a quo* appare, *primo visu*, indipendente dalla definizione dell'incidente di costituzionalità sollevato dal rimettente;

che, pertanto, la questione, in assenza di motivazione sulla sua rilevanza, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, nonché dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione dal Giudice di pace di Teano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 50

Sentenza 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Ecceppita inammissibilità della questione per difetto di incidentalità - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quater e 15-quinquies.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Ecceppita inammissibilità della questione per asserita carenza di interesse al ricorso delle parti del giudizio *a quo* - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quater e 15-quinquies.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Ecceppita inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quater e 15-quinquies.

Oggetto del giudizio incidentale - Norme della Provincia di Bolzano non «adeguate» ai nuovi principi posti dalla legislazione statale (art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) - Sottoponibilità a giudizio incidentale in ipotesi di mancata impugnazione in via principale da parte dello Stato - Insussistenza di preclusioni al riguardo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Asserita implicita «negazione» del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto esclusivo - Asserita illegittima «omissione» di ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale con rapporto esclusivo - Omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quater e 15-quinquies.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Delimitazione del *thema decidendum* - Divieto di esercizio di attività libero-professionale extramuraria - Riconducibilità dell'oggetto della censura all'ambito materiale «tutela della salute».

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 9, numero 10); d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Divieto di esercizio di attività libero-professionale extramuraria - Incompatibilità della disciplina censurata con il diritto di opzione - Conseguente contrasto con il principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale nella materia «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, art. 14, comma 1, lettera *i*), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 5; d.l. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-*septies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), promosso con ordinanza del 5 ottobre 2005 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Acuti Roberto ed altri e la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano, delle Aziende sanitarie di Bolzano, Brunico, Merano e Bressanone e di Tagnin Mario ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Paolo Rosa e Federico Sorrentino per Tagnin Mario ed altri, Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Enrico Bertorelle per l'Azienda Sanitaria di Bolzano e Giampaolo Parodi per le Aziende sanitarie di Bolzano, Brunico, Merano e Bressanone.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 5 ottobre 2005, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bolzano ha promosso giudizio di legittimità costituzionale in relazione all' art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), per contrasto con gli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige»).

Il rimettente premette che, con ricorso depositato nel giugno 2004, 450 dirigenti sanitari dipendenti delle aziende sanitarie di Bolzano, Bressanone, Brunico, e Merano, hanno chiesto: *a*) l'accertamento di una serie di loro

diritti relativi al mancato adeguamento della legislazione provinciale alla normativa nazionale in tema di modalità di esercizio della loro professione (diritto di optare per l'esercizio della libera professione *intra moenia* o *extra moenia*; corresponsione dell'indennità di esclusività, a far tempo dal 1° gennaio 2000; accertamento del proprio diritto all'esercizio della libera professione *intra moenia* nel rispetto della normativa nazionale e disapplicazione di parte dell'art. 52 del Contratto collettivo provinciale di lavoro); *b*) la condanna delle aziende datrici di lavoro, in solido con la Provincia autonoma di Bolzano, al risarcimento del danno cagionato dalla preclusione dell'esercizio di attività libero professionale *intra moenia* dal 1° gennaio 2000.

Preliminarmente, il Tribunale, a fronte dell'eccezione sollevata dai convenuti, afferma che «sembra sussistere» l'interesse ad agire dei ricorrenti, «quanto meno per i trentuno» che hanno depositato, in corso di causa, dichiarazione di esercizio del diritto di opzione per il rapporto.

Nel merito, il rimettente ricorda che l'art. 2-*septies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), ha soppresso il principio della irreversibilità del rapporto di lavoro esclusivo previsto per i dirigenti sanitari dalla precedente disciplina, riconoscendo loro la facoltà di optare, con richiesta da presentare entro il 30 novembre di ogni anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, l'applicazione di queste disposizioni di legge sarebbe impedita dalla norma impugnata, secondo la quale «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Tale disposizione negherebbe non solo il diritto di opzione per l'attività libero-professionale extramuraria, ma anche, implicitamente, il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, quale previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché il compenso per la mancata opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo nel regime introdotto dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004.

Secondo il Tribunale, la Provincia di Bolzano non avrebbe adeguato la propria legislazione ai principi ed alle norme poste dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 e dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale fissa a tale fine il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legislazione statale nella *Gazzetta Ufficiale*. Conseguentemente, la legislazione provinciale non adeguata sarebbe «susceptibile di essere caducata per sopravvenuta illegittimità costituzionale anche a seguito di incidente di costituzionalità», secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 63 del 2000.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti rispetto alle domande di accertamento proposte dai ricorrenti, dal momento che la disposizione precluderebbe loro sia l'accertamento del diritto di optare per l'esercizio della professione extramuraria, sia l'accertamento del diritto, per coloro che siano assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, alla corresponsione, anche per il passato, del trattamento economico aggiuntivo previsto dal d.lgs. n. 229 del 1999. Le questioni sarebbero rilevanti anche in relazione alle domande di accertamento del diritto all'esercizio della libera professione *intra moenia* e di accertamento della nullità delle disposizioni del contratto collettivo provinciale in contrasto con la disciplina statale.

Il Tribunale ritiene le questioni non manifestamente infondate «sotto il profilo della violazione dei principi desumibili dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» quali dovrebbero considerarsi, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gli artt. 15 e seguenti del medesimo decreto. Le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche sotto il profilo della violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, inerendo la disposizione in questione alla materia «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» di cui all'art. 9, numero 10, dello statuto speciale (quest'ultima competenza sarebbe stata condivisa anche da questa Corte nella sentenza n. 373 del 1995, nonché nella sentenza n. 63 del 2000).

Il Tribunale, inoltre, sostiene che, anche dopo l'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia di Bolzano continuerebbero ad applicarsi le norme statutarie, non prevedendo l'art. 117 Cost. forme di autonomia più ampie.

In conclusione, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 14 della legge prov. n. 16 del 1995, escludendo espressamente ogni forma di attività libero-professionale extramuraria e omettendo di prevedere il diritto all'attribuzione di un compenso per l'esclusività del rapporto di lavoro e di regolamentare specificamente l'attività libero-professionale nell'ambito di tale rapporto, contrasterebbe con il principio del diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo stabilito, in favore dei dirigenti sanitari, dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004; con il principio del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo affermato dall'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992; con il principio del diritto all'indennità di esclusività riba-

dito dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004; infine, con «i principi relativi alle tipologie dell'attività professionale e all'equilibrio tra quest'ultima e l'attività istituzionale» desumibili dall'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992.

2. — È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate per l'irrelevanza delle medesime nel giudizio *a quo*, difettando l'interesse ad agire dei ricorrenti; costoro, infatti, non avendo mai presentato alcuna opzione per l'esercizio della libera professione *extra moenia*, avrebbero agito in giudizio solo per ottenere il riconoscimento astratto del diritto di opzione e dunque la loro azione sarebbe volta solo a contestare, in via principale, la disposizione legislativa provinciale.

Anche la questione concernente il riconoscimento dell'indennità sarebbe inammissibile, dal momento che la disposizione censurata sarebbe del tutto estranea al trattamento economico del personale, la cui disciplina sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva provinciale. Altrettanto dovrebbe ritenersi poi per i limiti all'esercizio dell'attività professionale intramuraria.

Quanto al merito, la difesa provinciale osserva che, in base allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano è titolare di una competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1), nonché di una competenza concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 9, numero 10). L'art. 4, numero 7, del medesimo statuto attribuisce poi alla Regione Trentino-Alto Adige la competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri».

In base all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e di sanità), novellato dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, la competenza primaria della Regione Trentino-Alto Adige sarebbe stata suddivisa in sede regionale in modo che alla Regione spetti la potestà legislativa di disciplinare il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre alle due Province autonome spetti la potestà legislativa ed amministrativa in ordine al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'unica limitazione secondo la quale la Provincia deve garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

Pertanto, nella competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano rientrerebbe tutta la materia relativa al personale degli enti sanitari ed ospedalieri. A tale riparto di competenze nessuna modifica avrebbe apportato la riforma del titolo V della Costituzione, non prevedendo essa forme di autonomia più ampie.

Dal momento che sarebbe certo che l'esercizio della libera professione da parte dei dirigenti sanitari non riguarda la «tutela della salute», ma «l'organizzazione degli enti ospedalieri», si opererebbe all'interno delle «attribuzioni primarie della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Peraltro, la difesa provinciale afferma anche che, poiché l'ASL costituisce «ente strumentale» della Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina dell'ordinamento del personale sanitario di tali enti spetterebbe in via esclusiva alla Provincia nell'ambito dei suoi poteri in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».

La difesa rileva inoltre che il decreto-legge n. 81 del 2004 non avrebbe previsto un obbligo di adeguamento da parte della Regione e delle Province autonome, né esso potrebbe derivare dal carattere di norma fondamentale delle leggi di grande riforma economico-sociale, dal momento che l'art. 2-*septies* non presenterebbe tale natura.

Anche laddove si volesse qualificare la competenza legislativa in questione come concorrente, la difesa della Provincia autonoma esclude che le disposizioni dall'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992 possano qualificarsi come principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore provinciale, trattandosi di disposizioni autoapplicative e di carattere temporaneo.

A seguito della modifiche introdotte dal decreto-legge n. 81 del 2004, l'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992 — ad avviso della Provincia autonoma — porrebbe ancora la regola della esclusività del rapporto, mentre la facoltà di opzione costituirebbe un'eccezione ad essa.

Per quanto concerne l'indennità di esclusività, l'art. 15-*quater* rimetterebbe alla contrattazione collettiva la previsione di un «trattamento economico aggiuntivo». Nell'ambito della contrattazione della Provincia autonoma di Bolzano, le parti avrebbero concordato il trattamento economico aggiuntivo spettante alla dirigenza medica con rapporto di lavoro esclusivo, ancorché tale trattamento non sia qualificato espressamente come indennità di esclusività; di talché, il trattamento economico complessivo spettante ai dirigenti medici operanti nella Provincia di Bolzano sarebbe di gran lunga più elevato rispetto al trattamento riservato alla dirigenza medica dalle altre Regioni e dalla Provincia di Trento.

3. — Sono intervenuti in giudizio alcuni ricorrenti nel giudizio *a quo*, sia in proprio che in qualità di membri del direttivo ANAAO Assomed/Vlk di Bolzano.

Essi sostengono, innanzitutto, la rilevanza delle questioni sollevate dal rimettente, dal momento che le pretese azionate nel giudizio *a quo* non potrebbero essere soddisfatte senza la declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata.

Nel merito, la difesa dei ricorrenti sostiene che la norma censurata rientrerebbe nella potestà legislativa concorrente della Provincia in materia di «funzionamento e gestione delle istituzioni sanitarie» (art. 9, numero 10, dello statuto), mentre erronea sarebbe l'equiparazione tra personale degli uffici provinciali e dirigenti sanitari sostenuta dalla Provincia di Bolzano al fine di ricondurre la materia alla potestà primaria della Provincia stessa *ex art.* 8, numero 1, dello statuto, giacché la posizione dei dirigenti sanitari troverebbe una propria autonomia disciplinata nella legge prov. 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale). Da tale carattere discenderebbe l'obbligo, per il legislatore provinciale, di rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, ribadito anche dall'art. 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il quale prevede che «le province autonome di Trento e Bolzano adeguino la propria legislazione, nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai principi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della medesima legge».

Su tale quadro non avrebbe inciso la legge cost. n. 3 del 2001.

Dalla legislazione statale sarebbero desumibili taluni principi fondamentali, fra i quali si collocherebbe il diritto di opzione tra la libera professione all'interno o all'esterno della struttura sanitaria. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla riforma del 2004, che riconoscerebbe la possibilità di esercitare il diritto di opzione almeno una volta l'anno, eliminando il «*favor* per l'esclusività che connotava la previgente disciplina». L'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, inoltre, riconoscerebbe alle Regioni la possibilità di intervenire in materia di opzione solo per dettarne una disciplina più favorevole e non per escluderne la sussistenza.

Quanto al trattamento economico, dall'art. 15-*quater*, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 si desumerebbe il principio che impone la corresponsione di una indennità di esclusività per coloro che optano per il rapporto esclusivo.

La legislazione statale porrebbe inoltre principi fondamentali concernenti la concreta disciplina dell'attività libero-professionale *intra moenia*.

Le disposizioni statali richiamate sarebbero altresì qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto norme di riforma «corrispondenti a scelte di "incisiva innovatività" in un settore (quello sanitario) qualificante la vita sociale del Paese».

4. — Sono intervenute in giudizio anche le Aziende sanitarie di Bolzano, di Merano, di Bressanone e di Brunico, le quali hanno depositato memorie di contenuto sostanzialmente identico.

Viene anzitutto eccepita l'inammissibilità delle questioni prospettate dal Tribunale di Bolzano, in primo luogo in ragione della loro irrilevanza nell'ambito del giudizio *a quo*, stante l'«evidente carenza di un interesse ad agire concreto ed attuale al momento del ricorso» in capo ai ricorrenti. Nessuno di essi, infatti, avrebbe mai presentato all'Azienda sanitaria di appartenenza un'opzione per l'attività extramuraria, né avrebbe indicato atti concreti da cui si possa ritenere che l'amministrazione abbia contestato il diritto da essi vantato. Irrilevanti sarebbero le dichiarazioni di esercizio del diritto di opzione depositate in corso di causa da taluni ricorrenti, dovendo le condizioni dell'azione sussistere al momento della proposizione dell'azione.

Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe determinata dal difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza delle questioni, non spiegando il giudice la ragione per cui ritiene che il vizio del difetto di interesse sia sanato da un comportamento successivo al ricorso. Inoltre, insufficiente sarebbe in ogni caso la descrizione della fattispecie concreta, posto che l'ordinanza di rimessione considera indistintamente la posizione dei 450 ricorrenti del giudizio *a quo*, senza specificare quando essi siano stati assunti in servizio, né se abbiano rivolto istanze all'amministrazione di appartenenza.

Le questioni sarebbero, ancora, inammissibili per *factio litis*, stante il carattere ipotetico e teorico della domanda di accertamento proposta.

Inammissibile sarebbe poi, più specificamente, la questione relativa alla mancata previsione dell'indennità di esclusività, dal momento che la disposizione denunciata non atterrebbe al trattamento economico della dirigenza sanitaria.

La questione sarebbe inammissibile sotto il profilo dell'asserito contrasto con i principi della legislazione statale in tema di attività libero professionale intramuraria, dal momento che la relativa disciplina è contenuta nel CCPL che non può essere censurato avanti alla Corte ed in quanto non sarebbe indicato il contenuto precettivo dei principi asseritamente violati.

Infine, una ulteriore causa di inammissibilità viene ravvisata nella omessa motivazione sulla rilevanza della suddetta questione, non potendosi ritenere sufficienti le affermazioni al riguardo contenute nell'ordinanza di rimessione.

Nel merito, tutte le questioni sarebbero infondate.

Ad avviso delle Aziende sanitarie, la materia cui attiene la disposizione censurata andrebbe individuata in quella concernente lo «stato giuridico ed economico del personale sanitario» che l'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 attribuirebbe alla competenza primaria delle Province autonome prevedendo, al comma 3, che essa è esercitata nei limiti posti dallo statuto. In tal modo, la norma rinvierebbe implicitamente all'art. 8, numero 1, dello statuto, che attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», «essendo le Aziende sanitarie “enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano per il conseguimento di fini istituzionali” (art. 5, comma 1, legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)».

Sarebbe pertanto preclusa alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali, ma anche a voler ritenere che la disciplina in questione acceda alla competenza concorrente delle Province, la disciplina statale evocata non vincolerebbe il legislatore provinciale, non contenendo principi fondamentali né norme fondamentali. Tale non sarebbe la previsione di cui all'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, trattandosi di disposizione autoapplicativa o di dettaglio, non idonea, secondo la giurisprudenza costituzionale, a costituire principio fondamentale. In ogni caso, se mai un tale principio volesse individuarsi, questo, prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 81 del 2004, sarebbe stato costituito dalla esclusività del rapporto dei dirigenti medici.

Per quanto concerne l'indennità di esclusività, l'art. 14 della legge prov. n. 16 del 1995 non contrasterebbe con l'art. 15-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale rinvia ai contratti collettivi la definizione di un «trattamento economico aggiuntivo». La disposizione censurata, infatti, non atterrebbe alla materia del trattamento economico della dirigenza sanitaria né inciderebbe sull'indennità di esclusività. In ogni caso, secondo la difesa delle Aziende sanitarie intervenute, la contrattazione provinciale prevederebbe un trattamento economico aggiuntivo «più che adeguato sul piano quantitativo».

Del pari non assurgerebbero a norme fondamentali le disposizioni in tema di attività libero-professionale intramuraria, la necessaria previsione di tempi e spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nell'ambito delle strutture sanitarie, né l'articolazione dei tempi e delle modalità organizzative.

5. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria nella quale ribadisce le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano, già prospettate nel precedente atto di intervento.

Quanto al merito, oltre a ribadire le difese già svolte, la difesa provinciale aggiunge il richiamo alla sentenza n. 181 del 2006, con la quale questa Corte ha affermato che la materia cui ricondurre il decreto-legge n. 81 del 2004 sarebbe quella della tutela della salute. Tale pronuncia non riguarderebbe le Province autonome, dal momento che esse, in base allo statuto ed alle relative norme di attuazione, avrebbero competenza primaria in materia di «organizzazione degli enti ospedalieri».

In ogni caso, la Provincia di Bolzano sarebbe dotata, ai sensi dell'art. 8, numero 1, dello statuto, di competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», in forza della quale i dipendenti del servizio sanitario provinciale sarebbero «disciplinati e regolati, ma anche interamente pagati» dalla Provincia.

La difesa provinciale, inoltre, ribadisce che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 81 del 2004 non potrebbero costituire principio fondamentale della legislazione statale ovvero norma fondamentale delle riforme economico-sociali, dal momento che esse sarebbero contenute in un decreto-legge varato in un momento di straordinaria necessità ed urgenza. Tale carattere, inoltre, sarebbe stato escluso dalla stessa sentenza n. 181 del 2006, ove questa Corte avrebbe affermato che il risultato delle modifiche apportate dal citato decreto al d.lgs. n. 502 del 1992 non consiste nella enunciazione di un «nuovo» principio fondamentale.

6. — Anche le Aziende sanitarie di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano hanno depositato una memoria nella quale ribadiscono le difese già svolte nei propri atti di intervento.

In punto di inammissibilità delle questioni prospettate, esse osservano come la presentazione, nelle more del giudizio, delle dichiarazioni di opzione da parte di taluni dei dirigenti medici ricorrenti, integrerebbe un comportamento extraprocessuale del tutto influente ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

La difesa delle ASL aggiunge, inoltre, che la questione prospettata dal Tribunale rimettente dovrebbe essere circoscritta al parametro costituito dal decreto-legge n. 81 del 2004 — «dal momento che l'ordinanza non solleva espressamente alcuna questione in riferimento all'art. 15-*quater*, d.lgs. n. 502 del 1992 nel testo introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999»; in ogni caso, la questione dovrebbe essere limitata, *ratione temporis*, al periodo successivo alla scadenza del semestre entro il quale, ai sensi del d.lgs. n. 266 del 1992, le Province autonome devono adeguare la propria legislazione alla nuova normativa statale.

Quanto alla censura concernente la mancata previsione dell'indennità di esclusività, viene eccepito, quale ulteriore motivo di inammissibilità, l'omissione del doveroso tentativo di fornire della norma censurata un'interpretazione conforme a Costituzione, tentativo che avrebbe portato a ritenere la disposizione non attinente al trattamento economico e dunque di per sé non ostativa al riconoscimento di un'indennità aggiuntiva in favore dei sanitari che optino per il rapporto esclusivo.

In realtà, ad avviso delle ASL, la questione sollevata si risolverebbe in una «forma surrettizia e inammissibile di impugnazione» avanti alla Corte del contratto collettivo provinciale di lavoro, al quale l'art. 5 della legge provinciale n. 16 del 1995 rimette la disciplina del trattamento economico.

Nel merito, la difesa delle aziende sanitarie ribadisce la manifesta infondatezza della questione concernente il mancato riconoscimento del diritto di opzione da parte dell'art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge provinciale n. 16 del 1995, dal momento che, almeno fino al decreto-legge n. 81 del 2004, il principio fondamentale desumibile dalla legislazione statale era quello della esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, mentre, successivamente a tale periodo, dovrebbe riconoscersi la competenza del legislatore regionale e provinciale a derogare alla nuova disciplina statale di dettaglio sulla facoltà di opzione, come riconosciuto anche da questa Corte con la sentenza n. 328 del 2006.

Manifestamente infondata sarebbe altresì la questione prospettata in relazione alla mancata previsione del trattamento economico aggiuntivo, dal momento che l'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992 che lo prevede, si rivolgerebbe non già al legislatore provinciale, bensì alla contrattazione collettiva. In ogni caso, la disposizione provinciale censurata, non disciplinando l'indennità di esclusività, non contrasterebbe con alcuna previsione statale. Analoghe considerazioni sono svolte in relazione all'asserito contrasto della disposizione provinciale censurata con i principi relativi alle tipologie di attività professionale ed all'equilibrio tra questa e le attività istituzionali.

7. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio *a quo* costituitisi nel presente giudizio replicano alle argomentazioni svolte dalla Provincia di Bolzano e dalle ASL intervenute nel giudizio.

I ricorrenti osservano innanzitutto come l'eccezione concernente la carenza di interesse a ricorrere sarebbe inammissibile nel giudizio di costituzionalità, essendo sufficiente che il giudice *a quo* motivi in ordine ad essa. In ogni caso, essa sarebbe infondata, dal momento che dal verbale di mancata conciliazione del giudizio *a quo* risulterebbe evidente come i dirigenti medici abbiano richiesto di essere autorizzati ad esercitare il diritto di opzione allo svolgimento di attività libero-professionale *intra* o *extra moenia*, ma le amministrazioni di appartenenza abbiano rifiutato tale richiesta sostenendo che essa non fosse consentita dalla legislazione provinciale.

Nessuna contraddizione vi sarebbe, poi, tra la richiesta del riconoscimento del diritto di opzione e quella dell'indennità di esclusività, dal momento che questa riguarderebbe il periodo in cui tutti dirigenti non hanno potuto esercitare l'opzione a far data dal 1° gennaio 2000, ed inoltre coloro che, in futuro, volessero optare per il rapporto esclusivo.

Quanto all'eccepito difetto di descrizione della fattispecie concreta, le parti private rilevano che la questione è prospettata in relazione alla nuova disciplina del diritto di opzione introdotta dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, il quale non distinguerebbe il regime dei dirigenti sanitari in relazione alla data di assunzione (prima o dopo il 31 dicembre 1998, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 229 del 1999), ma riconoscerebbe a tutti, indistintamente, la facoltà di scelta. Pertanto, irrilevante sarebbe la specificazione della data di assunzione di ciascuno dei ricorrenti.

Infondato sarebbe, altresì, l'eccepito difetto di pregiudizialità della questione, dal momento che la legge provinciale impedirebbe alle ASL di riconoscere il diritto di opzione e non consentirebbe — non prevedendolo — di corrispondere l'indennità aggiuntiva per il rapporto di lavoro esclusivo, così impedendo l'accoglimento delle domande avanzate nel giudizio *a quo*.

Per quanto attiene alla mancata previsione dell'indennità di esclusività, la difesa delle parti private rileva come, benché la disposizione provinciale nulla preveda al riguardo, essa sia stata invocata dalle ASL nel giudizio *a quo* per negarne il riconoscimento ai ricorrenti. Inoltre osserva come sia la stessa legge statale (l'art. 15-*quater*, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, come sostituiti dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004) a prevedere espressamente l'attribuzione dell'indennità in contestazione, riservandone al contratto collettivo solo la quantificazione. D'altra parte tale indennità sarebbe inscindibilmente connessa con l'esclusività del rapporto che la norma censurata impone.

Quanto poi alle eccezioni relative alla censura concernente il contrasto con i principi della legislazione statale in tema di attività libero-professionale intramuraria, i ricorrenti sostengono che essa non avrebbe ad oggetto la disciplina del contratto collettivo provinciale, bensì l'art. 14 della legge provinciale n. 16 del 1995, il quale non si preoccuperebbe di porre i dirigenti sanitari nella concreta possibilità di esercitare attività libero-professionale *intra moenia*, come invece previsto dall'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992.

In relazione al merito delle censure, si ribadisce che le disposizioni statali evocate a parametro interposto costituirebbero norme fondamentali delle riforme economico-sociali e come tali si imporrebbero al rispetto del legislatore provinciale, a prescindere dal carattere primario o secondario della sua competenza.

In ogni caso, la disciplina del diritto di opzione dovrebbe ricondursi alla materia della tutela della salute, secondo quanto affermato nella sentenza n. 181 del 2006 da questa Corte, la quale avrebbe altresì riconosciuto che, per effetto della nuova disciplina statale, il sistema si fonda sulla reversibilità della scelta tanto se effettuata in favore del rapporto esclusivo, quanto di quello non esclusivo. Il riconoscimento di tale diritto, contenuto nell'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, costituirebbe principio fondamentale con il quale contrasterebbe la disposizione provinciale censurata.

Con riguardo al trattamento economico dei dirigenti sanitari della Provincia di Bolzano, la difesa delle parti private, in punto di fatto, sostiene che esso, per effetto del mancato riconoscimento dell'indennità di esclusività e per il divieto dell'esercizio della professione extramuraria, sarebbe sensibilmente inferiore a quello dei colleghi di Trento. Inoltre, osserva che la disposizione provinciale censurata contrasterebbe con la legislazione statale, la quale prevede tale indennità collegandola all'opzione per il rapporto esclusivo sia al fine di incentivare tale scelta, sia per compensare la rinuncia all'esercizio di attività professionale esterna.

Infine, la mancata previsione, da parte dell'art. 14 della legge prov. n. 16 del 1995, di tempi e spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria contrasterebbe con il principio sancito dall'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992 e impedirebbe al giudice *a quo* di accertare la nullità delle clausole del CCPL al quale spetta di disciplinare le modalità di esercizio della suddetta attività.

Considerato in diritto

1. — Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bolzano ha promosso giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), per contrasto con gli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige»).

Il rimettente ritiene che la disposizione censurata, nella parte in cui esplicitamente esclude per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero-professionale extramuraria e, implicitamente, nega il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, nonché omette ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale nell'ambito di tale rapporto, violerebbe i «principi desumibili dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» — qualificabili peraltro anche come principi fondamentali della legislazione statale nella materia «igiene e sanità» attribuita alla competenza concorrente della Provincia autonoma — principi desumibili specificamente dagli artt. 15 e seguenti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

In particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge provinciale n. 16 del 1995 contrasterebbe con il principio del diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo, stabilito in favore dei dirigenti sanitari dall'art. 2-*septies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, come convertito nella legge 26 maggio 2004, n. 138; con il principio del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo affermato dall'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Violerebbe, inoltre, il principio del diritto all'indennità di esclusività ribadito dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, nonché «i principi relativi alle tipologie dell'attività professionale e all'equilibrio tra quest'ultima e l'attività istituzionale» desumibili dall'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992.

Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata sarebbe divenuta costituzionalmente illegittima poiché la Provincia autonoma di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di una disposizione legislativa statale costituente limite dei poteri legislativi regionali — termine prescritto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) — non avrebbe adeguato la propria legislazione alla sopravvenuta disciplina legislativa dello Stato.

Tale obbligo di adeguamento, secondo il Tribunale di Bolzano, si sarebbe reso necessario in quanto si opererebbe nella materia «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» di cui all'art. 9, numero 10, dello statuto speciale, e l'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004 esprimerebbe una norma fondamentale di riforma economico-sociale o comunque un principio fondamentale nella suddetta materia.

2. — In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle Aziende sanitarie di Bolzano, di Merano, di Bressanone e di Brunico.

2.1. — Innanzitutto, viene eccepito il difetto di rilevanza delle questioni, ovvero, il difetto di motivazione sulla rilevanza conseguente alla asserita carenza di interesse al ricorso delle parti attrici nell'ambito del giudizio *a quo*, il quale sarebbe, pertanto, radicalmente inammissibile. Tale carenza di interesse deriverebbe dal fatto che nessuno dei ricorrenti nel giudizio *a quo* avrebbe mai formulato all'ASL di appartenenza istanza per lo svolgimento della libera professione *extra moenia* e pertanto non vi sarebbe mai stato alcun provvedimento negativo del diritto di cui si chiede l'accertamento in giudizio.

Connesso a tale profilo, sarebbe l'eccepito difetto di incidentalità della questione sollevata dal rimettente, in quanto la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004 costituirebbe in realtà l'unico *petitum* del giudizio pendente avanti al Tribunale.

Tali eccezioni devono essere respinte, anzitutto perché i plurimi oggetti costituenti il *petitum* nel giudizio *a quo* (accertamento del diritto all'opzione quanto all'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria ovvero intramuraria; accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di esclusiva per il lasso di tempo successivo al 1° gennaio 2000; accertamento del diritto ad esercitare l'attività libero professionale intramuraria secondo la disciplina nazionale; disapplicazione del CCPL dell'8 aprile 2003 che contempla l'autorizzazione del direttore generale dell'ASL per la parte in cui consente l'attività intramuraria in alternativa alle tre ore di plus orario; condanna delle parti convenute al risarcimento del danno cagionato dalla preclusione dell'esercizio di attività libero professionale intramuraria dal 1° gennaio 2000) non coincidono con la (e non si esauriscono nella) richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, quanto meno sul versante dei diversi profili economici connessi all'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari o inerenti al loro stato giuridico.

Pertanto, deve ritenersi senz'altro sussistente il carattere «incidentale» della questione sollevata, dal momento che l'eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte costituirebbe condizione necessaria per realizzare la tutela delle situazioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti nel giudizio *a quo* in ordine al riconoscimento del diritto di opzione ed al relativo trattamento economico.

Inoltre, quanto al profilo della rilevanza della questione, questa Corte ha in più occasioni affermato che «sia il riscontro dell'interesse ad agire che la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell'incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile» (così sentenza n. 173 del 1994, analogamente si veda la sentenza n. 62 del 1992). Nel caso in esame il Tribunale di Bolzano ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza dell'eccezione d'incostituzionalità ed ha rigettato le eccezioni di carenza di interesse sollevate dalle parti convenute — dando anche atto che alcuni ricorrenti avevano presentato l'istanza di opzione, manifestando così, in modo concreto ed attuale, il loro interesse al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio — con una motivazione non implausibile.

2.2. — Anche l'eccezione di inammissibilità della questione fondata sulla carente descrizione della fattispecie, sotto il profilo della mancata indicazione della data di assunzione in servizio dei numerosi ricorrenti nel giudizio *a quo*, deve essere rigettata.

L'indicazione di tale data, infatti, assumeva valore determinante nella disciplina dettata dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, che introdusse nel testo del d.lgs. n. 502 del 1992 gli artt. 15-*bis* e seguenti, in tema di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario. Tra questi, in particolare, l'art. 15-*quater*, disponeva che «i dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto [...] abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo». Il successivo comma 2 disponeva che, «salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo».

Peraltro, il giudice rimettente formula le proprie censure con specifico riguardo alla disciplina del diritto di opzione introdotta dal decreto-legge n. 81 del 2004, che ha riconosciuto tale diritto a tutti i dirigenti sanitari e non più limitatamente (come era nella disciplina di cui al d.lgs. n. 229 del 1999) ai soli medici assunti prima del 31 dicembre 1998.

Conseguentemente, l'indicazione della data di assunzione dei ricorrenti nel giudizio *a quo* appare irrilevante ai fini delle questioni prospettate.

2.3. — Le difese della Provincia autonoma di Bolzano e delle ASL intervenute in giudizio hanno eccepito anche l'inammissibilità degli specifici profili di censura prospettati dal giudice rimettente in relazione sia alla asserita implicita «negazione» — che sarebbe contenuta nella disposizione legislativa sottoposta al sindacato di questa Corte — del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, sia alla asserita illegittima «omissione» — nella medesima disposizione — di ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta nell'ambito di tale rapporto. Per questi profili, secondo il rimettente, l'illegittimità costituzionale discenderebbe dall'asserito mancato recepimento da parte della legislazione provinciale delle disposizioni di cui all'art. 15-*quater*, comma 5, e all'art. 15-*quinquies*, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, quale modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, aventi ad oggetto il trattamento economico aggiuntivo e i principi relativi alle tipologie dell'attività professionale dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, nonché all'equilibrio tra quest'ultima e l'attività istituzionale, principi desumibili dall'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 502 del 1992.

Tali questioni sono inammissibili.

In effetti lo stesso giudice rimettente riconosce che la disposizione censurata non nega espressamente quanto disposto nel d.lgs. n. 229 del 1999, ma sostiene che questa disposizione negherebbe «implicitamente, omettendone ogni regolamentazione o accenno», lo speciale diritto al trattamento economico per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo e l'equilibrio fra le tipologie delle loro attività professionali che sono previsti dalla legislazione statale. Peraltro, non solo l'oggetto della disposizione legislativa provinciale oggetto di censura appare testualmente limitato alla sola prescrizione obbligatoria dell'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, ma la disciplina degli specifici oggetti di cui si lamenta la mancata garanzia è affidata dallo stesso legislatore statale (quanto meno prevalentemente) alla contrattazione collettiva. Ciò avrebbe reso necessario, quantomeno, che il Tribunale rimettente si facesse carico — come questa Corte ha più volte sottolineato nella sua giurisprudenza — della praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo preso in considerazione, in particolare dando adeguato conto nell'ordinanza di rimessione di aver operato, con esito negativo, il tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

3. — Il tema del giudizio su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi risulta pertanto limitato alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995 (quale introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9), nella parte in cui, escludendo esplicitamente per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero-professionale extramuraria, si porrebbe in contrasto con il principio del diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo, stabilito dall'art. 2-*septies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, come convertito nella legge 26 maggio 2004, n. 138, in favore dei dirigenti sanitari.

Tale questione, occorre chiarire, è motivata dal giudice rimettente sull'asserito mancato adeguamento della legislazione provinciale — entro il termine massimo di sei mesi prescritto dal primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 — ai «principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato», quali sarebbero espressi dal citato art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale ha riconosciuto ai dirigenti sanitari la possibilità di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Al tempo stesso non vi è dubbio, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (si vedano le sentenze n. 63 del 2000, n. 147 del 1999 e n. 80 del 1996), che la eventuale incostituzionalità sopravvenuta possa essere sollevata in via incidentale, malgrado la mancata impugnativa da parte del Governo dopo il passaggio dei sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme legislative statali, secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

4. — Per affrontare il merito della questione, è necessario anzitutto individuare l'ambito materiale entro il quale si colloca la disposizione censurata.

La recente sentenza di questa Corte n. 181 del 2006, relativa ad una questione di costituzionalità insorta in riferimento al nuovo Titolo V della Costituzione fra Regioni ad autonomia ordinaria e Stato, ha preso in esame proprio l'istituto della esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario previsto dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, giungendo alla conclusione che tale disciplina si colloca nella materia della «tutela della salute», di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

La Corte, infatti, pur riconoscendo che questo istituto incide contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della organizzazione di enti non «statali e non nazionali»), è giunta a questa conclusione utilizzando il criterio — cui ha più volte fatto ricorso in riferimento ad altre ipotesi nelle quali si era ravvisata una «concorrenza di competenze» — che tende a valorizzare «l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre»: deve, infatti, ritenersi che l'ambito materiale prevalente sia quello della «tutela della salute», dal momento che «rileva in tale prospettiva la stretta inerenza che tutte le norme *de quibus* presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale».

D'altra parte, anche prima della modificazione dell'art. 117 Cost. ad opera della legge cost. n. 3 del 2001, questa Corte aveva ricondotto «la disciplina dell'attività libero-professionale così detta intramuraria» alla disciplina dello «stato giuridico dei dirigenti sanitari del servizio sanitario nazionale» e alla «disciplina della organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche» (sentenza n. 63 del 2000).

5. — Le medesime considerazioni, ove rapportate alle materie di competenza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali previste dallo statuto della Regione di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, portano ad individuare nella materia «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera», di cui all'art. 9, numero 10, dello statuto regionale, l'ambito della disciplina concernente il regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari escludendo, invece, la materia, di competenza della Regione, «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri» di cui all'art. 4, n. 7. Ciò tanto più dopo che l'art. 2 del d.lgs. 28 marzo 1975, n. 474, quale modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), ha specificato la competenza provinciale come relativa al funzionamento ed alla gestione «delle istituzioni ed enti sanitari», nonché allo «stato giuridico ed economico del personale addetto», mentre quella regionale è specificata come potere di disciplinare soltanto «il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari».

Non può, invece, essere accolta la prospettazione formulata dalle difese della Provincia autonoma e delle ASL, secondo la quale proprio l'art. 2 del d.lgs. n. 474 del 1975, non solo avrebbe integrato la competenza legislativa delle due Province autonome in materia sanitaria, ma avrebbe inteso «assimilare, quanto alla natura primaria della potestà legislativa, le competenze provinciali ivi contemplate alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige», intendendosi con ciò sostenere che le Province sarebbero titolari, sulla base di questa disposizione di attuazione, di una potestà legislativa di tipo esclusivo e non già concorrente, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, numero 7 dello statuto per la Regione in tema di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri». Questa pretesa innovativa configurazione dei poteri legislativi della Provincia potrebbe spiegare il motivo dell'affermazione (di per sé meramente assertiva), secondo la quale sarebbe «certo» che le modalità di esercizio della professione sanitaria attengono all'«organizzazione degli enti ospedalieri» e non alla «tutela della salute», volendosi con ciò far intendere che in questo particolare settore la Provincia utilizza appunto una potestà legislativa di tipo esclusivo.

Tale argomentazione urta anzitutto con la lettera dello stesso art. 2 del d.lgs. n. 474 del 1975, nel quale si parla espressamente di esercizio nei «limiti previsti dallo statuto» delle competenze provinciali in tema di «stato giuridico ed economico del personale» (mentre evidentemente ben altre espressioni avrebbero dovuto essere utilizzate ove si fosse inteso affermare quanto sostenuto dalle difese). Ma poi, soprattutto, nessuna norma di attua-

zione, pur notoriamente dotata di un potere interpretativo ed integrativo del dettato statutario (si vedano, fra le altre, le sentenze di questa Corte n. 51 del 2006, n. 249 del 2005 e n. 341 del 2001), potrebbe trasformare una competenza di tipo concorrente in una competenza di tipo esclusivo, così violando lo statuto regionale.

Inoltre, la perentoria affermazione della difesa della Provincia, secondo la quale «una potestà legislativa provinciale di tipo concorrente, o secondario, in tema di stato giuridico ed economico del personale sanitario della Provincia di Bolzano non appare configurabile», avrebbe quanto meno dovuto farsi carico del fatto che questa Corte ha più volte espressamente qualificato l'unica competenza legislativa della Provincia in materia sanitaria (quella appunto di cui all'art. 9, numero 10, dello Statuto regionale) come una competenza di tipo concorrente (cfr. sentenze n. 134 e n. 59 del 2006, n. 182 del 1997 e n. 373 del 1995).

Del pari priva di fondamento è l'altra argomentazione (oltre tutto contraddittoria rispetto quella appena ricordata) espressa dalle difese della Provincia e delle ASL, secondo la quale il personale sanitario in parola rientrerebbe in realtà nella più generale categoria del personale dei cosiddetti enti strumentali della Provincia, di modo che la sua disciplina sarebbe riconducibile alla materia di competenza esclusiva provinciale in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad esso addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale). Una tesi del genere urta, infatti, in modo del tutto evidente, con le caratteristiche fondamentali delle articolazioni locali del Servizio sanitario nazionale quale disciplinata dalla legislazione nazionale e che per questa parte vincola espressamente le stesse Regioni a statuto speciale e le Province autonome (si veda l'art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992 anche dopo la sentenza di questa Corte n. 354 del 1994).

Inoltre, una tesi del genere entrerebbe perfino in contrasto con l'esplicita previsione del citato art. 2 del d.lgs. 28 marzo 1975, n. 474, la quale si rivelerebbe del tutto inutile ove la competenza in tema di stato giuridico ed economico del personale sanitario fosse davvero riconducibile a quella in tema di ordinamento dei dipendenti provinciali.

6. — La accertata riconducibilità della disciplina legislativa oggetto di censura sia all'ambito materiale della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., che a quello dell'«igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» di cui allo statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige (e non anche alla competenza regionale primaria in tema di «ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri»), ambiti nei quali l'ente di autonomia è parimenti legittimato ad esercitare la potestà legislativa di tipo concorrente nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, rende privo di concreto rilievo che questa Corte si soffermi sulla correttezza della ricostruzione interpretativa operata dal giudice rimettente, secondo il quale, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi applicabile il parametro statutario in luogo dell'art. 117 Cost., in quanto tale ultima disposizione non prevederebbe «forme di autonomia più ampie» come richiesto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il giudice *a quo*, infatti, prospetta correttamente una questione di asserita violazione dei limiti imposti alla potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma, individuando con puntualità le disposizioni legislative statali dalle quali si ricaverrebbero i principi fondamentali che fungerebbero da parametro interposto. In questi termini, la questione può essere decisa anche indipendentemente da un giudizio definitivo circa la maggiore o minore estensione della «tutela della salute» rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria.

7. — Per comprendere la natura delle disposizioni legislative statali relative allo stato giuridico ed economico dei dirigenti sanitari che si assumono come vincolanti rispetto alla potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Bolzano, è necessario ripercorrere, seppur rapidamente, le fasi più recenti dell'evoluzione legislativa in tema di sistema sanitario pubblico.

Fino all'inizio degli anni '90 esisteva una precisa distinzione in due tipi del rapporto di servizio dei medici («tempo pieno» e «tempo definito»), sulla base di diversità di impegni, modalità ed orario di lavoro, nonché in relazione alla peculiare disciplina delle attività libero-professionali.

In questo quadro normativo ha innovato l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sancendo «con rigore il principio di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, avendolo ritenuto particolarmente valido al fine di soddisfare l'esigenza, costituzionalmente protetta, di restituire massima efficienza ed operatività alla rete sanitaria pubblica» (come si è espressa la sentenza n. 457 del 1993). Con questa disciplina il legislatore vietava ai medici a «tempo definito» prestazioni di lavoro in regime convenzionale o presso strutture convenzionate, ma in compenso liberalizzava del tutto l'esercizio dell'attività professionale sia extra che intramuraria e incentivava «la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal «tempo definito» al «tempo pieno», anche in soprannumero» (ancora sentenza n. 457 del 1993), con conseguente incremento di retribuzione.

La logica della aziendalizzazione del Servizio sanitario e della «privatizzazione» del rapporto di lavoro del personale dipendente, insita nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizza-

zione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), trova riscontro nei successivi decreti legislativi n. 502 del 1992 (come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993) e n. 29 del 1993, i quali fissavano il principio dell'unicità del ruolo dirigenziale del personale sanitario.

In questo nuovo assetto del Servizio sanitario nazionale, il legislatore, da un lato, ha adottato misure per estendere il divieto di svolgere attività extramuraria anche riguardo ad istituzioni e strutture private delle quali l'unità sanitaria locale si avvaleva per prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere (art. 8, commi 5 e 9, del d.lgs. 502 del 1992). Dall'altro lato, ha adottato misure per incentivare l'attività professionale intramuraria, che la Corte aveva già considerato elemento qualificante della riforma sanitaria, in quanto, tra l'altro, permette che «le aziende ospedaliere, dotate di piena autonomia finanziaria, possano effettivamente beneficiare di nuove entrate» (sentenza n. 355 del 1993).

I successivi interventi legislativi risultano caratterizzati dalla volontà di incentivare la scelta per l'attività intramuraria, pur senza alterare il modello complessivo della dirigenza sanitaria. In particolare, la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'art. 1, commi 5-17, ribadisce la distinzione tra libera professione interna ed esterna, ripristina l'opzione per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria che diviene incompatibile con quella esterna, fissa un termine triennale di operatività della opzione per l'attività extramuraria e dispone una riduzione dell'indennità per i medici a «tempo pieno» che svolgono attività professionale extramuraria (su quest'ultima previsione è intervenuta la sentenza n. 330 del 1999 di questa Corte).

È soprattutto con il d.lgs. n. 229 del 1999, modificativo di una serie di norme del d.lgs. n. 502 del 1992, che si è consolidato un quadro normativo specifico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari (cfr. sentenza n. 336 del 2001).

In particolare, l'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 introduce, nel testo del d.lgs. n. 502 del 1992, gli artt. 15-*bis* e seguenti. Tra questi, particolare rilievo assume l'art. 15-*quater*, in tema di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.

Il comma 4 del succitato articolo dispone che «il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo».

Lo stesso decreto del 1999 definisce, poi, le caratteristiche del rapporto esclusivo: esso «comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito» (art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992). Esso, inoltre, rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dell'equilibrio fra attività istituzionale e attività libero-professionale *intra moenia* individuando i principi cui deve attenersi.

Nel quadro di questa riforma, la scelta dell'esclusività era corredata dalla previsione di alcune misure, economiche e strutturali, di vantaggio rispetto alla diversa opzione: la previsione di una gratifica economica, la cui quantificazione è rimessa alla contrattazione collettiva; la possibilità di svolgere la libera professione intramuraria; la qualificazione del rapporto esclusivo come presupposto per l'accesso alla direzione di strutture sanitarie.

Come ha osservato questa Corte (sentenza n. 63 del 2000), le norme recate dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, attraverso la sostituzione dell'art. 15 e l'inserimento degli articoli da 15-*bis* a 15-*undecies* nel d.lgs. 502 del 1992, «realizzano una nuova organica disciplina dell'intera materia». Nella stessa pronuncia, la Corte sottolinea come «la stessa *summa divisio* fra regime dei sanitari che svolgono attività c.d. extramuraria e regime dei sanitari che svolgono attività intramuraria è superata dalla disciplina della «esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario», contenuta nel nuovo art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992. In base ad essa, tutti i dirigenti sanitari con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro successivamente al 31 dicembre 1998, nonché i dirigenti titolari di contratti precedenti, che avessero optato per l'attività intramuraria in base alle precedenti norme, sono assoggettati, irreversibilmente, al rapporto di lavoro esclusivo, il cui regime è definito dal nuovo art. 15-*quinquies*, e nel cui ambito è previsto fra l'altro il diritto all'esercizio di attività libero-professionale in forme e tipologie definite (art. 15-*quinquies*, comma 2); allo stesso regime vengono assoggettati, ancora una volta irreversibilmente, gli altri dirigenti in servizio alla data accennata, già optanti per l'attività extramuraria, che chiedano di passare al rapporto di lavoro esclusivo; mentre il diverso regime del rapporto non esclusivo, con possibilità di attività libero-professionale al di fuori delle tipologie previste, ma anche senza i diritti e i vantaggi del rapporto esclusivo, rimane, ad esaurimento, per i soli sanitari in servizio che avessero optato in precedenza per l'attività extramuraria e non chiedano il passaggio al rapporto esclusivo». In definitiva, la «sopravvenuta disciplina legislativa [...] ha altresì soppresso, per il futuro, la «opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria»».

Una significativa inversione di tendenza si verifica con il d.l. n. 81 del 2004, dal momento che, in sede di conversione in legge, viene inserito l'art. 2-*septies*, che modifica il comma 4 dell'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo per tutti i dirigenti sanitari pubblici, «la possibilità di scegliere entro il 30 novembre di ogni anno se optare per il rapporto di lavoro esclusivo o meno con il Servizio sanitario, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo». Tale facoltà di scelta è stata accordata «sia agli assunti dopo il 31 dicembre 1998» (vale a dire a coloro che risultavano assoggettati *ratione temporis* al principio dell'esclusività, e ciò per il solo fatto che la costituzione del loro rapporto di lavoro fosse avvenuta a seguito dell'innovazione introdotta dal d.lgs. n. 229 del 1999), «sia a coloro che, già in servizio al 31 dicembre 1998, avevano a suo tempo effettuato l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo» (secondo le prescrizioni del comma 3 del medesimo art. 15-*quater*).

Come corollario di quanto così disposto, il legislatore statale ha stabilito che nel caso in cui la scelta dei dirigenti sanitari cada sul regime della non esclusività, essa tuttavia «non preclude la direzione di strutture semplici e complesse».

L'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004 dispone altresì che «coloro che mantengono l'esclusività del rapporto, non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità». In sostanza la disposizione tiene ferma l'indennità già prevista dall'art. 15-*quater* per coloro che optino per il rapporto esclusivo e la estende a quanti mantengono tale scelta anche per gli anni successivi.

8. — Non poche delle innovazioni succedutesi in questa specifica legislazione statale sono state accompagnate da una loro autoqualificazione come norme o principi vincolanti per i vari tipi di Regioni, pur con l'attribuzione di alcune specifiche funzioni legislative alle Regioni nella loro ulteriore articolazione: in particolare, appaiono rilevanti per il presente giudizio le disposizioni contenute nell'art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, da considerare riferibili anche alle innovazioni successive, introdotte (per quanto rileva nel presente giudizio) con la tecnica della novellazione dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 e dall'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, quale modificato dalla legge di conversione n. 125 del 2004.

Pur nella consapevolezza che di per sé la autoqualificazione di alcune disposizioni che sia contenuta in una legge non ha rilievo decisivo ma che essa deve essere confermata da un esame dei concreti contenuti normativi (fra le molte, con riferimento alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, si vedano le sentenze n. 170 del 2001, n. 355 e n. 482 del 1995, n. 464 del 1994, n. 349 del 1991), deve notarsi che, nel caso di specie, riferito ad una materia legislativa di tipo concorrente della Provincia autonoma, rileva quanto contenuto nei commi 1 e 2-*bis* dell'art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, in base ai quali l'intera disciplina relativa della dirigenza medica costituirebbe principio fondamentale della materia.

Se si sposta l'attenzione alla valutazione sul piano sostanziale della natura di principio o meno delle disposizioni relative alla disciplina delle caratteristiche del lavoro dei dirigenti sanitari ed in particolare del loro rapporto di esclusività con l'amministrazione sanitaria da cui dipendono, non può negarsi che queste disposizioni (pur nel tempo varie volte mutate dal legislatore: la fundamentalità dei principi peraltro deriva dalla volontà in tal senso del legislatore e non dalla eventuale mutazione nel tempo della volontà dei diversi legislatori) rappresentano un elemento fra i più caratterizzanti nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed utenti del servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria. D'altra parte questa Corte ha avuto già occasione di affermare che le innovazioni introdotte dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 «realizzano una nuova organica disciplina dell'intera materia» (sentenza n. 63 del 2000) e che le ulteriori modificazioni introdotte dal decreto-legge n. 81 del 2004, quale convertito dalla legge n. 138 del 2004, costituiscono rinnovato esercizio del potere legislativo statale di determinazione dei principi fondamentali della materia (sentenza n. 181 del 2006).

Quindi, attualmente, «il sistema complessivo si fonda, da un lato, sulla reversibilità della scelta in favore del rapporto esclusivo (opzione che, comunque necessaria per il conferimento dell'incarico, è destinata ad esplicare efficacia per almeno un anno, sempre che le regioni non si avvalgano della facoltà «di stabilire una cadenza temporale più breve»), nonché, dall'altro, sulla previsione che il passaggio al rapporto non esclusivo «non preclude la direzione di strutture semplici o complesse», consentendo, così, il mantenimento dell'incarico dirigenziale. Infine, il sistema si caratterizza anche per il fatto che neppure la decisione in favore della «non esclusività» presenta carattere irreversibile, essendo il rapporto esclusivo pur sempre ripristinabile a domanda dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 2 del predetto art. 15-*quater*» (si veda, ancora, la sentenza n. 181 del 2006).

La facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e non esclusivo) appare, dunque, espressione di un principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti.

9. — Dal momento che la formulazione della norma censurata («per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria») non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, quale sostituito ad opera dell'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito con modificazioni in legge n. 138 del 2004, la Provincia autonoma di Bolzano non avrebbe potuto mantenere in vigore una norma incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

La questione è, in conclusione, fondata e deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995 nella parte in cui, escludendo per i dirigenti sanitari il suddetto diritto di opzione, si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), nella parte in cui contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138;

*Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, nella parte in cui negherebbe implicitamente il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, e nella parte in cui ometterebbe ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta nell'ambito di tale rapporto, sollevate dal Tribunale di Bolzano, in relazione agli artt. 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 51

Sentenza 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Pesca - Disciplina delle reti da posta fissa - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione e della normativa comunitaria nonché carenza di potere e assenza di fondamento legale - Denunciata violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie riservate alla competenza esclusiva regionale e, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Genericità della deliberazione della Giunta regionale - Mancata individuazione delle disposizioni impugnate con omessa indicazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità del ricorso.

- Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 10 giugno 2004, artt. 1, 3 e 4.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, lettera *i*) e 6; d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale) artt. 6 e 7; d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, art. 1; d.lgs. 17 aprile 2001, n. 234, art. 1; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, e art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche in relazione all'art. 5 e all'Allegato II del regolamento CE del Consiglio n. 1626/94 del 27 giugno 1994.

Pesca - Disciplina delle reti da posta fissa - Indicazione della superficie massima consentita per ciascuna rete - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione e della normativa comunitaria nonché carenza di potere e assenza di fondamento legale - Denunciata violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie riservate alla competenza esclusiva regionale e, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Inidoneità della disposizione a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione - Inammissibilità del ricorso.

- Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 10 giugno 2004, art. 2.
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, lettera *i*) e 6; d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale) artt. 6 e 7; d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, art. 1; d.lgs. 17 aprile 2001, n. 234, art. 1; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, e art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche in relazione all'art. 5 e all'Allegato II del regolamento CE del Consiglio n. 1626/94 del 27 giugno 1994.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 giugno 2004 (Disciplina delle reti da posta fissa), promosso con ricorso della Regione Sardegna, notificato il 23 agosto 2004, depositato in cancelleria il 27 agosto 2005 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Graziano Campus per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 23 agosto 2004 e depositato il 27 agosto successivo, la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 giugno 2004, recante «Disciplina delle reti da posta fissa», perché venga dichiarato che non spettava allo Stato emanarlo «*in toto* e con particolare riguardo all'articolo 2» dello stesso decreto.

2. — La ricorrente assume, in primo luogo, che l'atto impugnato violerebbe le competenze legislative e amministrative riservate alla Regione dagli artt. 3, lettera *i*), e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché dalle relative norme di attuazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); all'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997); all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale); ed agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura).

Il decreto impugnato invaderebbe, al contempo, le competenze attribuite in materia di pesca alla Regione Sardegna dal combinato disposto di cui agli artt. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 5 e all'Allegato II del regolamento CE n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994 (Regolamento che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo).

2.1. — Premette la ricorrente che il decreto ministeriale in oggetto — composto da quattro articoli recanti la definizione di rete da posta fissa (art. 1), l'indicazione della superficie massima consentita (art. 2), delle caratteristiche della loro segnalazione (art. 3) e delle modalità di utilizzo nelle prossimità di sbocchi a mare dei corsi d'acqua (art. 4) — costituirebbe esercizio di un potere ministeriale volto a disciplinare aspetti specifici dell'attività di pesca.

Il fondamento legislativo del decreto risiederebbe nell'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), che attribuisce al Ministro per la marina mercantile, con proprio decreto e sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, la potestà di «emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorire lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa».

Ciò posto, il decreto ministeriale in parola, dettando prescrizioni di carattere generale e astratto relativamente ad una attrezzatura finalizzata all'attività ittica, risulterebbe innanzitutto lesivo sia delle attribuzioni riservate alla Regione in materia di pesca dalle citate norme statutarie e dalle relative norme di attuazione, sia di quelle «integrate e rafforzate» dal combinato disposto di cui all'art. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost. e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2.2. — In secondo luogo, ad avviso della Regione Sardegna, «stante il limite alla applicazione delle nuove norme del Titolo V della Costituzione stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», un eventuale intervento statale volto a tutelare l'interesse nazionale alla conservazione degli ecosistemi marini (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.) potrebbe effettuarsi, nel proprio ambito territoriale, esclusivamente mediante la previsione di un'attività amministrativa rispettosa dei limiti indicati dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia e, segnatamente, dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 70 del 2004, che riserva allo Stato «compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale» nella «gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia».

L'atto impugnato, quindi, disciplinando in via generale e «quale che sia la distanza dalla costa delle acque in cui vengono usate» l'impiego delle reti da posta fissa, non sarebbe affatto conforme al modello di intervento consentito, con conseguente invasione della competenza della Regione Sardegna in materia di pesca nella fascia di mare ad essa riservata.

2.3. — Sotto altro profilo, osserva sempre la ricorrente, l'art. 2 del decreto in esame, nello stabilire che la superficie complessiva di ciascuna rete non possa superare i 20.000 metri quadrati, non sarebbe conforme agli «standards uniformi sulle attrezzature da pesca, in funzione di protezione delle risorse ittiche» stabiliti dalla normativa comunitaria e vincolanti anche la Regione Sardegna.

In particolare, posto che l'Allegato II del regolamento CE n. 1626/1994 ha precisato i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare per le attrezzature da pesca in questione, individuandoli nell'altezza e nella lunghezza massime consentite (fissate, rispettivamente, in quattro metri e cinque chilometri), l'art. 2 del decreto, stabilendo un unico e diverso parametro, risulterebbe illegittimo — oltre che per la violazione delle norme statutarie e di attuazione già richiamate —, anche in quanto adottato in contrasto con l'obbligo dello Stato di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost.

2.4. — In terzo luogo, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato risulterebbe radicalmente illegittimo «per ulteriori e concorrenti motivi».

Da un lato, sarebbe stato adottato dal sottosegretario di stato «al di fuori della delega ad esso conferita dal Ministro delle politiche agricole e forestali» e, pertanto, in carenza di potere. Dall'altro, risulterebbe totalmente difforme dal modello legale di riferimento in quanto non sorretto dalle finalità specificamente richieste dall'art. 32 della legge n. 963 del 1965, nonché privo del prescritto parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima (oggi — sulla base del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38» — «Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura»).

Inoltre il decreto ministeriale in oggetto, sempre ad avviso della Regione, in quanto recante nuove norme tecniche in materia di pesca, contrasterebbe altresì con l'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), il quale, per un siffatto intervento normativo, richiederebbe la forma del decreto interministeriale — ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) —, previa intesa con le Regioni.

3. — In quarto luogo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., poiché lo Stato, adottando il decreto ministeriale in questione, avrebbe esercitato la potestà regolamentare in una materia di competenza esclusiva della Regione.

4. — In via subordinata, ove si ritenesse la concorrenza di competenze statali e regionali nella materia regolata dal decreto impugnato, la ricorrente deduce la violazione del principio di leale collaborazione, poiché «in tal caso il Ministero delle politiche agricole avrebbe quanto meno dovuto coinvolgere le Regioni (ed in particolare la ricorrente) nella procedura che ha portato all'emanazione del decreto medesimo».

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 10 giugno 2004 (Disciplina delle reti da posta fissa).

Tale decreto: all'art. 1, fornisce la definizione di rete da posta fissa; all'art. 2, stabilisce in 20.000 metri quadrati la superficie massima consentita per ciascuna rete; agli artt. 3 e 4, reca prescrizioni circa la segnalazione e l'impiego delle reti nelle prossimità di sbocchi a mare dei corsi d'acqua.

1.1. — A parere della ricorrente, l'atto impugnato, dettando una disciplina generale sull'impiego di detta attrezzatura da pesca «quale che sia la distanza dalla costa delle acque in cui vengono usate», violerebbe innanzitutto le competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione in materia di pesca dagli artt. 3, lettera *i*), e 6, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come integrati dalle relative norme di attuazione. Sotto quest'ultimo profilo, verrebbero in considerazione: gli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale); l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997); gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura), il secondo dei quali riserva allo Stato «compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale» nella «gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia».

1.2. — Il decreto impugnato, e in particolare l'art. 2, risulterebbe al contempo invasivo delle competenze della ricorrente in materia di pesca, così come «integrate e rafforzate» dal combinato disposto di cui agli artt. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), anche in relazione all'art. 5 e all'Allegato II del regolamento CE del Consiglio n. 1626/1994 del 27 giugno 1994 (Regolamento che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo).

Ad avviso della Regione Sardegna, infatti, il decreto ministeriale — e in particolare l'art. 2, che fisserebbe un requisito tecnico (superficie massima consentita) diverso rispetto a quelli relativi all'altezza e alla lunghezza massime consentite, indicati nel citato regolamento comunitario — lederebbe la competenza esclusiva della Regione in materia di pesca, anche in violazione dell'art. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost., per il mancato rispetto degli standard uniformi fissati dalla normativa comunitaria per le attrezzature da pesca, in funzione di protezione delle risorse ittiche.

1.3. — Il decreto impugnato risulterebbe, altresì, radicalmente illegittimo per «ulteriori e concorrenti motivi», in quanto adottato in carenza di potere, nonché in assenza di fondamento legale.

2. — Sotto altro profilo, la Regione assume che, con il decreto ministeriale in questione, lo Stato avrebbe violato il divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie riservate alla competenza esclusiva regionale, sancito dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

3. — Infine, in via subordinata, la ricorrente lamenta che il decreto impugnato avrebbe violato il principio di leale collaborazione, in quanto sarebbe stato adottato in assenza di un qualunque coinvolgimento delle Regioni e, in particolare, della ricorrente.

4. — In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure prospettate dalla ricorrente in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 1, 3 e 4 del decreto impugnato.

Invero, la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna del 3 agosto 2004, n. 32/3, che ha autorizzato la proposizione del conflitto in esame, pur recando una generica autorizzazione a sollevare il conflitto nei riguardi dell'intero decreto, si sofferma esclusivamente sul contenuto dell'art. 2 e sulle ragioni dell'asserita lesività dello stesso rispetto alle attribuzioni regionali, senza nulla osservare circa il contenuto delle altre disposizioni (artt. 1, 3 e 4).

Sicché, posto che queste ultime, pur concernendo la disciplina della medesima attrezzatura da pesca, ne regolano aspetti eterogenei, la deliberazione della Giunta, avendo ommesso di considerarle specificamente e di indicare le ragioni della loro impugnazione, risulta, limitatamente alle stesse, inidonea a sorreggere il ricorso (ex plurimis, sentenze n. 216 del 2006 e n. 50 del 2005), con conseguente preclusione dell'esame nel merito delle censure svolte, in via principale e subordinata, nei confronti delle disposizioni medesime.

5. — Anche le censure svolte dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 2 del decreto impugnato sono egualmente inammissibili.

Secondo la ricorrente, infatti, il suddetto art. 2, nello stabilire, per le reti da posta fissa, soltanto il requisito della superficie massima (in 20.000 metri quadrati), avrebbe «contraddetto i requisiti minimi stabiliti» dall'art. 5 e dall'Allegato II del regolamento CE n. 1626/1994 che, per tale tipologia di reti, prevedono, invece, i requisiti dell'altezza massima in 4 metri e della lunghezza massima in 5000 metri. In tal modo, secondo la Regione, il decreto ministeriale posto all'origine del presente conflitto avrebbe «aggirato» la disciplina comunitaria, limitandosi a prescrivere il solo requisito della superficie massima complessiva.

Invero, a prescindere da ogni considerazione circa l'eventuale competenza statale a dettare, per le attrezzature da pesca, requisiti tecnici più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla normativa comunitaria, in funzione di tutela dell'ecosistema marino — ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. —, risulta evidente la carenza di attualità e concretezza dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio, sotto il profilo della palese inidoneità della disposizione di cui all'art. 2 del decreto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.

La menzionata disposizione ministeriale, infatti, si è limitata a dettare un requisito (relativo alla superficie massima consentita per ciascuna rete da posta fissa) compatibile con quelli imposti dal citato regolamento CE, la cui diretta applicabilità alla «pesca nelle acque della Sardegna» è riconosciuta dalla stessa ricorrente, in considerazione della immediata incidenza della norma comunitaria nell'ordinamento interno.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 giugno 2004 (Disciplina delle reti da posta fissa), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 52

Sentenza 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, prima sezione civile - Mancata indicazione, nel ricorso, delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare interessato - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 13 novembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 13 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello promosso del Tribunale di Bergamo, con ricorso notificato il 7 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2005 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 3 dicembre 2003, il Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 13 novembre 2003 (doc. IV-*quater* n. 35), con la quale — in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni — è stato dichiarato che i fatti per i quali l'avvocato Giuseppe Lucibello aveva intrapreso azione risarcitoria nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Premette in fatto il Tribunale che l'attore ha convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi, chiedendo l'accertamento del contenuto diffamatorio delle frasi da questi pronunciate in una serie di puntate del programma «Sgarbi quotidiani» e domandando la condanna al risarcimento dei danni che assumeva arrecatigli.

Rileva il Tribunale che la Camera dei deputati, adottando la suddetta delibera, ha fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, a causa dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni, come rilevato dalla Giunta per le autorizzazioni la cui proposta è stata immotivatamente disattesa dall'Assemblea.

Tra le espressioni del deputato Sgarbi, ipotizzate come diffamatorie, e la sua attività, secondo il Tribunale, non è riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione parlamentare, né risulta possibile individuare nel suo comportamento, portato alla cognizione del, un qualche intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare. Le dichiarazioni attengono, invece, ad opinioni del deputato nella veste di conduttore di un programma televisivo, denominato «Sgarbi quotidiani», nel corso del quale egli, a fronte di un compenso contrattualmente previsto, aveva l'obbligo di commentare ed esprimere le proprie opinioni su argomenti d'attualità e su quanto riportato dalla stampa in generale. Sarebbe quindi evidente che il convenuto ha preso parte alle varie puntate del programma nella sua qualità di privato cittadino, non essendo ammissibile che un membro del Parlamento percepisca *aliunde* ricompense o retribuzioni come corrispettivo per atti inerenti lo svolgimento del proprio mandato.

Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto, pertanto, necessario promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — considerato ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo — e ha chiesto che questa Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta, con conseguente annullamento della relativa delibera.

2. — Il conflitto così proposto è stato giudicato ammissibile con ordinanza n. 324 del 2004, notificata, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 7 gennaio 2005. Il successivo 15 gennaio 2005 lo stesso ricorrente ha provveduto ad effettuare il deposito presso la cancelleria di questa Corte.

3. — A seguito della notifica si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo preliminarmente, anche in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, che il conflitto venga dichiarato inammissibile in quanto mancante della descrizione delle opinioni *extra moenia* ritenute prive di nesso funzionale con atti o dichiarazioni parlamentari, descrizione omessa non solo nel ricorso, ma anche nella precedente relazione della Giunta per le autorizzazioni alla quale esso si richiama. Tale relazione, anzi, è esplicita nel ricordare: *a)* di essersi limitata a riportare il contenuto dell'atto di citazione; *b)* di non aver riportato tale contenuto nella sua integrità, poiché rinvia *expressis verbis* a quell'atto «per le frasi pronunciate nelle restanti puntate». In difetto del quadro integrale delle dichiarazioni dell'on. Sgarbi, risulterebbe impossibile valutare la sussistenza o meno del nesso funzionale. Né potrebbe invocarsi il richiamo alle determinazioni della Giunta per le autorizzazioni e della Camera: anche nel giudizio incidentale è, infatti, pacifica l'inammissibilità delle questioni descritte o motivate per *relationem*.

Il ricorso non conterrebbe, inoltre, alcuna indicazione delle ragioni del conflitto e vorrebbe negare il nesso funzionale solo in conseguenza della sede (una trasmissione televisiva) nella quale le dichiarazioni *extra moenia* sono state rese.

Nel merito, la difesa della Camera dei deputati sostiene l'infondatezza del conflitto, in quanto le affermazioni dell'on. Sgarbi si basano su una valutazione eminentemente politica. Infatti, il parlamentare — nel solco d'una risalente e costante polemica con l'attività della Procura della Repubblica di Milano e in particolare del dott. Di Pietro, ritenuta lesiva di taluni essenziali principi del nostro ordinamento — ha sostenuto che essa sarebbe stata criticabile anche sotto il profilo dei rapporti intrattenuti con gli avvocati del libero foro, alcuni dei quali sarebbero stati indebitamente favoriti, con vantaggio anche per i relativi assistiti: le accuse rivolte all'avv. Lucibello si inseriscono in tale contesto.

Nella società dell'informazione i tempi, i mezzi e le modalità della politica e della stessa attività parlamentare sono profondamente mutati, sicché l'imposizione di una connessione stretta tra singoli atti parlamentari e singole opinioni manifestate all'esterno determinerebbe un'eccessiva formalizzazione del tutto anacronistica; infatti, è la «natura» stessa dell'attività parlamentare che oggi impone la sua «proiezione esterna».

È del resto innegabile che una trasmissione televisiva costituisca un momento di incontro tra parlamentare e cittadini, e quindi le dichiarazioni dell'on. Sgarbi andrebbero qualificate come una forma di diretto esercizio del mandato parlamentare. Inoltre, dato che il sovraccarico di attività legislativa e di controllo che grava sulle assemblee rappresentative erode progressivamente la visibilità della discussione parlamentare, anche in ragione della contrazione dei tempi a disposizione per il singolo rappresentante all'interno della Camera di appartenenza, voler ridurre il ruolo del rappresentante all'adempimento delle funzioni *intra moenia* significa trascurare del tutto la realtà del mandato rappresentativo, che non si esaurisce nel compimento di atti «tipici», ma si manifesta nel rapporto costante tra rappresentante e rappresentato, nelle forme della comunicazione democratica.

La difesa della Camera conclude rilevando in alcuni spunti della giurisprudenza di questa Corte la conferma alla propria tesi fondata su un'ampia accezione del termine «politica parlamentare», nel senso che, quando si afferma che il nesso funzionale ricorre laddove vi sia «sostanziale identità di contenuti» fra dichiarazioni tipiche e dichiarazioni esterne, non sembra escludersi che tale «identità sostanziale» sia desunta proprio dal complesso della «politica parlamentare».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati riguardo alla delibera del 13 novembre 2003 (doc. IV-*quater*, n. 35), con la quale l'Assemblea ha dichiarato che le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nel corso di alcune puntate del programma televisivo «Sgarbi quotidiani» — oggetto del giudizio di risarcimento danni instaurato dall'avvocato Lucibello che le aveva ritenute offensive nei propri confronti — costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono quindi coperte dall'immunità, di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che le espressioni oggetto del giudizio risarcitorio non possono essere ricondotte all'esercizio del mandato parlamentare, essendo state espresse nel corso di una trasmissione televisiva, nella quale il deputato svolgeva il ruolo di conduttore retribuito.

La Camera dei deputati, la quale ha prodotto alcuni atti parlamentari tipici sia del suddetto deputato, sia di colleghi di quest'ultimo, sostiene, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

2. — Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato che le opinioni espresse *extra moenia* da un parlamentare, per essere coperte dall'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., devono costituire sostanziale divulgazione di uno o più atti riconducibili alla funzione del loro autore. D'altra parte, perché questa Corte possa accertare la sostanziale identità delle espressioni in questione e per il principio di autosufficienza degli atti introduttivi dei giudizi costituzionali, il ricorrente ha l'onere di riportare nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive (*ex plurimis*, sentenze n. 79 del 2005 e n. 383 del 2006).

Nel caso in esame, il Tribunale di Bergamo non ha ottemperato a tale onere, né può essere accolta la tesi secondo la quale il ruolo di conduttore retribuito di una trasmissione televisiva, ricoperto dal deputato nel momento in cui manifestava le opinioni, in teoria offensive, è tale da escludere l'esistenza di un nesso con la funzione parlamentare; nesso ritenuto necessario per l'accertamento dell'immunità. Ciò che conta è che ad essere divulgato sia il contenuto sostanziale di un atto parlamentare, mentre le circostanze della divulgazione potranno avere rilievo eventualmente su piani diversi, estranei ai compiti di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 53

Sentenza 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Palermo, prima sezione penale - Eccezioni inammissibili per carente prospettazione del *thema decidendum* per mancata riproduzione testuale delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Palermo, prima sezione penale - Insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Irrilevanza di atti tipici riferibili ad altri parlamentari - Non spettanza alla Camera della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Manlio Mele, promosso con ricorso della Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale, notificato il 10 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 25 gennaio ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nell'ambito del giudizio d'appello avverso la sentenza del 7 ottobre 2002 del Tribunale di Palermo recante la condanna del deputato Vittorio Sgarbi alla pena di euro 500,00 di multa per il delitto di diffamazione commesso nei confronti di Manlio Mele, la Corte d'appello di Palermo — I sezione penale, con ricorso depositato il 16 giugno 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 60), con cui l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali il deputato Sgarbi è sottoposto a procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La vicenda trae origine da talune dichiarazioni rese in data 12 marzo 1997 dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», contenenti opinioni critiche su di una vicenda che aveva investito la città di Terrasini e sul ruolo avuto dal sindaco di quel comune, Mele, e dall'ex sindaco di Palermo, Orlando.

Riferisce il giudice confliggente che in quelle dichiarazioni, in particolare nell'affermazione che a Terrasini «c'è stato un *referendum*, non ho capito poi perché, se non perché la mafia c'è e sappiamo da che parte sta, non si è stabilito di cacciare quel sindaco», il Tribunale aveva colto l'accusa, mossa al Mele, di avere goduto dell'appoggio della mafia di Terrasini — cittadina della quale egli era sindaco — in occasione del *referendum* elettorale che, ai sensi della normativa all'epoca vigente nella Regione Siciliana, lo aveva visto contrapposto al consiglio comunale in conseguenza del voto di sfiducia espresso da quell'organo nei suoi confronti.

Rileva ancora il ricorrente che altra parte del monologo — concernente l'accostamento logico, operato dal deputato, tra le accuse rivolte dall'ex sindaco di Palermo e dallo stesso Mele al comandante della stazione carabinieri di Terrasini, maresciallo Antonino Lombardo, e il suicidio di quest'ultimo — era stata ritenuta dal Tribunale, ad onta dell'asprezza dei toni, priva di rilevanza penale, per la sussistenza del legittimo esercizio del diritto di critica.

Ad avviso della Corte d'appello, la Camera dei deputati, con la deliberazione assunta, avrebbe esercitato illegittimamente il proprio potere, avendo arbitrariamente affermato la sussistenza di un collegamento funzionale tra le espressioni già ritenute diffamatorie dal Tribunale di Palermo e l'attività parlamentare del deputato Sgarbi.

Sostiene la Corte d'appello che le frasi pronunciate dal deputato, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (sentenza n. 140 del 2003), non sarebbero in alcun modo collegate all'esercizio della funzione parlamentare.

Difatti, la prerogativa costituzionale tutela unicamente l'indipendente svolgimento delle attività proprie del parlamentare (all'interno o all'esterno del parlamento) e quelle ed esse strettamente connesse, come accade nel caso di divulgazione al pubblico dell'attività già svolta in sede istituzionale. A tale riguardo, il giudice ricorrente richiama le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 di questa Corte, relative al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare, e rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, tanto più che le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una trasmissione televisiva condotta dal parlamentare senza alcun collegamento con l'attività istituzionale dello stesso e senza che queste rappresentino una divulgazione all'esterno di una opinione già espressa dall'interessato nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche. In particolare, l'accostamento tra gli atti di iniziativa parlamentare — peraltro non promananti dal deputato Sgarbi, ma da altri parlamentari (segnatamente, l'interrogazione del deputato Silvio Lotta, presentata alla Camera il 9 febbraio 1995) — concernenti l'agire del Mele come sindaco (tacciato di avere suscitato allarmi con denunce non verificate di intimidazioni alla sua persona e di non essere stato alieno da favoritismi) e la adombrata mafiosità dello stesso Mele, all'origine della sua affermazione referendaria, sarebbe, ad avviso della Corte d'appello, forzato, se non addirittura del tutto arbitrario. In definitiva, le affermazioni del deputato Sgarbi costituirebbero meri apprezzamenti personali, soggetti al diritto comune ed ai comuni limiti della libertà di manifestazione del pensiero, essendo da escludere che esse si pongano in rapporto di continuità con l'attività parlamentare propriamente detta.

Di qui il sollevato conflitto, vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, della Costituzione nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione.

2. — Con ordinanza n. 446 del 2004, depositata il 29 dicembre 2004, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dalla Corte d'appello di Palermo - I sezione penale.

L'ordinanza di ammissibilità, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è stata notificata il 10 gennaio 2005. Il conseguente deposito è stato effettuato il 25 gennaio 2005.

3. — Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari il conflitto inammissibile o improcedibile, e in subordine rigetti il ricorso per infondatezza, dichiarando che spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 febbraio 2004.

3.1. — Il ricorso sarebbe inammissibile o improcedibile, perché l'atto introduttivo sarebbe carente sotto il profilo della prospettazione del *thema decidendum*, adempimento questo indispensabile ai fini della valida instaurazione del giudizio sul conflitto di attribuzione.

Nel caso di specie, il giudice ricorrente — osserva la difesa della Camera — riporta, in sede di esposizione del fatto, l'intera dichiarazione resa dal deputato nella vicenda (peraltro, mediante la mera riproduzione della relativa querela). A ciò segue, sempre nel fatto, «una impervia ricostruzione» del contenuto della sentenza di primo grado da cui si dovrebbe trarre che soltanto una parte di tale dichiarazione sarebbe ancora *sub iudice*, ossia la parte a cui la sentenza stessa ha ritenuto di negare il carattere di esercizio del diritto di critica nei termini riassunti dal giudice ricorrente. Segue poi, stavolta nella motivazione in diritto, una mera formula di rinvio mediante la quale il ricorrente, ai fini della identificazione delle dichiarazioni contestate in sede di conflitto, si limita ad evocare le «espressioni già ritenute diffamatorie dal Tribunale di Palermo».

In questo contesto, ad avviso della Camera dei deputati, non sarebbe dato reperire una specifica ed autonoma indicazione da parte del giudice che ha elevato il conflitto in ordine alle frasi oggetto della controversia in punto di insindacabilità.

3.2. — Nel merito, la resistente critica anzitutto l'affermazione, esposta nell'atto introduttivo, secondo cui la non operatività della garanzia costituzionale discenderebbe dal fatto che nella specie le dichiarazioni rese vennero formulate nell'ambito della trasmissione «Sgarbi Quotidiani» gestita dall'imputato nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale con una emittente privata e senza alcun dichiarato collegamento con l'attività parlamentare, essendo da escludersi che un qualsivoglia impegno contrattuale riguardante l'attività lavorativa del deputato possa comportare di per sé la dismissione dello *status* di parlamentare e delle garanzie che vi si accompagnano.

Del resto, la giurisprudenza costituzionale, anche nel caso di opinioni espresse mediante il mezzo televisivo e nel quadro di un rapporto di tipo contrattuale, ha sempre operato il proprio scrutinio secondo i canoni consueti relativi alla riconducibilità o meno delle opinioni espresse all'attività politico-parlamentare del deputato: con ciò mostrando implicitamente, ma in modo inequivoco, di ritenere che il nesso tra le opinioni espresse e l'attività politico-parlamentare non venga infranto *ut sic* dal ruolo di conduttore televisivo svolto da chi quelle medesime opinioni abbia ritenuto di esprimere (sentenze n. 58 del 2000 e n. 289 del 2001).

Inoltre — si afferma — il giudizio in punto di applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. concerne la oggettiva sussistenza dei presupposti che determinano l'attivazione della garanzia medesima, né risulta che tra detti presupposti rientri l'onere, che è prefigurato dal ricorrente a carico del deputato, di rendere simultaneamente l'anzidetta dichiarazione in ordine al rapporto esistente tra le opinioni e la propria attività parlamentare.

Ad avviso della Camera, le opinioni in oggetto sarebbero assistite dalla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Invero, relativamente alle vicende che hanno interessato la posizione del sindaco di Terrasini, le affermazioni del deputato Sgarbi non sarebbero in alcun modo scindibili dalla complessiva opinione espressa dal deputato medesimo: opinione chiaramente incentrata sulla drammatica fine del comandante della stazione dei carabinieri

di Terrasini, maresciallo Antonino Lombardo, sul contesto in cui essa si è consumata, e sulle responsabilità a suo avviso ravvisabili. D'altro canto, sarebbe da dubitare, persino in punto di ammissibilità del ricorso, che il conflitto di attribuzione concernente l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione possa riguardare non già l'opinione espressa dal deputato, ossia il contenuto di pensiero deducibile dall'insieme delle formulazioni linguistiche che entrano a comporre la dichiarazione effettuata dal deputato medesimo, bensì frammenti o singole parole scorporati dall'insieme della dichiarazione e che solo in tale contesto sono idonei ad integrare gli estremi di un'opinione.

Le opinioni in proposito espresse dal deputato Sgarbi, unitariamente considerate, troverebbero puntuale riscontro nella sua attività parlamentare, anche con riguardo alla costante attenzione posta in essere nei confronti del fenomeno mafioso. Varrebbe a confermarlo, tra l'altro, la relazione allegata alla proposta di legge n. 2296, presentata alla Camera in data 24 settembre 1996 (cofirmatario il deputato Sgarbi), recante «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione di legalità nell'uso dei poteri dello Stato in relazione alle garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini»: qui infatti sarebbe esplicito il riferimento al «suicidio del maresciallo Lombardo dei ROS» ed all'esigenza di fronteggiare il venir meno, stando ancora alla citata relazione, della «trasparenza della legittimazione delle istituzioni». Vengono richiamati, inoltre, le interrogazioni avanzate dal deputato Sgarbi n. 4/08683 del 21 marzo 1995, n. 3/01624 del 28 ottobre 1997, n. 3/00803 del 10 marzo 1993, n. 4/00730 del 19 maggio 1994, nonché l'intervento del medesimo deputato in aula nella seduta del 17 marzo 1998, dove, nel riferire, facendolo proprio, il contenuto di una missiva ricevuta, si torna con toni fortemente critici sul tragico epilogo che ha riguardato il nominato maresciallo dei carabinieri di Terrasini e sulle responsabilità morali a suo giudizio individuabili.

La difesa della Camera evidenzia inoltre come la situazione di Terrasini, anche in ragione della risonanza avuta nell'opinione pubblica e delle preoccupazioni suscitate, è stata oggetto di una molteplicità di atti ispettivi. Essa richiama i seguenti atti ispettivi: le interpellanze in Senato n. 2/00223 del 7 marzo 1995 (Scalone) e n. 2/00225 dell'8 marzo 1995 (Rosso e altri), alla Camera n. 2/00428 del 10 marzo 1995 (Tatarella e Gasparri) e n. 2/00452 dell'11 aprile 1995 (Simeone); le interrogazioni alla Camera n. 3/00468 del 7 marzo 1995 (Moioli Viganò ed altri), n. 3/00482 del 9 marzo 1995 (Gasparri), n. 3/00547 del 22 marzo 1995 (Scalone), n. 4/17855 del 17 gennaio 1996 (Gasparri-Fragalà), n. 3/01718 del 24 novembre 1997 (Maiolo), n. 3/01907 del 28 gennaio 1998 (Gasparri-Foti), nonché le interrogazioni in Senato n. 3/00514 del 7 marzo 1995 (La Loggia e altri), n. 3/00516 del 7 marzo 1995 (Pace), n. 3/00547 del 22 marzo 1995 (Scalone), n. 4/03606 dell'8 marzo 1995 (De Notaris), n. 4/04930 del 26 giugno 1995 (Pace), n. 4/07723 del 24 settembre 1997 (Novi).

La difesa della Camera ricorda che la stessa posizione del sindaco di Terrasini — con specifico riferimento alla questione dei tormentati rapporti con il consiglio comunale (che ha messo capo al successivo *referendum*) — è stata assunta ad oggetto di attività ispettiva. Si richiama l'interrogazione n. 3/00430 del 9 febbraio 1995, presentatori il deputato Liotta e altri, dove risultano stigmatizzati, nella prospettiva critica degli interroganti, taluni comportamenti tenuti dal sindaco di Terrasini nei confronti del consiglio comunale nonostante che tale organo si fosse segnalato «fin dal giorno del suo insediamento per un impegno fattivo e costante contro la mafia e contro ogni tipo di condizionamento, come fanno fede le delibere assunte, quasi sempre disattese dall'amministrazione comunale»; nella menzionata interrogazione non si esita altresì a parlare di condotte, sempre nell'avviso degli interroganti, penalmente rilevanti, sino a chiedere di «accertare se esistono atteggiamenti intimidatori del sindaco di Terrasini Manlio Mele nei confronti del consiglio comunale per impedirne l'attività istituzionale».

Erroneamente il giudice confliggente avrebbe ritenuto tale interrogazione non conferente rispetto alle dichiarazioni incriminate, dato che le valutazioni avanzate in sede ispettiva sarebbero coincidenti con le dichiarazioni del deputato Sgarbi. La netta convergenza di contenuto, e conseguentemente il carattere meramente divulgativo delle dichiarazioni in oggetto, indurrebbe a ritenere che nella specie non possa ritenersi preclusivo al riconoscimento del requisito della connessione con l'attività parlamentare quanto affermato nella sentenza n. 347 del 2004 in ordine alla inutilizzabilità allo scopo degli atti che non provengano dallo stesso deputato dichiarante: e questo soprattutto alla stregua dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, che indica espressamente la «divulgazione» quale attività coperta dalla garanzia costituzionale della insindacabilità.

4. — In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa.

Con essa si ribadisce l'eccezione di inammissibilità per la difficoltà di identificare con esattezza l'opinione *extra moenia* del deputato oggetto del conflitto, posto che la relativa dichiarazione si dovrebbe ricavare in definitiva *ob relationem* dalla sentenza di primo grado, in violazione della regola di autosufficienza del ricorso introduttivo. L'incertezza nella identificazione sarebbe aggravata dalla circostanza che il ricorso riproduce un brano della relativa querela, senza che ne venga adeguatamente rimarcata la distinzione rispetto alle frasi incriminate.

La difesa della Camera rileva inoltre come la dichiarazione su cui il conflitto dovrebbe vertere non sarebbe considerata dal giudice ricorrente nella sua oggettività, giacché le frasi sono riportate o congiuntamente alla lettura, evidentemente unilaterale, che delle stesse è stata data in sede di querela, o con riferimento alle valutazioni espresse dalla sentenza di primo grado. Ci troveremmo di fronte ad una anomala prospettazione del *thema decidendum*, la quale dovrebbe ricadere nella medesima *ratio decidendi* della sentenza n. 79 del 2005, che ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per conflitto nel quale vi era stata una sostituzione delle frasi pronunciate dal parlamentare con una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente.

Nel merito, la difesa della Camera osserva che la verifica della appartenenza delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi al campo dell'insindacabilità debba investire la frase pronunciata nella compiutezza espositiva che ad essa è propria, ancorché soltanto su di un suo frammento verta il conflitto di attribuzione.

E proprio con riferimento alla vicenda del maresciallo Lombardo sussisterebbe il nesso funzionale tra le opinioni rese all'esterno e l'attività parlamentare.

La difesa della Camera richiama anche gli atti tipici di altri parlamentari (in particolare, l'interrogazione del deputato Liotta) che hanno investito la situazione del comune di Terrasini e la stessa posizione assunta dal sindaco di quel comune. Nella memoria si ricorda che l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è nel senso della inutilizzabilità, ai fini della dimostrazione della sussistenza del nesso con l'attività parlamentare, degli atti che non provengano dallo stesso autore delle dichiarazioni. Al riguardo si osserva tuttavia che questo criterio di ordine generale dovrebbe comunque bilanciarsi con le specifiche caratteristiche della fattispecie e che quando, come nella specie, la coincidenza delle opinioni esterne con l'atto tipico di un diverso parlamentare sia addirittura puntuale, ciò dovrebbe comportare che le opinioni esterne assumano una funzione marcatamente divulgativa. E — si sostiene — la dichiarazione divulgativa non sarebbe confinabile esclusivamente nella dimensione politica, ma potrebbe, in ragione della particolare intensità che il nesso di collegamento assume in simili casi, legittimare l'iscrizione delle dichiarazioni esterne divulgative al campo prettamente parlamentare, con l'attivazione della relativa garanzia di cui è titolare il deputato autore delle dichiarazioni stesse.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Palermo - I sezione penale, con ricorso depositato il 16 giugno 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 60), con cui l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso della Corte d'appello, la Camera dei deputati, con la deliberazione assunta, avrebbe esercitato illegittimamente il proprio potere, avendo arbitrariamente qualificato come esercizio della funzione parlamentare le dichiarazioni rese in data 12 marzo 1997 dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani».

Riferisce la Corte d'appello ricorrente che, nel corso di quella trasmissione televisiva, il deputato Sgarbi, riferendosi al sindaco del comune di Terrasini, Manlio Mele, aveva affermato che in quella città «c'è stato un referendum, non ho capito poi perché, se non perché la mafia c'è e sappiamo da che parte sta, non si è stabilito di cacciare quel sindaco», e che in ciò il Tribunale, in primo grado, pervenendo ad una pronuncia di condanna, aveva

colto l'accusa, mossa al Mele, di avere goduto dell'appoggio della mafia di Terrasini in occasione del *referendum* elettorale che lo aveva visto contrapposto al consiglio comunale in conseguenza del voto di sfiducia espresso da quell'organo nei suoi confronti.

Secondo la Corte d'appello, immotivatamente sarebbe stato ritenuto sussistente il collegamento funzionale di tali affermazioni con l'attività parlamentare del deputato Sgarbi, considerato che la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità tutela unicamente l'indipendente svolgimento delle attività proprie del parlamentare (all'interno o all'esterno del parlamento) e quelle ad esse strettamente connesse, come accade nel caso di divulgazione al pubblico dell'attività già svolta in sede istituzionale.

Di qui il sollevato conflitto, vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, della Costituzione nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione.

2. — Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 446 del 2004.

Non può essere accolta in proposito l'eccezione, avanzata dalla difesa della Camera dei deputati, basata sul rilievo che l'atto introduttivo sarebbe carente sotto il profilo della prospettazione del *thema decidendum*, giacché — si sostiene — le dichiarazioni su cui il conflitto dovrebbe vertere non sarebbero state considerate dal giudice ricorrente nella loro oggettività, ma sarebbero state rielaborate con il riferimento alla valutazione espressa al riguardo dal giudice di primo grado.

Invero, la descrizione delle opinioni espresse dal deputato appare sufficiente alla loro compiuta identificazione, dal momento che la Corte d'appello per un verso riproduce il capo di imputazione in relazione al quale il parlamentare è stato tratto a giudizio a seguito della presentazione dell'atto di querela per il reato di diffamazione e, per l'altro verso, riporta testualmente le dichiarazioni, oggetto del conflitto di attribuzione, rese *extra moenia* dal parlamentare e per le quali è intervenuta sentenza di condanna in primo grado.

Nel ricorso introduttivo non vi è alcuna sostituzione di quelle frasi e della loro rilevanza oggettiva con una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente.

Pertanto il ricorso, autosufficiente nella prospettazione del *thema decidendum*, soddisfa le prescrizioni dettate dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. — Questa Corte ha precisato che l'insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione copre le opinioni espresse *extra moenia* dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari. Deve esistere, pertanto, un nesso funzionale tra queste ultime e le eventuali loro proiezioni esterne, mentre non è sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 164, n. 176 e n. 193 del 2005, n. 249, n. 258, n. 260, n. 317, n. 335, n. 392 e n. 416 del 2006).

3.2. — Nel caso in esame, nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni manca qualsiasi riferimento ad atti tipici del parlamentare. In proposito, la proposta della Giunta per le autorizzazioni, cui rinvia la delibera di insindacabilità, rileva che le affermazioni oggetto del procedimento penale sono state ritenute di carattere «squisitamente politico» ed attinenti «al confronto — assai acceso — che si è avuto nel nostro Paese sui modi e sulle strategie di contrasto della criminalità mafiosa», non essendo «sufficiente a rovesciare questo assunto» il fatto che il parlamentare «si sia riferito a un contesto locale».

Inoltre, gli atti tipici, provenienti dal parlamentare, evocati e prodotti in questo giudizio dalla difesa della Camera — una proposta di legge, numerosi atti di sindacato ispettivo e un intervento in una seduta dell'Aula — non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni che formano oggetto del procedimento dinanzi alla Corte d'appello ricorrente. Tali atti tipici, infatti, testimoniano la costante attenzione del parlamentare alle strategie di contrasto del fenomeno mafioso, ma non contengono alcun riferimento e tanto meno muovono alcun addebito di collusione con la mafia al sindaco del comune di Terrasini nella vicenda che lo vedeva contrapposto al consiglio comunale.

Ai fini della riconducibilità delle dichiarazioni, per cui pende il procedimento penale, nell'ambito dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, è d'altra parte irrilevante che la questione dei rapporti del sindaco del comune di Terrasini con il consiglio comunale (che ha messo capo al successivo *referendum*) sia stata assunta ad oggetto di attività ispettiva da parte di altri parlamentari. Questa Corte ha infatti affermato che l'insindacabilità di cui alla citata norma costituzionale «è finalizzata a garantire l'istituzione parlamentare, ma si riferisce all'attività svolta personalmente dai singoli parlamentari» (sentenza n. 452 del 2006). La verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, devono essere pertanto effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari», poiché, se «è vero che le guarentigie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori», tuttavia da ciò non può trarsi la conseguenza che «esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l'art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo» (sentenza n. 249 del 2006).

3.3. — In definitiva, fa difetto, nella fattispecie in esame, il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare in una trasmissione televisiva e gli atti parlamentari tipici richiamati dalla difesa della Camera dei deputati per sostenere la validità della delibera di insindacabilità impugnata dal giudice confliggente.

È appena il caso di sottolineare che oggetto del presente giudizio non è la valutazione dell'offensività delle dichiarazioni del parlamentare, ma solo l'estensione della copertura offerta dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione alle dichiarazioni che hanno dato luogo alla querela.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento pendente davanti alla Corte d'appello di Palermo - I sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 60).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 54

Sentenza 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario - Possibilità del giudizio abbreviato in caso di domanda cautelare precedente all'emissione del decreto di fissazione di udienza - Previsione da parte del legislatore delegato - Denunciato eccesso di delega, per superamento dei principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 366 del 2001 - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 76 e 77.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente.: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Tivoli, nel procedimento civile vertente tra A. M. G. e il Centro di Sanità s.r.l., con ordinanza del 23 giugno 2004, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di impugnazione, previa sospensione in via cautelare, di due delibere assembleari di una società a responsabilità limitata proposto da alcuni soci di minoranza, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 23 giugno 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Esponde il Tribunale che il giudice designato per la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione, dopo aver sentito in contraddittorio l'amministratore unico ed i componenti del collegio sindacale, ha respinto l'istanza medesima, ritenendo operativa la clausola compromissoria prevista dal nuovo statuto della società, secondo la quale è attribuito agli arbitri anche il potere di decidere sull'impugnazione delle delibere assembleari e, di conseguenza, di esercitare il relativo potere cautelare di sospensione. Il giudice ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni, rimettendo la causa al collegio affinché fosse decisa con il rito abbreviato.

Il Tribunale remittente, in sede collegiale, dichiara di condividere la valutazione del giudice designato circa l'effettiva possibilità di decidere la controversia col rito abbreviato, poiché l'istanza di sospensione delle delibere assembleari è stata presentata dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003; ciò sia per l'esistenza della menzionata clausola compromissoria, sia per la natura documentale della causa che non necessita di altra attività istruttoria.

Per dare conto della rilevanza della questione, il giudice *a quo* precisa, inoltre, che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società convenuta, deve ritenersi pienamente valida, in quanto l'art. 35 del d.lgs. n. 5 del 2003 toglie ogni dubbio circa l'effettiva possibilità di affidare al giudizio arbitrale anche le controversie relative all'invalidità delle delibere assembleari; gli stessi attori, d'altra parte, successivamente alla notifica dell'atto di citazione e della menzionata istanza di sospensione, hanno provveduto a notificare atto di accesso agli arbitri, con richiesta di nomina degli stessi e formulazione dei relativi quesiti. Da tanto consegue, secondo il remittente, che la causa è matura per la decisione e che può essere decisa, appunto, col rito previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Ciò posto, il Tribunale di Tivoli osserva che la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata, in quanto il nuovo istituto del giudizio abbreviato di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003 non può considerarsi compreso nella delega contenuta nell'art. 12, comma 2, lettera *d*), della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tale disposizione, infatti, prevede la creazione di un «giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato»; e questa delega non può che riferirsi al procedimento sommario di cognizione regolato dall'art. 19 del d.lgs. n. 5 del 2003, il quale si conclude, appunto, con un'ordinanza di condanna di per sé inidonea a passare in giudicato. L'istituto di cui al censurato art. 24, invece, si configura pacificamente, secondo il giudice *a quo*, come un giudizio a cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza, pronunciata a norma dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile, idonea a passare in giudicato e a determinare «una stabilità di effetti incompatibile con un procedimento sommario».

Una volta escluso, perciò, che l'art. 12, comma 2, lettera *d*), della legge n. 366 del 2001 possa costituire la norma di delegazione idonea a regolare il rito abbreviato, detta delega, secondo il Tribunale di Tivoli, non potrebbe che rinvenirsi nella lettera *a*) del medesimo art. 12, comma 2, che però si limita a prevedere «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali». Siffatta norma, tuttavia, in considerazione del suo contenuto generale, finalizzato alla sola indicazione degli obiettivi da raggiungere, non pare al remittente improntata a principi e criteri direttivi «sufficientemente determinati per giustificare l'introduzione nel settore civile di un istituto rivoluzionario quale il giudizio abbreviato, diffuso solo in epoca recente nel giudizio amministrativo». Non si giustificerebbe, infatti, «la trasformazione di un procedimento cautelare in un giudizio a cognizione piena anche se con forme e tempi ristretti rispetto a quelli ordinari», poiché la delega non contiene neppure la previsione di quello che è ritenuto il presupposto fondamentale del giudizio abbreviato, ossia «la connessione con una domanda cautelare presentata prima dell'emanazione del decreto di fissazione di udienza».

Ne conseguirebbe, in tal modo, il totale arbitrio del legislatore delegato nella regolazione dell'istituto che, così come disciplinato, sarebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Rileva, innanzitutto, l'Avvocatura che è improprio il richiamo all'art. 77 Cost., in quanto la censura del Tribunale deduce il vizio di eccesso di delega, sicché non può prospettarsi alcun profilo di assenza di delega.

Quanto al merito della censura, l'interveniente osserva che l'art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003 non introduce affatto una novità nel nostro sistema processuale: se per «procedimenti semplificati» si intendono, infatti, i procedimenti «definibili allo stato degli atti», è chiaro che il sistema già conosce situazioni nelle quali è possibile decidere con efficacia di giudicato i procedimenti che non necessitano di alcuna istruttoria, come prevede il rito del lavoro e come prevedeva, dopo la riforma del 1950, l'art. 187, primo comma, del codice di procedura civile.

L'effettiva novità del rito risiederebbe, invece, nella possibilità per il giudice di definire il giudizio allo stato degli atti anche in caso di effettiva deduzione di mezzi di prova; ciò, peraltro, troverebbe una sua ragionevole spiegazione nella necessità che il giudice motivi tale opzione decisoria, la quale si inserisce in un rito di «estrema specializzazione», applicato a controversie per lo più di natura documentale. Al giudice, del resto, non è consentito sindacare l'opportunità delle scelte legislative, tanto più che l'art. 12, comma 2, lettera *a*), della legge n. 366 del 2001 autorizzava il legislatore ad introdurre strumenti per l'ulteriore concentrazione del processo societario, con relativa riduzione dei termini processuali.

L'Avvocatura dello Stato, poi, si sofferma ad analizzare la norma di delega di cui al menzionato art. 12, osservando che essa contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 76 della Costituzione. Mediante ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte circa i rapporti tra le leggi di delegazione e i poteri del legislatore delegato, l'Avvocatura nota che rientra «nella fisiologia delle relazioni tra principi e criteri direttivi e norma delegata la circostanza che i primi non prevedano la concreta disciplina della materia». Allo stesso modo, questa Corte ha riconosciuto che la delimitazione dell'area della delega può validamente avvenire col ricorso a concetti come «clausole generali», «ridefinizione», «riordino» e «razionalizzazione», sicché l'art. 12 sopra citato appare contenere, alla luce di siffatta ricostruzione, principi e criteri direttivi più che sufficienti per giustificare un istituto come quello del giudizio abbreviato.

Considerato in diritto

1.— Nel corso di un giudizio di impugnazione — previa sospensione in via cautelare — di due delibere assembleari di una società a responsabilità limitata, il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Il Tribunale riferisce che il giudice designato per la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione, dopo aver sentito in contraddittorio l'amministratore unico e i componenti del collegio sindacale, sul rilievo che l'esistenza della clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società, affidava agli arbitri anche il provvedimento cautelare, ha respinto la relativa istanza e rimesso la causa al collegio in applicazione dei commi 4 e 5 del menzionato art. 24, ritenendola matura per la decisione sia per l'esistenza di siffatta clausola, sia per il suo carattere documentale.

Il collegio condivideva l'opinione del giudice designato a provvedere sulla cautela riguardo all'applicabilità delle disposizioni relative al giudizio abbreviato.

Sulla base di tali premesse in punto di rilevanza, il Tribunale ha sollevato la questione suindicata, osservando che le disposizioni del decreto delegato aventi ad oggetto il giudizio abbreviato non sono sorrette da adeguata delega.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rileva, infatti, che la delega di cui all'art. 12, comma 2, lettera *d*), della legge n. 366 del 2001 contrariamente a quanto esposto nella relazione del Governo che accompagna il decreto delegato, non può riferirsi al giudizio abbreviato, perché in siffatta disposizione si pre-

vede l'introduzione di un giudizio a cognizione sommaria definito con provvedimento inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata, caratteristiche estranee al giudizio abbreviato e proprie, invece, del procedimento sommario di cognizione disciplinato dall'art. 19 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Ad avviso del remittente, neppure la disposizione contenuta nella lettera *a*) dello stesso comma può sorreggere le disposizioni del decreto delegato applicabili nel giudizio *a quo*, in quanto essa prevede la concentrazione delle udienze e l'abbreviazione dei termini e non la configurazione di un nuovo tipo di giudizio, qual è quello disciplinato dalle disposizioni censurate, definito «abbreviato» dal legislatore.

2. — In via preliminare, si osserva che il remittente pone la questione di legittimità costituzionale soltanto con riguardo alle indicate disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 2003. Infatti, le espressioni contenute nella prima parte dell'ordinanza — con le quali si afferma che non si ravvisa «una delega rispondente ai requisiti costituzionali nell'art. 12, comma 2, lettera *d*) della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, richiamato sul punto nella relazione governativa, né nell'art. 12, comma 2, lettera *a*) della stessa legge, costituente l'unica altra disposizione della legge delega invocabile ai fini della copertura del decreto legislativo delegato in materia di giudizio abbreviato» — vanno intese non come una censura autonoma di illegittimità delle disposizioni della legge di delega, perché inidonee per assoluta genericità a giustificare qualsiasi norma delegata, quanto piuttosto come rilievo della loro non attinenza al giudizio abbreviato.

Ancora preliminarmente, si rileva che la relazione del Governo al decreto legislativo, con la quale s'individua nella lettera *d*) del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 la norma di conferimento della delega esercitata per introdurre le disposizioni sul giudizio abbreviato, non può valere ad escludere che un'idonea delega possa essere rinvenuta in altre disposizioni del medesimo articolo, dal momento che questo viene richiamato per intero nel preambolo del decreto legislativo.

3. — La questione, così precisata, non è fondata.

Secondo i principi più volte affermati da questa Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si espliciti attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complesso di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato (v., *ex plurimis* e tra le più recenti, sentenze n. 125 e n. 199 del 2003).

Ciò premesso, si rileva anzitutto che le disposizioni impugnate hanno un duplice oggetto. Da un lato, esse contengono la disciplina del procedimento cautelare in corso di causa, autonomamente considerato (art. 24, commi 2 e 8); dall'altro regolano i rapporti tra il procedimento cautelare ed il giudizio di merito e l'accelerazione di questo ad iniziativa del giudice della cautela, introducendo così il giudizio abbreviato.

Tali disposizioni sono censurate dal remittente per la parte in cui riguardano siffatto giudizio, perché introducono nell'ordinamento un nuovo tipo di procedimento non previsto nelle disposizioni della legge di delega, ma non anche in quanto prevedono e regolano il procedimento cautelare in corso di causa.

Compiute tali precisazioni, si osserva che il giudizio abbreviato, così come configurato e definito dalle disposizioni censurate, presenta tre caratteristiche fondamentali. Esso presuppone l'esistenza di un'istanza cautelare in pendenza del procedimento di merito e l'accelerazione di questo per iniziativa del giudice della cautela, non avendo nessuna delle parti ancora presentato l'istanza di fissazione dell'udienza; è giudizio a cognizione piena e non sommaria; si conclude con una sentenza, provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata. Siffatti rilievi inducono a condividere l'opinione del remittente, conforme a quella della dottrina, e a dissentire dalla relazione governativa, nel senso di escludere che la delega possa rinvenirsi nella lettera *d*) del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001, disposizione che prevede un procedimento a cognizione sommaria destinato a concludersi con provvedimento inidoneo a passare in giudicato, istituito poi regolato dall'art. 19 del decreto delegato.

Questo rilievo tuttavia non esaurisce lo scrutinio, che va condotto, come prospetta lo stesso remittente, anche in relazione alla lettera *a*) dello stesso comma 2 dell'art. 12 citato. Tale disposizione dev'essere interpretata nell'ambito del contesto normativo in cui s'inserisce e delle finalità della delega. Come si è detto, questa Corte ha, infatti, affermato che il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula, secondo la costante giurisprudenza sugli artt. 76 e 77 Cost., un processo interpretativo relativo all'oggetto, ai principi ed ai criteri direttivi della delega, «tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione» (sentenze n. 163 e n. 425 del 2000, n. 125 del 2003 e, più di recente, n. 280 del 2004).

Ora, non v'è dubbio che la delega abbia la principale finalità di accelerare i tempi della giustizia civile mediante norme che «...siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti» in alcune materie, fra le quali il diritto societario (art. 12, comma 1, alinea e lettera a, della legge n. 366 del 2001).

Il remittente sostiene che, per il perseguimento dello scopo indicato, la legge delega non prevedeva la configurazione di un nuovo tipo di procedimento, dando così per accertato ciò che occorre dimostrare, e cioè che le disposizioni censurate introducono un nuovo tipo di procedimento.

A tale proposito è opportuno premettere che, anche in tema di questioni di legittimità costituzionale concernenti deleghe legislative, deve essere privilegiata, tra quelle ipotizzabili, una lettura delle norme conforme a Costituzione (sentenza n. 292 del 2000). Sulla base di tali considerazioni, si osserva anzitutto che l'iniziativa del giudice della cautela, consistente nell'invito rivolto alle parti a precisare le conclusioni e nella rimessione della causa al collegio, finalizzata in via principale alla più rapida emissione di un provvedimento sul merito, presuppone la pendenza del giudizio di merito; in secondo luogo, si rileva che, qualora l'opinione del giudice designato per il procedimento cautelare sia condivisa dal collegio, questo si pronuncia, appunto, a cognizione piena, emettendo una sentenza idonea ad acquistare l'autorità della cosa giudicata.

Siffatte previsioni normative, unitamente al rilievo che in ogni caso possono essere adottati provvedimenti cautelari idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, consentono di affermare che esse non configurano un tipo autonomo di procedimento, quanto piuttosto una modalità di svolgimento del giudizio di merito, diretta alla realizzazione delle finalità della delega, senza trascurare gli scopi della cautela, in ottemperanza alla menzionata prescrizione del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001, secondo cui le norme emesse dal Governo in esecuzione della delega avrebbero dovuto assicurare una più rapida ed efficace definizione «di procedimenti».

A conforto di tale opinione si può rilevare, anzitutto, che l'espressione «giudizio abbreviato» ricorre soltanto nella rubrica dell'articolo oggetto della censura e mai nel suo testo normativo; in secondo luogo, che la previsione di un'iniziativa dell'organo presso il quale il processo si trova — fondata sul rilievo che non sono necessarie ulteriori attività per poter giungere alla decisione della causa e diretta, quindi, a non procrastinarla — è tutt'altro che nuova nell'ordinamento e si annovera, viceversa, fra i tradizionali poteri del giudice (quello, in particolare, di ritenere la causa matura per la decisione), senza che detta iniziativa possa essere ritenuta come sostanza di un «tipo» di procedimento. Il fatto, poi, che il giudice possa avviare la causa alla decisione di merito nell'ambito di un procedimento cautelare non è, di per sé, indice di violazione della delega, in quanto l'obiettivo è sempre quello della maggiore rapidità del procedimento, peraltro già pendente.

Le norme delegate oggetto delle censure possono essere, quindi, ritenute conformi al criterio direttivo della concentrazione del procedimento.

In considerazione di quanto detto sull'effettivo contenuto normativo delle disposizioni censurate e alla luce degli enunciati principi in tema di scrutinio di costituzionalità sul procedimento di delega legislativa, si può affermare che, nel caso in esame, i precetti di cui agli artt. 76 e 77 Cost non sono stati violati, ancorché in via generale sia auspicabile una maggiore specificazione nella determinazione dei principi e criteri direttivi da parte del legislatore delegante affinché non sia alterato l'assetto costituzionale delle fonti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C00230

N. 55

Sentenza 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, comma secondo, nel testo anteriore al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Costituzione, art. 24.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa dell'opponente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, comma secondo, nel testo anteriore al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo anteriore al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza del 5 marzo 2005 dal Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Salò, nel procedimento civile vertente tra la UniCredito Gestione Crediti s.p.a., — Banca per la gestione dei crediti (UGC Banca s.p.a.), già Mediovenetie Banca s.p.a., e la Esatri s.p.a. ed altri, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione di UGC Banca s.p.a., già Mediovenezie Banca s.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato Rosario Fava per la UGC Banca s.p.a., già Mediovenezie Banca s.p.a., e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 marzo 2005, pronunciata nel corso di un processo di opposizione agli atti esecutivi, proposta da un creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato dalla devoluzione allo Stato di un immobile sottoposto a procedura esecutiva esattoriale, il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) — nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) —, nella parte in cui esclude il rimedio dell'art. 617 del codice di procedura civile, per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

1.1 — In punto di fatto, il Tribunale rimettente riferisce che, in ordine al ricorso proposto dal creditore pretermesso — inizialmente qualificato dal giudice come reclamo a norma dell'art. 630 cod. proc. civ., e poi rimesso sul ruolo della cognizione ordinaria per la trattazione come opposizione agli atti esecutivi —, gli altri creditori, utilmente collocatisi in sede di riparto, ne avevano eccepito sia la tardività sia l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto tale norma — nella formulazione anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 46 del 1999 (applicabile al processo *de quo* giusta la norma transitoria contenuta nell'art. 36, comma nono, del d.P.R. n. 602 del 1973) — prevede che nelle procedure esecutive esattoriali «le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse».

1.2 — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* osserva che la disposizione in esame contrasta con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, nel caso di specie, il creditore intervenuto, nonostante il diritto di prelazione derivante da ipoteca iscritta sull'immobile devoluto allo Stato, non avrebbe alcun mezzo alternativo per far valere le proprie ragioni, non esaminate in sede di riparto a causa della mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione.

Osserva infatti il tribunale per un verso, che non sarebbe esperibile nei confronti dell'esattore il rimedio risarcitorio, che il terzo comma dell'art. 54 in esame consente solo in favore del contribuente, dei coobbligati, del coniuge e dei parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati e, per altro verso, che, essendo stato assoggettato ad espropriazione l'intero patrimonio del debitore, ben difficilmente l'opponente potrebbe in seguito soddisfare esecutivamente il proprio credito, peraltro neppure più assistito da alcuna causa legittima di prelazione.

Né, ad avviso del rimettente, avrebbero miglior sorte le domande spiegate subordinatamente dal creditore pretermesso per risarcimento dei danni ovvero per ingiustificato arricchimento, in quanto la prima domanda presuppone l'accertamento di un illecito che, esclusa l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di distribuzione, non sarebbe configurabile, mentre la seconda sarebbe infondata per il fatto che gli altri creditori, attraverso la distribuzione, hanno semplicemente soddisfatto i propri crediti, ciò che costituisce giusta causa dell'attribuzione patrimoniale.

Pertanto, la compressione del diritto di azione e di difesa dell'opponente risulterebbe del tutto ingiustificata, anche tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999, oggi analogo giudizio sarebbe ammissibile.

1.3 — Quanto alla rilevanza il Tribunale rimettente osserva che, se la questione fosse accolta, l'art. 617 cod. proc. civ. risulterebbe applicabile al caso di specie in virtù dell'art. 45, comma terzo, del d.P.R. n. 602 del 1973 il quale, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999, dispone che «il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, è disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile».

In tal caso, inoltre, la domanda sarebbe tempestiva, in quanto, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, il termine di cinque giorni di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. decorre solo dalla conoscenza legale dell'atto impugnato che, nella specie, è mancata.

2. — Si è costituito in giudizio il creditore opponente — UniCredito Gestione Crediti s.p.a. — Banca per la gestione dei crediti (UGC Banca s.p.a.), già Mediovenezie Banca s.p.a. — il quale, concludendo per l'accoglimento della sollevata questione, osserva che la norma denunciata priva i creditori intervenuti nel processo esecutivo esattoriale di qualsiasi tutela avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, determinando una macro-

scopica lesione del diritto di difesa, nonché una ingiustificata disparità di trattamento sia rispetto ai creditori intervenuti nelle procedure esecutive ordinarie, sia rispetto a quelli intervenuti nelle procedure esecutive esattoriali dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999 il quale, rimediando a tale grave violazione con l'art. 57, ha ammesso l'esperibilità delle opposizioni di forma con la sola eccezione di quelle relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

3. — È altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale eccepisce la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo il giudice *a quo* precisato la natura, tributaria o meno, del credito azionato con la procedura esattoriale nel corso della quale è stata proposta l'opposizione agli atti esecutivi in quanto, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (così, ad esempio, Cass., sezioni unite, 22 ottobre 2003, n. 15810), la disciplina dettata dagli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo originario), configurando una sospensione della tutela giurisdizionale ordinaria durante la procedura esattoriale, è applicabile soltanto per la riscossione delle entrate tributarie.

In subordine, la difesa dello Stato sostiene l'infondatezza del ricorso per erroneità del presupposto interpretativo, costituito dal diritto vivente in materia di omesso avviso al creditore iscritto.

Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato osserva che, in base a consolidata giurisprudenza (Cass. 24 giugno 1993, n. 6999 e Cass. 1° marzo 1994, n. 2023), la violazione dell'art. 498 cod. proc. civ., che nella procedura esecutiva ordinaria prescrive detto avviso, non genera alcuna nullità processuale insanabile, per cui, ove l'assegnazione o la vendita avvengano senza alcuna comunicazione, l'impossibilità di porre nel nulla tali atti, in ossequio all'effetto purgativo di essi, comporta che il creditore iscritto che non sia stato avvertito rimane escluso dai rimedi oppositivi e può unicamente agire contro il procedente per il risarcimento del danno patito.

Se questo è l'effetto del mancato avviso nell'esecuzione regolata dal codice di rito, *a fortiori*, sostiene la difesa dello Stato, tale disciplina deve ritenersi applicabile all'esecuzione esattoriale, caratterizzata da maggior speditezza di forme in ragione della natura pubblicistica dei crediti azionabili; sicché, in definitiva, non corrisponderebbe al diritto vivente né l'affermazione per cui il caso in esame non può concretare un fatto illecito risarcibile, né quella per cui il creditore iscritto non avvisato non può agire secondo le regole generali contro il procedente.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione distaccata di Salò, dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale, dell'articolo 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) — norma applicabile ad un processo esecutivo in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) —, nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi, regolata dagli artt. 617 e 618 del codice di procedura civile.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Il giudice *a quo* muove da una interpretazione della norma censurata che si basa su numerose pronunce della Corte di Cassazione, le quali escludono l'esperibilità di qualsiasi opposizione avverso «tutti gli atti della procedura, siano essi stati posti in essere dall'esattore, siano essi riferibili al processo esecutivo vero e proprio», ed osservano che tale assoluta carenza della tutela del soggetto che intenda opporsi all'esecuzione sarebbe compensata da quella che «è assicurata in via posticipata attraverso la tutela aquiliana» (Cass. 10 giugno 2004, n. 11038).

In realtà, anche la pronuncia che ha da ultimo ribadito tale orientamento (Cass. 13 gennaio 2005, n. 565) — e pertanto anche a prescindere dal più recente indirizzo, secondo il quale «ogni volta che il giudice dell'esecuzione compie atti nell'ambito dell'esecuzione esattoriale contro i suoi provvedimenti è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi» (Cass. 19 luglio 2005 n. 15201) — ha precisato che esso non riguarda «casi relativi alla assegnazione e distribuzione del ricavato della vendita», non essendo «in quella fase ipotizzabile una limitazione della tutela dei corrispondenti diritti soggettivi» ai particolari rimedi amministrativi endoprocedimentali; in particolare, fin dal 1971 (sentenza 9 marzo, n. 665) la Corte di cassazione, a proposito dei «creditori pretermessi dalla fase soddisfattiva», ha statuito che «gli interessi di costoro si possono manifestare soltanto nella fase di distribuzione della somma ricavata» e che non possono conseguentemente essere «escluse le opposizioni esecutive ordinarie rivolte a conseguire una modifica del progetto di ripartizione del ricavato e del conseguente provvedimento di assegnazione» e tra esse, in primo luogo, l'opposizione agli atti esecutivi (così Cass. 10 marzo 1992 n. 2838, nonché Cass. 20 febbraio 1998 n. 1858).

2.2. — Poiché l'erroneità dell'interpretazione posta a fondamento della questione di legittimità costituzionale investe ogni esecuzione esattoriale — in quanto nella fase di distribuzione del ricavato è sempre consentita, quale che sia la natura del credito a tutela del quale l'esecuzione è promossa, l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi —, l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, deve essere respinta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C0231

N. 56

Ordinanza 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia esercitato funzioni di contenuto pregiudicante in altro procedimento, anche non penale - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, secondo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'8 aprile 2004 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Donatella Guerrieri ed altro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 aprile 2004 il Tribunale di Grosseto ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante»;

che il giudice *a quo* espone di essere chiamato a decidere sulla penale responsabilità di due imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, ma di essere al contempo giudice di una causa civile (anteriormente instaurata) relativa al medesimo fatto, in cui è parte convenuta una degli imputati del giudizio penale;

che il rimettente riferisce di avere fatto istanza di astensione, nella fase preliminare del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, non appena rilevata, anche su indicazione delle parti, tale circostanza, ravvisando in essa gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera *h*), del codice di procedura penale, ma che l'istanza di astensione è stata rigettata dal Presidente del Tribunale;

che il rimettente precisa che nella successiva udienza il difensore dell'imputata «ha manifestato la volontà di proporre istanza di ricusazione, prospettando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 2° comma, e 111, 2° comma, dell'art. 37, 1° comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalla parte il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento non penale, funzioni giurisdizionali che in concreto abbiano contenuto pregiudicante» e che le altre parti hanno aderito a tale impostazione;

che il rimettente chiarisce che il giudizio civile è in avanzata fase istruttoria, essendo state già ammesse ed in parte espletate le prove costituenti ed essendo state depositate le prove documentali. Tra i documenti acquisiti all'istruttoria civile risulterebbero vari estratti dal fascicolo del pubblico ministero ed anche copie di verbali resi da entrambi gli imputati senza assistenza del difensore, sicché il giudice già avrebbe conoscenza di fatti e circostanze la cui prova andrebbe invece formata in dibattimento o avrebbe accesso a dichiarazioni che non avrebbero mai potuto essere da lui conosciute, in base alle regole del processo penale;

che il Tribunale di Grosseto motiva in ordine alla non manifesta infondatezza della questione ricordando, anzitutto, la sentenza n. 113 del 2000, secondo cui le «altre gravi ragioni di convenienza», previste dall'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, quali cause di astensione del giudice, potrebbero riferirsi non solo a motivi di carattere personale, ma anche allo svolgimento di altre, precedenti attività giudiziarie, quando da esse risulti comunque compromessa la imparzialità del giudice;

che il rimettente richiama, poi, le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997, secondo cui gli istituti della astensione e della ricusazione servirebbero a garantire in concreto l'imparzialità del giudice e ricorda come, tuttavia, non vi sia esatta corrispondenza tra questi due istituti, per il resto speculari, proprio per la mancata inclusione di questi «altri gravi motivi» tra le cause di ricusazione;

che il rimettente richiama, infine, la sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, che, estendendo l'articolo 37 del codice di procedura penale, ha riconosciuto alle parti interessate la possibilità di ricusare il giudice qualora questo abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto;

che per il Tribunale di Grosseto, in coerente sviluppo della richiamata giurisprudenza, dovrebbe essere prevista la ricusabilità del giudice non solo quando questo abbia già espresso una valutazione di merito, ma anche quando questo abbia svolto funzioni giudiziarie che abbiano comunque in concreto un contenuto pregiudicante;

che, nel caso di specie, le avvenute ammissione ed espletamento da parte dello stesso giudice delle prove nel giudizio civile pregiudicherebbero la formazione della prova nel dibattimento penale, con conseguente violazione dell'articolo 111, quarto comma, della Costituzione, e consentirebbero al giudice di conoscere dichiarazioni non conoscibili secondo le regole del processo penale, con conseguente pregiudizio della sua imparzialità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione);

che l'impossibilità di ricusare il giudice che abbia avuto conoscenza dei fatti in un diverso dibattimento sarebbe poi irragionevole (art. 3 Cost.), tenuto conto che gli articoli 34, 36 e 37 del codice di procedura penale prevedono ragioni di incompatibilità o ricusabilità dello stesso in situazioni meno «gravi»;

che sarebbe poi lesiva del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) la circostanza che una precedente attività del giudice in altro processo sullo stesso fatto possa costituire causa di astensione ai sensi dell'arti-

colo 36, comma 1, lettera *h*), del codice di procedura penale, così come interpretato dalla sentenza n. 113 del 2000 di questa Corte, e non di ricasazione, dato che solo con la ricasazione, ma non con la astensione, si instaura un procedimento giurisdizionale incidentale nel quale l'interessato può fare valere le sue ragioni;

che il giudice rimettente sostiene, infine, che la questione sia rilevante, dacché senza l'accoglimento della stessa questo non potrebbe che «celebrare il processo con le possibili gravi (ed anche sicuramente più gravi, rispetto a talune delle altre ipotesi previste dagli artt. 34, 36 e 37 c.p.p.) lesioni di diritti costituzionalmente garantiti delle parti»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

che la difesa erariale sostiene l'inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto nessuna delle parti risulterebbe avere ritualmente proposto istanza di ricasazione;

che l'Avvocatura ritiene, poi, nel merito, che, alla luce della sentenza n. 283 del 2000 di questa Corte, sia possibile interpretare l'articolo 37 del codice di procedura penale nel senso richiesto dal giudice remittente. Da ciò l'infondatezza della questione proposta.

Considerato che il Tribunale di Grosseto ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che possa essere ricasato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante»;

che la questione si presenta meramente ipotetica ed astratta, dato che non risulta proposta rituale istanza di ricasazione del giudice rimettente, ma risulta solo manifestata dal difensore di una imputata l'intenzione di proporla;

che la questione, ove pure l'istanza di ricasazione fosse stata presentata, sarebbe nondimeno inammissibile perché priva di rilevanza, dato che, sulla stessa, il rimettente (che sarebbe, in ipotesi, il giudice ricasato) non avrebbe alcuna competenza a decidere (*cf. ex multis* ordinanza n. 147 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera - Previsione di apposito atto della Giunta Regionale contenente le relative misure e modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa del codice della strada attributiva di competenze in materia di sospensione e limitazione della circolazione al prefetto e al sindaco, lamentata lesione delle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale, lamentata violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e della competenza statale concorrente in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *h*) e comma terzo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 6, commi 1 e 5, lett. *b*), e 7, comma 1, lett. *b*); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 98, comma 1, lett. *i*).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni da irrogare in caso di violazioni - Autorità competente a ricevere il rapporto che accerta la violazione, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso in via amministrativa - Individuazione nell'ente da cui dipende l'organo accertatore della violazione - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione di obblighi a carico dello Stato, nei casi di accertamento effettuato da organo di polizia dipendente dallo Stato - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, art. 27, comma 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *g*).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro-tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 2007.

Sul B.U.R. Lombardia 13 dicembre 2006, n. 50, è stata pubblicata la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 e pertanto propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. per i seguenti

M O T I V I

L'art. 13 («Misure per la limitazione del traffico veicolare») così dispone nei primi tre commi:

1. — La regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.

2. — La giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;

b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

3. — Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.

L'art. 22 («Traffico veicolare») così dispone:

1. — Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli:

a) dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:

1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

2) veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

3) veicoli a due e tre ruote di categoria LI, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

b) dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

c) dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato A (veicoli classificati «Euro 1»).

2. — La giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La giunta regionale può concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante la regolarità delle emissioni, di cui all'art. 17, comma 2.

3. — La giunta regionale definisce modalità specifiche di regolamentazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici, di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 285/1992, nonché modalità di regolamentazione dell'utilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.

4. — Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.

5. — Per i veicoli classificati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. n. 285/1992, i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.

Le citate disposizioni prevedono la possibilità di disporre limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di veicoli, demandando alla giunta regionale la emanazione di un apposito atto contenente le relative misure e modalità di attuazione.

Lo stesso atto dovrà individuare (art. 13, comma 3) gli assi stradali che saranno comunque esclusi dalle limitazioni, al pari delle autostrade.

Tali disposizioni si pongono in contrasto con la normativa che disciplina la competenza dei vari soggetti pubblici in materia.

In particolare l'art. 6, comma 1 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) richiamato dall'art. 98, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 112/1998 (il quale prevede che sono mantenute allo Stato le funzioni relative «alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare»), dispone che:

«Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe».

Per quel che riguarda i centri abitati l'art. 7, comma 1, lett. b) del codice stradale dispone «Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali».

Al presidente della regione l'art. 6, comma 5, lett. b) dello stesso codice attribuisce solo il potere di ordinanza per le strade regionali.

Le disposizioni in epigrafe si pongono quindi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. in quanto vengono direttamente ad incidere sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale, ad esso riservate trattandosi di materia ricompresa nell'«ordine pubblico e sicurezza».

Ciò alla luce di quanto affermato da codesta Corte nella sentenza 29 dicembre 2004, n. 428:

«l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Del tutto correttamente, quindi, l'art. 1 del d.lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, nell'individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».

Le citate disposizioni si pongono in contrasto anche con il terzo comma del medesimo art. 117 (essendo innegabile che le stesse sono state emanate anche a tutela della salute¹⁾) in quanto si atteggiano a principi fondamentali in materia di tutela della salute.

L'incostituzionalità dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, si estende anche all'art. 22 (che si occupa sempre di limitazioni alla circolazione), nonché al successivo art. 27 che prevede (comma 11) le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle precedenti norme in tema di limitazioni.

Il medesimo art. 27 al comma 18 contrasta altresì con l'art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. che attribuisce la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare il contrasto si ravvisa nella previsione secondo cui «Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore».

In tal modo la regione ha individuato (anche) nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato (nei casi di accertamento dallo stesso organo effettuato) il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso in via amministrativa (artt. 17 e 18, legge n. 689/1981).

L'illegittimità costituzionale della norma deriva dall'aver posto obblighi a carico (anche) di organi statali, eccedendo la competenza regionale (si richiamano al riguardo i principi stabiliti nella sentenza di codesta Corte 7 maggio 2004, n. 134).

Conclusivamente, le norme fin qui individuate sono costituzionalmente illegittime, e tali dovranno essere dichiarate, con conseguente annullamento, in quanto invasive delle competenze statali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) ed h) e dell'art. 117, terzo comma, come più precisamente specificato nell'esposizione che precede.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1) *estratto della delibera del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2007;*
- 2) *copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 9 febbraio 2007

L'AVVOCATO DELLO STATO: Gianni DE BELLIS

07C0233

¹⁾ Ciò si evince chiaramente dall'art. 1 della l.r. («Finalità e oggetto»), dove si prevede che «La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente».

N. 44

Ordinanza del 21 luglio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli, sul ricorso proposto da Cirillo Angelo contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Centro servizi amm. di Napoli).

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000, conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto al lavoro - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6001/2005 proposto da Cirillo Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bonito e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale Isola F/11;

Contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Centro servizi amministrativi di Napoli), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Napoli, via A. Diaz, 11 presso la sua sede; per l'annullamento del provv. prot. n. 8779 del 29 aprile 2005, avente ad oggetto il diniego allo scioglimento della riserva in ordine all'abilitazione all'insegnamento relativamente alla classe di concorso c 500.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 giugno 2006 il dott. Umberto Maiello;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente ha partecipato alla sessione riservata di esami indetta con o.m. n. 33/2000 ed è stato inserito con riserva nella relativa graduatoria, in quanto non in possesso del requisito di servizio richiesto ai fini dell'ammissione, vale a dire la prestazione di attività di insegnamento per almeno 360 giorni a decorrere dall'anno 1989/1990, di cui almeno 180 giorni dall'anno scolastico 1994/1995 fino al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/1999.

A cagione della partecipazione alla suddetta sessione riservata, non ha potuto concorrere alla successiva procedura, indetta con o.m. n. 3/2001, che differiva al 27 aprile 2000 il termine utile per il conseguimento della necessaria anzianità di servizio; invero, l'art. 2, comma IV della suddetta o.m. espressamente impediva l'ammissione al concorso *de quo* di quei candidati che, come il ricorrente, avessero già partecipato ai corsi attivati ai sensi, tra l'altro, dell'o.m. n. 33/2000, sostenendo l'esame finale.

Allo stesso tempo, non ha potuto fruire, a norma dell'art. 3 del precitato provvedimento (o.m. n. 3/2001), dello scioglimento della riserva perché non in possesso del requisito di servizio alla data del 27 aprile 2000.

L'art. 2 comma 7-bis del d.l. n. 97/2004, nella versione risultante dalla conversione in legge (143/2004), ha espressamente sancito che, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servi

zio prestato di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2000.

Il ricorrente ha, dunque, chiesto di fruire, della suddetta sanatoria, evidenziando di aver maturato alla data suindicata il requisito dei 360 giorni di insegnamento.

Con il provvedimento impugnato (prot. n. 8779 del 29 aprile 2005), l'Amministrazione intimata ha opposto il diniego allo scioglimento della riserva, in quanto l'art. 2 comma 7-*bis* del d.l. n. 97/2004 espressamente si riferisce solo a coloro che hanno partecipato alla sessione riservata indetta con o.m. n. 1/2001.

Vero è che l'Amministrazione intimata, nella memoria difensiva depositata in atti, lasciava intendere che il ricorrente non avesse, comunque, maturato il requisito di 360 gg di servizio, nemmeno alla data del 28 ottobre 2000.

Tale equivoco veniva, però, chiarito dalla stessa Amministrazione scolastica che, opportunamente compulsata dal Collegio con ordinanza istruttoria n. 213/2006, ha ammesso, con nota prot.llo 8196/P del 5 maggio 2006, il possesso da parte del ricorrente, alla data del 28 ottobre 2000, del servizio richiesto.

Resta, dunque, confermato che l'unica ragione ostativa all'applicazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 7-*bis* del d.l. n. 97/2004 è rappresentata dal fatto che il ricorrente ha partecipato alla sessione riservata indetta con o.m. n. 33/2000 e non a quella indetta con o.m. 1/2001.

Di contro, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente rivendica l'estensione a suo vantaggio della detta sanatoria, a suo dire, illegittimamente limitata ai soli graduati con riserva ai sensi dell'o.m. n. 3/2001.

All'udienza del 15 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-*bis* del d.l. 7 aprile 2004 n. 971 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, nella parte in cui prevede, limitatamente ai soli concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, che, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.

Il punto di rottura con l'assetto normativo costituzionale, di seguito approfondito, va colto nella mancata estensione del beneficio in argomento agli altri docenti che, pur partecipando ad una procedura selettiva solo nominalmente diversa (ex ordinanza ministeriale 33/2000), avevano, comunque, seguito il medesimo percorso selettivo e, dunque, conseguito con riserva l'abilitazione all'insegnamento.

Per essi, invero, è inspiegabilmente rimasto fermo l'originario termine del 27 aprile 2000.

Sotto il profilo della rilevanza, vale, ribadire, giusta quanto già anticipato in parte narrativa, che, proprio in ragione della espressa perimetrazione dell'ambito soggettivo di applicazione dei suindicati benefici normativi (... «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1»...), l'Amministrazione scolastica partenopea ha ricusato l'invocato scioglimento della riserva in ordine all'abilitazione conseguita dal ricorrente, in tal modo precludendogli la possibilità di essere nominato insegnante di ruolo.

Come da ultimo chiarito, con nota prot.llo 8196/P del 5 maggio 2006 del predetto Ufficio scolastico, l'unica ragione ostativa che impedisce l'estensione della proroga normativa — ex art. 2 comma 7-*bis* del d.l. n. 97/2004 — del termine finale per la maturazione del requisito di servizio è stata individuata giustappunto nel fatto che il ricorrente ha partecipato alla sessione riservata indetta con o.m. n. 33/2000 e non a quella indetta con o.m. n. 1/2001.

D'altronde, la suddetta opzione ermeneutica appare l'unica concretamente predicabile in ragione dell'univoco significato della disposizione in argomento.

L'espresso riferimento ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1 non lascia, invero, residuare dubbi sulla delimitazione in favore della detta cerchia di destinatari dell'ambito soggettivo di applicazione dei benefici *de quibus*.

Nè è possibile ampliare, in via interpretativa, i confini soggettivi della richiamata disposizione, atteso che il carattere eccezionale che la connota, fatto palese dalla stessa finalità di sanatoria perseguita dal legislatore, vale di per sé ad escludere in radice l'ammissibilità di un'interpretazione analogica.

Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, a giudizio del Collegio, appare utile, in via preliminare, procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativa di riferimento.

A tal riguardo è sufficiente osservare che la legge n. 124 del 3 maggio 1999, intervenendo sulla disciplina del reclutamento dei docenti, ha dettato, in via transitoria, disposizioni specifiche per il conseguimento dell'abilitazione.

Segnatamente, ai fini in questione, l'art. 2, quarto comma del richiamato provvedimento normativo aveva previsto una sessione di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, riservata ai docenti precari che avevano svolto attività di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della norma stessa (25 maggio 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

All'indizione della suddetta procedura selettiva provvedeva l'o.m. n. 153/1999, che individuava come termine utile per il conseguimento del requisito di servizio la data del 25 maggio 1999, di entrata in vigore della legge n. 124/1999.

Successivamente, con ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000, venivano apportate modifiche alla citata ordinanza n. 153 del 1999, nel senso di consentire la partecipazione alla suddetta sessione riservata anche a coloro che intendessero conseguire più idoneità o abilitazioni all'insegnamento.

Contemporaneamente, venivano modificati i criteri di computo dei servizi utilizzabili per integrare il predetto requisito dei 360 giorni e, per l'effetto, si consentiva agli interessati di presentare una domanda per poter fruire delle nuove disposizioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè entro il 27 aprile 2000, essendo la suddetta pubblicazione avvenuta il 28 marzo 2000.

In armonia con quanto previsto in sede regolamentare, l'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000, introdotto in sede di conversione, ampliava i termini di maturazione della menzionata anzianità di servizio, stabilendo che potessero partecipare alla selezione anche i docenti che avevano completato tale periodo alla data del 27 aprile 2000.

La selezione in via riservata è poi continuata con il varo dell'ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, il cui art. 1. ha espressamente previsto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle sessioni riservate di esami di cui all'art. 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio entro il 27 aprile 2000.

la medesima o.m. n. 1/2001 si è, inoltre, espressamente occupata di sanare le posizioni di coloro che avessero frequentato senza titolo le precedenti sessioni bandite giusta oo. mm. nn. 153/1999 e 33/2000, prevedendo la possibilità di ottenere, a domanda, lo scioglimento della disposta riserva ovvero (ove già esclusi con provvedimento definitivo) la revoca della esclusione.

Alla stregua di quanto finora osservato, è possibile concludere nel senso che le procedure concorsuali attivate in attuazione della legge n. 124 del 1999 sono espressione di un medesimo criterio di reclutamento, introdotto, in via transitoria, per creare un percorso selettivo agevolato a beneficio di una determinata categoria di docenti.

In altri termini, l'o.m. n. 1/2001, che rappresenta l'ultimo dei tre bandi pubblicati in attuazione del comma 4 dell'art. 2 della legge 124/1999, si atteggia come segmento di completamento delle medesime procedure selettive iniziate con l'o.m. n. 153/1999 e proseguite con l'o.m. integrativa n. 33/2000.

Appare fin troppo evidente come, in siffatto contesto, è rimasto sostanzialmente unico, per tutto l'arco della descritta stagione concorsuale, il regime dei requisiti di ammissione.

Lo stesso termine finale di conseguimento del requisito didattico risultava da ultimo fissato, per tutti, al 27 aprile 2000: dello slittamento nella suddetta misura dell'originario termine (25 maggio 1999) avevano, invero, potuto avvantaggiarsi non solo i nuovi concorrenti ex o.m. n. 1/2001 ma anche coloro che, proprio in difetto della necessaria anzianità di servizio, si erano abilitati solo con riserva.

Sul descritto sistema si è, però, da ultimo innestato l'art. 2 comma 7-bis del d.l. n. 97/2004, quale risultante dal processo di conversione attuato con legge n. 143/2004, secondo cui a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.

La suddetta disposizione appare di dubbia compatibilità con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui limita ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1 il beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione del requisito di servizio.

Si rivela, invero, del tutto ingiustificata la disparità di trattamento che ne rinvia a danno di coloro che, sempre in attuazione del comma quarto dell'art. 2 della legge n. 124/1999, erano stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale n. 33/2000, per i quali è rimasto, invece, fermo il termine del 27 aprile 2000.

Costoro, ancorché abbiano maturato il requisito di 360 giorni di insegnamento entro la data del 28 ottobre 2000, non possono, dunque, ottenere lo scioglimento della riserva.

Il Collegio non ignora che la sopra richiamata normativa di settore (legge n. 124/1999), istitutiva delle sessioni riservate di abilitazione, nella quale si inserisce la disposizione in esame (art. 2 comma 7-bis del d.l. n. 97/2004), rappresenti una normativa transitoria finalizzata all'obiettivo di sanare le posizioni di precariato scolastico accumulate negli anni, cui è stata concessa la possibilità di un accesso agevolato nelle neoistituite graduatorie permanenti.

Del pari, è ben consapevole del carattere eccezionale che, in ragione di quanto appena detto, connota la disciplina in argomento, con la conseguenza che l'intera trama normativa, ivi compreso l'art. 2 comma 7-bis del d.l. n. 97/2004, non può essere estesa al di là dei casi espressamente previsti a meno che le esclusioni che ne conseguono siano prive di giustificazione, e perciò irragionevoli (*cf.* Corte costituzionale, 7 maggio 2004, n. 136; sentenze n. 208 del 2002 e n. 35 del 2004, nonché ordinanza n. 168 del 2001).

Ciò nondimeno, anche rispetto alle richiamate coordinate ermetiche tracciate dal giudice delle leggi, la diversità di trattamento che consegue all'applicazione della norma in questione resta, a giudizio del Collegio, del tutto priva di valide giustificazioni.

Ciò in considerazione del fatto che la differenziazione sul trattamento giuridico di cui si discute esaurisce effetti discriminatori proprio all'interno della medesima categoria di soggetti già destinatari delle norme eccezionali e di favore che mettono capo, in prima battuta, alla legge n. 124/1999.

In siffatte evenienze il richiamo alla logica particolare che ha ispirato la disciplina normativa, conferendole carattere di eccezionalità, non assume valore scriminante, occorrendo che ad essa si sovrappongono, a giustificazione di deroghe parziali, ulteriori e speciali ragioni non estendibili alle altre situazioni soggette, per il resto, alla disciplina comune.

Tanto non si ravvisa nella fattispecie in esame, in riferimento cioè ad un procedimento concorsuale, articolato in diverse procedure selettive ma costruito su basi sostanzialmente omogenee, essendo comune l'impianto normativo posto a presidio della selezione; in siffatto contesto, la proroga normativa della scadenza del termine per il computo del servizio utile circoscritta ai soli concorrenti *ex o.m.* n. 1/2001 appare, ad onta del contenuto provvedimento che la connota, irragionevolmente disancorata dai connotati concreti della situazione storica nella quale è intervenuta, caratterizzata dalla presenza di altri soggetti che versavano in condizioni del tutto speculari e, ciò nondimeno, sono inspiegabilmente rimasti esclusi dalla sanatoria.

La norma in esame, in definitiva, del tutto irragionevole discrimina gli insegnanti suddetti, rivelandosi incompatibile con l'art. 3 della costituzione ed intefendendo, a cagione di ciò, con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

Invero, la divisata compressione del diritto di accedere in condizione di parità al mercato del lavoro, costruita in relazione a situazioni che non sono in alcun modo riconducibili ai requisiti negativi di capacità e di merito comporta, altresì, un'insanabile lesione dell'art. 4 cost., perchè la irragionevole disciplina che ne deriva, quanto ai criteri di ammissione al concorso riservato, si risolve in una selezione del personale docente certamente non idonea a garantire il miglior andamento dell'amministrazione scolastica.

In conclusione, la prospettata questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Il giudizio va, dunque, sospeso e gli atti remessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2, comma 7-bis del d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del consiglio dei ministri, nonchè comunicata ai presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Napoli, nella Camera del consiglio del 15 giugno 2006.

Il Presidente: ONORATO

Il giudice estensore: MAIELLO

N. 45

Ordinanza del 5 luglio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) emessa dal Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Aiello Calogero

Reati e Pene - Prescrizione - Termini più brevi introdotti dalla legge n. 251/2005 - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole differenziazione del regime transitorio in base ad un evento processuale accidentale - Ingiustificata disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 sollevata dai difensori di Aiello Calogero imputato, nell'ambito del procedimento n. 10315/2005 R.G. Dib, n. 7797/02 R.G.N.R., del reato previsto dagli artt. 56-317 c.p.;

Preso atto che il dibattimento è stato aperto all'udienza del 4 maggio 2005;

Considerato che in base alla disciplina dettata dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore all'entrata in vigore, della legge n. 251/2005, i termini di prescrizione ordinaria e massima sono i seguenti: anni 10 e anni 15;

Preso atto che, applicando la disciplina dettata dall'art. 6 legge n. 251/2005, il termine massimo di prescrizione più favorevole introdotto dallo *jus superveniens* sarebbero interamente decorso alla data del 25 marzo 2006 e dunque precedentemente alla odierna udienza;

Considerato, inoltre, che la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 è ostativa all'applicazione dei più brevi termini di prescrizione, in quanto la stessa pone, come limite, quello della apertura del dibattimento; atteso che viene sollevata dalle difese degli imputati questione di illegittimità costituzionale della predetta norma transitoria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che il dato temporale suindicato rende rilevante la questione in relazione ai possibili esiti del procedimento, osserva quanto segue.

L'art 25 Cost. non impone la retroattività di norme penali più favorevoli ma vieta esclusivamente la retroattività in *malam partem*.

Si è discusso sulla portata di tale norma e da più parti si è ipotizzato che nonostante la mancata enunciazione espressa dell'obbligo di retroattività delle norme più favorevoli talé principio possa ricavarsi da una valutazione complessiva del sistema.

È stato affermato che ciò potrebbe, se mai, dipendere da un mutamento della valutazione sociale del fatto tipico (Corte cost. 277/1990).

Ne discende che, a fronte di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 e 3 c.p., non vi è l'obbligo di sancire la retroattività di norme che non traggano ragion d'essere dal mutato giudizio sul disvalore del fatto.

Correlativamente può ammettersi che, nonostante la previsione generale contenuta nell'art. 2, comma 3 c.p. — relativa all'applicazione retroattiva di una disciplina che prevede un trattamento sostanziale più favorevole con il solo limite del giudicato — nondimeno il legislatore possa escluderla con riguardo a taluni reati o a talune norme.

Ma, nell'avvalersi di tale facoltà il legislatore non può eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e deve dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini.

Ciò significa che quella esclusione deve avere una giustificazione razionale.

In tale quadro va privilegiata la considerazione del tipo di reato e, dunque, una valutazione correlata al fatto, mentre non sembra consentita una esclusione che dipenda da fattori del tutto estrinseci, estranei alla logica del trattamento sanzionatorio e, più in generale della disciplina di carattere sostanziale.

In particolare, mentre alcuni benefici potrebbero trarre giustificazione dallo specifico andamento del processo in quanto strettamente correlati ad esso per il fatto di postulare scelte processuali dell'imputato (come nel caso della citata sentenza n. 277/1990 che si occupò del regime transitorio dei riti alternativi al dibattimento), non sembra possibile introdurre una disciplina transitoria riguardante la entrata in vigore di una disciplina

sostanziale, quale quella della prescrizione, che faccia dipendere la esclusione della retroattività della norma più favorevole solo dall'evoluzione del processo e dallo stadio in cui esso sia pervenuto ad una certa data, costituendo tale evoluzione ed il relativo stadio processuale aspetti irrilevanti rispetto al decorso, uguale per tutti, del termine di prescrizione, che non trova la sua ragione d'essere nel processo ma che anzi, per certi profili, ad esso si contrappone.

Nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno varcato una certa soglia, può prospettarsi una disparità di trattamento tra coloro che hanno commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perché più rapidamente processati, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previgente a differenza degli altri che, per cause più diverse, abbiano beneficiato di un iter processuale più lento.

Non possono invocarsi, per giungere a valutazioni opposte, quelle situazioni correlate alla concessioni di amnistie o alla previsione di effetti estintivi derivanti da condoni, in cui sia specificatamente individuato un dato temporale di riferimento che è all'evidenza connaturato al tipo di beneficio e comunque ha riguardo alla data di commissione del reato.

Ciò posto la scelta del legislatore consacrata dall'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all'art. 6, legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non sia stato ancora aperto il dibattito sembra in contrasto con l'art. 3 Cost., perché vale ad introdurre un differenziato regime a fronte di situazioni identiche, rispetto alle quali la linea demarcazione individuata, costituita dall'apertura del dibattito, appare priva di concreta giustificazione.

Né sembra possibile sostenere che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio «tempus regit actum», così come sembra da escludere che abbia natura processuale la norma transitoria dettata dall'art. 10, legge n. 251/2005, la quale al contrario richiama al secondo comma, prima parte, l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un regime transitorio differenziato solo per la norma che introduce la nuova disciplina in tema di prescrizione, di fatto erodendo parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima.

Poiché in base alla nuova disciplina il reato oggetto della imputazione sarebbe estinto per prescrizione, deve prendersi atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3, legge n. 251/05 per contrasto con l'art. 3 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005 ,n. 251, per contrasto con l'art. 3 Cost;

Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 5 luglio 2006

Il Presidente: CRISTIANI

N. 46

Ordinanza del 1° agosto 2006 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Palermo, sull'appello proposto da Marchese Antonino contro Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Possibilità di chiedere, in sede di appello, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Giudizio di impugnazione - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

LA CORTE DEI CONTI

Ha adottato la seguente ordinanza n. 49/A/2006/ORD sul ricorso in appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 1845 Resp. del registro di segreteria, presentato da Marchese Antonino, elettivamente domiciliato in Palermo via Saverio Cavallari n. 34, presso lo studio del suo procuratore avvocato Luigi Sciarrino, per la riforma della sentenza n. 2628/2005 del 29 settembre 2005, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Uditi nella camera di consiglio del 29 giugno 2006 il relatore, consigliere Mariano Grillo, l'avvocato Luigi Sciarrino per l'appellante ed il vice procuratore generale Diana Calaciura per il pubblico ministero

Visti tutti gli atti della causa.

F A T T O

Con sentenza 2628 del 2005 il signor Marchese Antonino, già direttore del centro di meccanizzazione agricola di Agira, è stato condannato a titolo di responsabilità contabile al pagamento di euro 25.758,38 in favore dell'ente sviluppo agricolo della Regione Siciliana.

Lo stesso ha interposto appello, notificato il 28 dicembre 2005, e censura la predetta sentenza sostenendo che il primo giudice non ha tenuto conto della situazione oggettiva in cui versava il Centro da lui diretto per non avere acquisito note di trasmissione facilmente reperibili in archivio, chiedendo in conclusione la riforma della sentenza appellata con rigetto delle domande proposte dal procuratore regionale.

Nelle sue conclusioni la Procura generale chiede il rigetto dell'appello.

Con istanza in data 20 giugno 2006 l'appellante ha chiesto di avvalersi del disposto di cui all'art. 1, comma 231, della legge 23 dicembre 2005, n. 206, offrendo di pagare, a definizione del procedimento, la somma di 3.000,00 euro.

Il Procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza formulata ai sensi della legge suddetta.

Tutte le parti sono intervenute alla discussione in camera di consiglio confermando le domande già avanzate con i rispettivi atti conclusionali.

D I R I T T O

Il Collegio preliminarmente rileva che avverso la sentenza n. 2628/2005 del 29 settembre 2005 l'interessato ha ritualmente ed in termini interposto appello. In pendenza dello stesso è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cui articolo 1 prevede che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza» (comma 231). «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento» (comma 232). Infine che « Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello» (comma 233).

Tali disposizioni, in sostanza, introducono nella fase dell'appello un procedimento camerale diretto alla definizione agevolata del giudizio di responsabilità amministrativa.

La sezione dubita della legittimità costituzionale di un simile sistema di regole, applicabili nella specie poiché il mutamento di diritto sostanziale è avvenuto prima dell'accertamento definitivo della responsabilità dei soggetti intimati, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost.

Dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 68 del 1971, 63 del 1973 e 1032 del 1988) sembra desumersi che la concreta garanzia dei principi costituzionali di eguaglianza, del buon andamento e del controllo contabile, i quali ultimi sono legati dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, sia sostanzialmente affidata alla legge ordinaria. Sono riservate, infatti, al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate, appaiano come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (sent. n. 411 del 1988; ord. n. 549 del 1988, nonché, in relazione all'art. 28 Cost., le sentt. nn. 2 del 1968, 123 del 1972, 164 del 1982, 26 del 1987), ma anche la possibilità di stabilire un limite patrimoniale della responsabilità amministrativa (sent. n. 340 del 2001). Ciò significa in ultima analisi, per un verso, che, ancorché non sia possibile trarre dall'ordinamento (artt. 97 e 103, secondo comma, Cost.) un principio di inderogabilità delle comuni regole della responsabilità, si può, tuttavia, da esso ricavare la regola secondo la quale la discrezionalità del legislatore, per essere correttamente esercitata, deve determinare e graduare i tipi e i limiti della responsabilità, caso per caso, in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici ovvero alle particolari situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile (sent. n. 371 del 1998) e, per l'altro, che, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le leggi disciplinanti la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle differenziazioni introdotte (art. 3 Cost.).

Pur non potendosi negare, dunque, in linea di principio la possibilità di un'intervento legislativo del tipo di quello esaminato, è, tuttavia, pur sempre necessario che esso sia, anzitutto, strettamente collegato alle specifiche peculiarità del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale — originariamente applicabile — con quella eccezionale successivamente emanata, tanto sotto il profilo del rispetto

del principio costituzionale di parità di trattamento, quanto sotto il profilo della tutela del buon andamento e della salvaguardia da indebite interferenze dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Sennonché, nella specie le previsioni normative denunciate di incostituzionalità sono caratterizzate da una indeterminatezza assoluta sullo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi *ratio* normativa che non sia quella della limitazione patrimoniale del risarcimento per se stessa pertanto, esse, connotandosi unicamente come effetto premiale ingiustificato, si palesano come una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile, che non può certamente rappresentare un termine di comparazione con gli altri valori coinvolti ai fini della verifica del rispetto dei principi di eguaglianza e di buon andamento.

Le previsioni in questione appaiono viziate in relazione ai parametri costituzionali indicati anche per altro aspetto. Infatti, nel sistema positivo vigente l'attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul *quantum* affidato al giudice, che può anche tenere conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi principi dell'ordinamento ed assolutamente irragionevole è, pertanto, una riduzione predeterminata e pressoché automatica della responsabilità amministrativa e della misura del risarcimento, senza che possa soccorrere una valutazione sull'incidenza del comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità (cfr. Corte cost. sent. n. 340 del 2001).

Ugualmente incostituzionale appare, infine, l'affidamento al giudice di un potere discrezionale illimitato nella individuazione delle ragioni da porre a fondamento dell'accoglimento della domanda di riduzione dell'addebito e della concreta determinazione detta misura del risarcimento, avendo il legislatore indicato solo i limiti quantitativi di tale potere fra un minimo e un massimo risultanti dalla norma, senza fissare i criteri direttivi ai quali il giudice stesso debba attenersi. Le norme in esame, infatti, oltre a porsi in diretto contrasto con i principi di cui gli artt. 3, 97 e 103 Cost., essendo dirette ad introdurre una disciplina limitativa in forma generalizzata della responsabilità amministrativa con riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti e a tutte le possibili situazioni, confliggono con il principio secondo cui il giudice è soggetto alla legge (art. 101 Cost.), con grave *vulnus* del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

La questione di legittimità costituzionale, non superabile in via interpretativa, è rilevante. Qualora, infatti, le norme denunciate venissero dichiarate incostituzionali non potrebbero più essere applicate nel presente giudizio che proseguirebbe secondo il rito ordinario.

P. Q. M

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella Camera di consiglio del 29 giugno 2006.

Il Presidente: SANCETTA

N. 47

Ordinanza dell'11 luglio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) emesa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Palermo, sull'appello proposto da Impiccichè Maurizio contro Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Possibilità di chiedere, in sede di appello, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Giudizio di impugnazione - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 231, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel giudizio d'appello, iscritto al n. 1840/Aresp del reg. segr., promosso dal sig. Maurizio Impiccichè, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano presso lo studio dei quali in Palermo, Via N. Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato, contro la procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, per l'annullamento della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana n. 1797/2005 del 18 luglio - 6 ottobre 2005.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del 29 giugno 2006 il relatore, cons Giuseppe Cozzo, l'avv. Massimiliano Mangano e il vice procuratore generale, dott. Diana Calaciura Traina.

F A T T O

La sezione giurisdizionale delta Corte dei conti per la regione siciliana, con la sentenza n. 1797/2005 del 18 luglio - 6 ottobre 2005, ha condannato il sig. Maurizio Impiccichè dipendente regionale, membro del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico del consorzio fidi industrie di Palermo, condannato, per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223, commi 1 e 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, consumato in concorso con altri amministratori e dipendenti dell'Ente con sentenza del Tribunale di Palermo n. 404/02, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 2839/02 divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2004 — riconoscendo la sua responsabilità amministrativa per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, al pagamento in favore della Regione siciliana detta somma complessiva di 110.896,20 euro, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi

secondo l'indice ISTAT di cui all'art. 150 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile, a decorrere dal 17 giugno 2004 e fino all'effettiva pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legati da tale data e sino al soddisfo.

Avverso tale sentenza il sig. Impicciché ha proposto appello, sostenendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, nel merito, l'assenza degli elementi necessari per l'affermazione della sua responsabilità amministrativa (danno, nesso di causalità) e chiedendo l'annullamento della decisione appellata e, in subordine, la riduzione dell'addebito

Il procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto per gli effetti dell'art. 1, comma 231, legge 23 dicembre 2005, n. 266, la definizione del procedimento di appello mediante il pagamento di una somma pari al 10% (e comunque non superiore al 20%) del danno quantificato nella sentenza. Il p.m., con atto depositato il 26 giugno 2006, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza.

Nella camera di consiglio del 29 giugno 2006 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

D I R I T T O

L'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, intervenuta nel corso del processo di appello promosso dal sig. Maurizio Impicciché per l'annullamento della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana n. 1797/2005 del 18 luglio-6 ottobre 2005, ha previsto un sistema di regole secondo cui con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possano chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (comma 131); la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento (comma 232) il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello (comma 233). Tali disposizioni, in sostanza, introducono nella fase dell'appello un procedimento camerale diretto alla definizione agevolata del giudizio di responsabilità amministrativa.

La sezione dubita della legittimità costituzionale di un simile sistema di regole, applicabili nella specie poiché il mutamento di diritto sostanziale è avvenuto prima dell'accertamento definitivo della responsabilità dell'intimato, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost.

Dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 68 del 1971, 63 del 1973 e 1032 del 1988) sembra desumersi che la concreta garanzia dei principi costituzionali di eguaglianza, del buon andamento e del controllo contabile, i quali ultimi sono legati dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, sia sostanzialmente affidata alla legge ordinaria. Sono riservate, infatti, al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici alle particolari situazioni regolate, appaiano come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (sent. n. 411 del 1988; ord. n. 549 del 1988, nonché, in relazione all'art. 28 Cost., le sentt. nn. 2 del 1968, 123 del 1972, 164 del 1982, 26 del 1987), ma anche la possibilità di stabilire un limite patrimoniale della responsabilità amministrativa (sent. n. 340 del 2001). Ciò significa in ultima analisi, per un verso, che, ancorché non sia possibile trarre dall'ordinamento (artt. 97 e 103, secondo comma, Cost.) un principio di inderogabilità delle comuni regole della responsabilità, si può, tuttavia, da esso ricavare la regola secondo la quale la discrezionalità del legislatore, per essere correttamente esercitata, deve determinare e graduare i tipi e i limiti della responsabilità, caso per caso, in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici ovvero alle particolari situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile (sent. n. 371 del 1998) e, per l'altro, che, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le leggi disciplinanti la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle differenziazioni introdotte (art. 3 Cost.).

Pur non potendosi negare, dunque, in linea di principio la possibilità di un intervento legislativo del tipo di quello esaminato, è, tuttavia, pur sempre necessario che esso sia, anzitutto, strettamente collegato alle specifiche peculiarità del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale — originariamente applicabile — con quella eccezionale successivamente emanata, tanto sotto il profilo del rispetto

del principio costituzionale di parità di trattamento, quanto sotto il profilo della tutela del buon andamento e della salvaguardia da indebite interferenze dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Sennonché, nella specie le previsioni normative denunciate di incostituzionalità sono caratterizzate da una indeterminatezza assoluta sullo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi *ratio* normativa che non sia quella della limitazione patrimoniale del risarcimento per se stessa; pertanto, esse, connotandosi unicamente come effetto premiale ingiustificato, si palesano come una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile, che non può certamente rappresentare un termine di comparazione con gli altri valori coinvolti ai fini della verifica del rispetto dei principi di eguaglianza e di buon andamento.

Le previsioni in questione appaiono viziate in relazione ai parametri costituzionali indicati anche per altro aspetto. Infatti, nel sistema positivo vigente l'attenuazione della responsabilità amministrativa nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul *quantum* affidato al giudice che può anche tenere conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che dal comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi principi dell'ordinamento ed assolutamente irragionevole è, pertanto, una riduzione predeterminata e pressoché automatica della responsabilità amministrativa e della misura del risarcimento, senza che possa soccorrere una valutazione sull'incidenza del comportamento complessivo occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità (*cf.* Corte Cost. sent. n. 340 del 2001). Ugualmente incostituzionale appare, infine, l'affidamento al giudice contabile di un potere discrezionale illimitato nella individuazione delle ragioni da porre a fondamento dell'accoglimento della domanda riduzione dell'addebito e della concreta determinazione della misura del risarcimento, avendo il legislatore indicato solo i limiti quantitativi di tale potere fra un minimo e un massimo risultanti dalla norma, senza fissare criteri direttivi ai quali il giudice stesso debba attenersi. Le norme in esame, infatti, oltre a porsi in diretto contrasto con i principi di cui gli artt. 3, 97 e 103 Cost., essendo dirette ad introdurre una disciplina limitativa in forma generalizzata della responsabilità amministrativa con riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti e a tutte le possibili situazioni, confliggono con il principio secondo cui il giudice è soggetto alla legge (art. 101 Cost.), con grave *vulnus* del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

La questione di legittimità costituzionale, non superabile in via interpretativa, è rilevante. Qualora, infatti, le norme denunciate venissero dichiarate incostituzionali non potrebbero più essere applicate nel presente giudizio che proseguirebbe secondo il rito ordinario.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata al presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 29 giugno 2006.

Il Presidente: SANCETTA

N. 48

Ordinanza del 28 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la regione Siciliana - Palermo, sull'appello proposto da Galvagno Michele ed altri contro procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Possibilità di chiedere, in sede di appello, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Giudizio di impugnazione - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 231, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel giudizio d'appello, iscritto al n. 1850/Aresp del reg. segr., promosso dai sig.ri Galvagno Michele, Alvano Antonino, Manuele Vito, Nicoletti Giovanni, Pantò Antonino, Ferrara Francesco e Sutura Michele, rappresentati e difesi dall'avv. Calogera Corsello presso lo studio della quale in Palermo, via Messina, n. 3, sono elettivamente domiciliati, contro la procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, per la riforma della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana n. 2553/2005 del 21 giugno 27 settembre 2005.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del 27 giugno 2006 il relatore, cons. Giuseppe Cozzo, l'avv. Calogera Corsello e il vice procuratore generale, dott. Diana Calaciura Traina.

F A T T O

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, con la sentenza n. 2553/2005 del 21 giugno 27 settembre 2005, respinta l'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti, li ha condannati, in misura ripartita al pagamento in favore dell'AAPIT - Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna della somma complessiva di 130.000,00, euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della decisione sino al soddisfo e spese di giudizio.

Avverso tale sentenza i sig.ri Galvagno Michele, Alvano Antonino, Manuele Vito, Nicoletti Giovanni, Pantò Antonino, Ferrara Francesco e Sutura Michele hanno proposto appello, chiedendone l'annullamento e il proscioglimento da ogni addebito e responsabilità.

Il procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con istanza depositata il 13 giugno 2006 gli appellanti hanno chiesto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 231, legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma dovuta per la definizione del procedimento di appello mediante il pagamento del minimo previsto dalla legge. Il p.m., con atto depositata il 22 giugno 2006, ha chiesto che tale somma sia determinata quantomeno nella misura del 25 % del danno determinato nella sentenza di primo grado, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Nella camera di consiglio del 27 giugno 2006 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

D I R I T T O

L'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, intervenuta nel corso del processo di appello promosso dai sig.ri Galvagno Michele, Alvano Antonino, Manuele Vito, Nicoletti Giovanni, Pantò Antonino, Ferrara Francesco e Sutura Michele, per la riforma della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana n. 2553/2005 del 21 giugno - 27 settembre 2005, ha previsto un sistema di regole secondo cui: con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possano chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (comma 231); la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento (comma 232); il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello (comma 233). Tali disposizioni, in sostanza, introducono nella fase dell'appello un procedimento camerale diretto alla definizione agevolata del giudizio di responsabilità amministrativa.

La sezione dubita della legittimità costituzionale di un simile sistema di regole, applicabili nella specie poiché il mutamento di diritto sostanziale è avvenuto prima dell'accertamento definitivo della responsabilità dei soggetti intimati, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost.

Dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 68 del 1971, 63 del 1973 e 1032 del 1988) sembra desumersi che la concreta garanzia dei principi costituzionali di eguaglianza, del buon andamento e del controllo contabile, i quali ultimi sono legati dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, sia sostanzialmente affidata alla legge ordinaria. Sono riservate, infatti, al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate, appaiano come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (sent. n. 411 del 1988; ord. n. 549 del 1988, nonché, in relazione all'art. 28 Cost., le sentt. nn. 2 del 1968, 123 del 1972, 164 del 1982, 26 del 1987), ma anche la possibilità di stabilire un limite patrimoniale della responsabilità amministrativa (sent. n. 340 del 2001). Ciò significa in ultima analisi, per un verso, che, ancorché non sia possibile trarre dall'ordinamento (artt. 97 e 103, secondo comma, Cost.) un principio di inderogabilità delle comuni regole della responsabilità, si può, tuttavia, da esso ricavare la regola secondo la quale la discrezionalità del legislatore, per essere correttamente esercitata, deve determinare e graduare i tipi e i limiti della responsabilità, caso per caso, in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici ovvero alle particolari situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile (sent. n. 371 del 1998) e, per l'altro, che, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le leggi disciplinanti la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle differenziazioni introdotte (art. 3 Cost.). Pur non potendosi negare, dunque, in linea di principio la possibilità di un intervento legislativo del tipo di quello esaminato, è, tuttavia pur sempre necessario che esso sia, anzitutto, strettamente collegato alle specifiche peculiarità del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale — originariamente applicabile — con quella eccezionale successiva-

mente emanata, tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parità di trattamento, quanto sotto il profilo della tutela del buon andamento e della salvaguardia da indebite interferenze dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Sennonché, nella specie le previsioni normative denunciate di incostituzionalità sono caratterizzate da una indeterminatezza assoluta sullo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi *ratio* normativa che non sia quella della limitazione patrimoniale del risarcimento per se stessa; pertanto, esse, connotandosi unicamente come effetto premiale ingiustificato, si palesano come una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile, che non può certamente rappresentare un termine di comparazione con gli altri valori coinvolti ai fini della verifica del rispetto dei principi di eguaglianza e di buon andamento.

Le previsioni in questione appaiono viziate in relazione ai parametri costituzionali indicati anche per altro aspetto. Infatti, nel sistema positivo vigente l'attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul *quantum* affidato al giudice, che può anche tenere conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi principi dell'ordinamento ed assolutamente irragionevole è, pertanto, una riduzione predeterminata e pressoché automatica della responsabilità e della misura del risarcimento, senza che possa soccorrere una valutazione sull'incidenza del comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità (*cf.* Corte cost. sent. n. 340 del 2001).

Ugualmente incostituzionale appare, infine, l'affidamento al giudice contabile di un potere discrezionale illimitato nella individuazione delle ragioni da porre a fondamento dell'accoglimento della domanda di riduzione dell'addebito e della concreta determinazione della misura del risarcimento, avendo il legislatore indicato solo i limiti quantitativi di tale potere fra un minimo e un massimo risultanti dalla norma, senza fissare i criteri direttivi ai quali il giudice stesso debba attenersi. Le norme in esame, infatti, oltre a porsi in diretto contrasto con i principi di cui gli artt. 3, 97 e 103 Cost., essendo dirette ad introdurre una disciplina limitativa in forma generalizzata della responsabilità amministrativa con riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti e a tutte le possibili situazioni, confliggono con il principio secondo cui il giudice è soggetto alla legge (art. 101 Cost.), con grave *vulnus* del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.

La questione di legittimità costituzionale, non superabile in via interpretativa, è rilevante. Qualora, infatti, le norme denunciate venissero dichiarate incostituzionali non potrebbero più essere applicate nel presente giudizio che proseguirebbe secondo il rito ordinario.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 27 giugno 2006.

Palermo, addì 28 giugno 2006

Il Presidente: SANCETTA

N. 49

*Ordinanza del 26 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Lazzaro Rocco*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Lazzaro Rocco con sentenza del tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, in data 15 aprile 2005, Lazzaro Rocco veniva assolto dalla imputazione di art. 22 con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 commesso in Fano il 17 maggio 2002.

Nel provvedimento si osservava, in particolare, che non sussistevano prove per la condanna.

Avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pesaro chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità dell'imputato, rilevando il malgoverno della prova effettuata dal primo giudice ed eventuale innovazione del dibattimento.

Alla odierna udienza il Procuratore generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006, n. 46 che aveva introdotto la inappellabilità da parte del Pubblico Ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepeva la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e III della Costituzione.

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatasi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal Procuratore Generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il Procuratore generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale;

la disposizione censurata dal Procuratore generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost.; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esi-

sta un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato sol perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;

la riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al Pubblico Ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascun soggetto processuale uguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza — vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse ex art. 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al Pubblico Ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso Pubblico Ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza;

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del Pubblico Ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospende il Giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 26 aprile 2006

Il Presidente: SPINGARDI

Il consigliere estensore: ARIOTI BIANCIFORTI

07C0206

N. 50

*Ordinanza del 2 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Valdez Rodriguez Milton Cesar*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Valdez Rodriguez Milton Cesar.

Con sentenza del Tribunale di Camerino in data 20 gennaio 2005 veniva assolto dall'imputazione di lesioni volontarie aggravate e porto abusivo di arma da taglio commesso in San Severino Marche il 30 novembre 2002.

Nel provvedimento osservava, in particolare, che l'imputato aveva agito per legittima difesa.

Avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore della Repubblica di Camerino chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità dell'imputato, rilevando la insussistenza della legittima difesa.

Alla odierna udienza il Procuratore Generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006 n. 46 che aveva introdotto la inappellabilità da parte del Pubblico Ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepiva la illegittimità costituzionale degli artt. I e IO della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e III della Costituzione.

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatasi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal Procuratore Generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il Procuratore Generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale – la disposizione censurata dal Procuratore Generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost.; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esista un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'impu-

tato sol perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;

— la riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al Pubblico Ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascun soggetto processuale uguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza — vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse ex art. 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

— peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al Pubblico Ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso Pubblico Ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza;

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del Pubblico Ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il Giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 2 maggio 2006

07C0207

N. 51

*Ordinanza del 2 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Flacco Marco*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Flacco Marco con sentenza del 15 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno - sez. distaccata di San Benedetto del Tronto veniva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela della imputazione di tentato furto aggravato in S. Benedetto del Tronto il 29 giugno 2002.

Nel provvedimento si osservava, in particolare, che non sussisteva l'aggravante del mezzo fraudolento.

Avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore Generale chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità dell'imputato, rilevando la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose da ritenersi contestate in fatto.

Alla odierna udienza il Procuratore Generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006 n. 46 che aveva introdotto la inappellabilità da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepeva la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e III della Costituzione.

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatasi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal Procuratore Generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il Procuratore Generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale;

la disposizione censurata dal Procuratore Generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost.; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esi-

sta un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato sol perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;

la riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al pubblico ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascun soggetto processuale uguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza — vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse " art. 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza.

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del pubblico ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 2 maggio 2006

Il presidente estensore: DE ROBERTIS

07C0208

N. 52

*Ordinanza del 16 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Angelini Mirko*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Angelini Mirko con sentenza del Tribunale di Fermo in data 16 aprile 2002 veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelini Mirko in ordine al reato di ingiuria commesso in Ripatransone il 29 giugno 1999 per essere il reato stesso estinto per intervenuta remissione di querela.

Nel provvedimento si osservava, in particolare, che dall'omessa comparizione del querelante al dibattimento doveva desumersi la volontà di quest'ultimo di rimettere la querela.

Avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore Generale chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità del prevenuto rilevando che dal comportamento processuale della p.o. non poteva desumersi la volontà di lasciare impunita l'offensiva.

Alla odierna udienza il Procuratore Generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006 n. 46 che aveva introdotto la inappellabilità da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepiva la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e III della Costituzione.

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatasi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal Procuratore Generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il Procuratore Generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale;

la disposizione censurata dal Procuratore Generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost.; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esi-

sta un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato sol perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermare l'innocenza;

la riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al pubblico ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascun soggetto processuale uguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza — vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse " art. 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza.

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del pubblico ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 16 maggio 2006

Il Presidente: DE ROBERTIS

07C0209

N. 53

*Ordinanza del 1° giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Ranzuglia Remo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Ranzuglia Remo con sentenza del Tribunale di Camerino in data 23 settembre 2003;

Ranzuglia Remo veniva assolto per non aver commesso il fatto dalla imputazione di omicidio colposo commesso in Severino Marche il 12 luglio 1999;

Nel provvedimento si osservava, in particolare, che non erano stati acquisiti elementi per ritenere il prevenuto responsabile della violazione della normativa antinfortunistica di cui alla rubrica;

Avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore della Repubblica di Camerino chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità dell'imputato, rilevando la sufficienza del materiale probatorio acquisito ai fini della declaratoria di penale responsabilità.

Alla odierna udienza il Procuratore Generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006, n. 46 che aveva introdotto la inappellabilità da parte del Pubblico Ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepiva la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli articoli 3 e III della Costituzione.

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatesi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal Procuratore Generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il Procuratore Generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale;

la disposizione censurata dal Procuratore Generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati

dal citato art. 111 Cost.; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esista un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato solo perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;

la riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al Pubblico Ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascun soggetto processuale uguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza — vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse ex art. 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al Pubblico Ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso Pubblico Ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza;

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del Pubblico Ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il Giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 1° giugno 2006

Il Presidente: SPINGARDI

N. 54

*Ordinanza del 13 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Fontanazza Francesco*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Fontanazza Francesco con sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 14 ottobre 1998 Fontanazza Francesco veniva assolto dalla imputazione di cui all'art. 476 c.p. commesso in Ascoli Piceno nel luglio 1994. Nel provvedimento si osservava, in particolare, che mancava la prova dell'elemento soggettivo del contestato reato avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità dell'imputato, rilevando come il materiale probatorio acquisito consenta l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto.

Alla odierna udienza il Procuratore Generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006, n. 46 che aveva introdotto la inappellabilità da parte del Pubblico Ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepiva la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e III della Costituzione.

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n.46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatasi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal Procuratore Generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il Procuratore Generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale; - la disposizione censurata dal Procuratore Generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esista un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'impu-

tato sol perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;

la riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al Pubblico Ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse ex art. 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al Pubblico Ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso Pubblico Ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza;

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del Pubblico Ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n.87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 13 giugno 2006

Il Presidente: SPINGARDI

07C0212

N. 55

*Ordinanza del 26 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Spinelli Domenico ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parità delle armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal reato.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Spinelli Domenico e Pellegrino Raffaele con sentenza del Tribunale di Ancona in data 6 novembre 2002 veniva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela dalla imputazione di invasione di terreno (art. 633 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) commesso in Falconara M.ma il 16 aprile 1999.

Nel provvedimento si osservava, in particolare, che la querela era stata proposta da persona priva del potere di rappresentanza.

Avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore Generale chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità dell'imputato, rilevando che la condotta aveva avuto ad oggetto un immobile di proprietà pubblica e gestito in vista dell'erogazione di servizi pubblici, cosicché entrambi gli addebiti erano perseguibili d'ufficio (639-*bis* e 635 secondo comma n. 3 c.p.)

Alla odierna udienza il Procuratore Generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006, n. 46 che aveva introdotto la inappellabilità da parte del Pubblico Ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepiva la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e III della Costituzione.

O S S E R V A

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 C.P.P. nel senso di precludere al Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatesi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello.

Evidente, pertanto, è la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal Procuratore Generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimità costituzionale il Procuratore Generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, «in condizioni di parità», davanti a giudice terzo ed imparziale;

la disposizione censurata dal Procuratore Generale aveva indotto il Capo dello Stato, prima della sua definitiva approvazione, a chiedere una nuova deliberazione al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo

che le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non dovevano mai travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost.; la norma in esame invece non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Cost., perché senza plausibile ragione pone le parti del processo su un piano di palese disparità sulla base dell'assioma, contrario all'esperienza giudiziaria ed alla dialettica processuale, che sempre esista un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato sol perché il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza, escludendo a priori che quello stesso giudice che può sicuramente errare nell'accertare la responsabilità penale dell'imputato non può mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;

la riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza sottraendo ad una sola delle parti del processo, al Pubblico Ministero, uno strumento processuale volto a vedere affermata nel giudizio la sua pretesa punitiva, pretesa che trova esplicita legittimazione costituzionale al pari di quella dell'imputato, che invece, con la riforma, rimane pienamente titolare del potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, la qual cosa viola il ridetto principio posto dall'art. 111 Cost. che prevede che il processo si svolga in condizioni di parità di tutte le parti, cioè in una condizione di diritto che assicuri a ciascun soggetto processuale uguali strumenti per raggiungere gli obiettivi suoi propri, fatta salva la presunzione di innocenza che tuttavia non è una presunzione assoluta, come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo essere superata dalla prova processuale della colpevolezza — vi è poi da aggiungere che la riforma si applica indifferentemente a tutti i tipi di giudizio e persino contro le sentenze emesse ex art. 428 c.p.p. laddove il patrimonio probatorio valutabile non è neppure definitivamente stabilizzato ed è solo prospetticamente apprezzato;

peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al Pubblico Ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso Pubblico Ministero di appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse processuale di ben minore consistenza;

Sotto altro profilo costituzionale, si osserva che l'art. 24 della Cost. garantisce il diritto di difesa di tutte le persone e dunque non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il diritto delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero spiega anche la funzione (*ne cives ad arma veniant*) di offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dal ristoro patrimoniale che non può dirsi, per un elementare principio etico-giuridico, di per sé compensativo dell'offesa subita, questo legittimo interesse ad avere la tutela dello Stato viene irragionevolmente compresso attraverso la limitazione del diritto di appello del Pubblico Ministero, peraltro con il concreto pericolo che sia affermata in sede penale l'innocenza di una persona riconosciuta da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato; la monetizzazione del reato inoltre creerebbe un intollerabile divario tra i cittadini in relazione al reddito ed alla capacità patrimoniale dell'autore dell'illecito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (così come modificato dall'art. 1 della L. 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della medesima legge per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini e per i motivi esposti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ancona, addì 26 giugno 2006

Il Presidente: DE ROBERTIS

04C0211

N. 56

Ordinanza del 18 luglio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) emessa dal Consiglio di Stato sull'appello proposto da Sesit Puglia S.p.A. contro Azienda Agraria Badessa di Nicola Enrico Didonna & C.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Controversie in materia di fermo tributario di veicoli - Attribuzione, secondo la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, costituente «diritto vivente», al giudice ordinario - Irragionevole deroga al principio dell'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie relative agli interessi legittimi - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione dei principi di libertà di circolazione e di libertà di iniziativa economica privata - Incidenza sul diritto di proprietà.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49, 57 e 86; decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19.
- Costituzione, artt. 3, 16, 41 e 42.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente decisione, sul ricorso in appello n. 5839/2003, proposto dalla: SESIT Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Damascelli e domiciliata per legge presso l'avv. Del Pozzo Vincenzo in via L. Arbib Pascucci n. 66, Roma;

Contro l'Azienda agraria Badessa, di Nicola Enrico Didonna & C., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; per l'annullamento e/o la riforma della sentenza semplificata del T.a.r. Puglia, Bari, sezione I, n. 1764/2003, resa *inter partes* e concernente il fermo giudiziario di autoveicolo per inadempimento fiscale.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la memoria illustrativa dell'appellante;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006 ed ancora, per il riesame, alla Camera di consiglio del 4 luglio 2006, il consigliere Aldo Scola;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

La società attuale appellante impugnava il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo FIAT Palio Weekend tg. BN093AK (di proprietà dell'azienda ricorrente in prime cure), disposto per iniziativa della SESIT il 3 marzo 2003, mediante iscrizione nel P.R.A. di Bari (ed atti connessi), deducendo censure di:

1) violazione dell'art. 86, comma 4, d.P.R. n. 602/1973; carenza ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, malgoverno e sviamento; incostituzionalità del cit. art. 86 (modif. d.lgs. n. 193/2001) per contrasto con gli artt. 24 e 76, Cost., in assenza del regolamento di cui al ripetuto art. 86, comma 4;

2) violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000, e dell'art. 3, legge n. 241/1990, per difetto di motivazione; eccesso di potere per malgoverno e sviamento per omessa indicazione del termine per ricorrere e del giudice competente;

3) violazione dell'art. 62, d.P.R. n. 602/1973, rfer. art. 514, c.p. c., ed art. 2759, c.c., trattandosi di veicolo aziendale impignorabile, in quanto destinato ad attività lavorativa;

4) violazione dell'art. 3, comma 4, d.m. n. 503/1998, no essendosi rispetto il termine di 5 giorni dalla sua adozione per comunicarlo a chi di dovere.

La società intimata si costituiva in giudizio ed eccepiva il diritto di giurisdizione amministrativa e l'infondatezza del ricorso, che peraltro veniva accolto dai primi giudici con sentenza poi impugnata dall'attuale appellante

per l'errata qualificazione del fermo di autovettura come provvedimento amministrativo, l'erroneità dell'impugnata pronuncia, che avrebbe dovuto invece declinare la giurisdizione; infine, per l'ingiusta condanna alle spese processuali subita in primo grado.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo che l'appellante aveva depositato una memoria difensiva richiamante, in particolare, uno specifico precedente recentissimo di questo Consiglio di Stato (*cf.* Sezione V, dec. n. 4689/2005).

DIRITTO

1. — Osserva il Collegio che la questione della giurisdizione in relazione al fermo di veicoli (c.d. ganascie fiscali) previsto dall'art. 86, d.P.R. n. 603 del 1973 ha formato oggetto di contrastanti pronunce da parte dei T.a.r. ed è stata di recente oggetto di esame da parte della IV e della V sezione del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto non sussistere la giurisdizione di questo Consesso.

Anche la Corte di cassazione, con pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione e pubblicata dopo la prima camera di consiglio relativa al presente giudizio, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 31 gennaio 2006 n. 2053).

Questo collegio dovrebbe, pertanto, adeguarsi a tale orientamento, e, per l'effetto, declinare la propria giurisdizione ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

Ritiene, tuttavia, il collegio che il diritto vivente, desumibile dalle citate pronunce, dia luogo a seri dubbi di legittimità costituzionale, che appaiono non manifestamente infondati.

2. — La controversia investe il fermo di un veicolo disposto da una concessionaria della riscossione di entrate tributarie, a norma dell'art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 27 aprile 2001 n. 193.

Giova ricordare che l'istituto del fermo era stato inserito dall'art. 5, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, nel testo del d.P.R. n. 602/1973, con l'art. 91-*bis*, d.P.R. medesimo, per i veicoli a motore ed alcune categorie di autoscafi, attribuendosene la competenza a disporlo alla Direzione regionale delle imposte sui redditi, allorché il concessionario avesse dimostrato l'impossibilità di eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.

Con la riforma del d.P.R. n. 602/1973, disposta dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, il fermo veniva spostato nell'art. 86, ed esteso alla generalità dei beni mobili registrati, ma conservava l'originaria connotazione di strumento inteso alla conservazione del bene per la soddisfazione del credito tributario, affidato alla determinazione dell'ufficio finanziario regionale, allorché l'esecuzione forzata non fosse stata possibile, per mancato reperimento del bene.

Sempre con la novella del 1999 il fermo veniva inserito, sistematicamente, negli atti della riscossione (titolo II) e, specificamente, nel capo III, espressamente intitolato «Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati», in immediata successione al capo intitolato «Espropriazione forzata» (capo II), nella cui sezione I sono contenute le disposizioni generali in tema di riscossione coattiva, fra cui quelle dettate dall'art. 50 (termine per l'inizio dell'esecuzione).

La disciplina introdotta nel 1999 (con l'attribuire la competenza a disporre il fermo alla Direzione regionale delle entrate ed il condizionarne l'esperimento al mancato reperimento del bene da pignorare) lasciava l'iniziativa del fermo all'amministrazione titolare del diritto di credito, ed al concessionario la sua esecuzione, mediante l'iscrizione nel pubblico registro, dopo di che il concessionario non era esonerato dal perseguire il bene attraverso la procedura di pignoramento, con le conseguenti responsabilità.

Ciò rallentava in maniera sensibile il procedimento di riscossione coattiva, accentuando l'aleatorietà del recupero.

Con il d.lgs. 27 aprile 2001 n. 193 è stata prevista l'attribuzione diretta, al concessionario, della potestà di disporre la misura conservativa, con il solo limite del decorso del termine stabilito dall'art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 (vale a dire il termine per l'inizio del procedimento esecutivo) e salve, in ogni caso, le dilazioni o le sospensioni di pagamento accordate.

Tale novella si inserisce nel quadro delle misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure, che il legislatore nazionale ha, nella più recente produzione normativa, delegato al Governo, in questa come in altre materie.

Il testo dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto nel 2001, demanda ad un futuro regolamento la disciplina attuativa: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo», recita l'art. 86, comma 4.

È sorta questione se, nelle more dell'emanazione di tale regolamento, che ancora non è stato varato, fosse o meno applicabile il regolamento esistente (d.m. 7 settembre 1998 n. 503), emanato in attuazione della disciplina precedente che, come visto, attribuiva all'amministrazione finanziaria, e non direttamente al concessionario, il potere di disporre il fermo.

La questione aveva avuto contrastanti interpretazioni in giurisprudenza, ma la tesi prevalente era stata quella dell'inapplicabilità della nuova disciplina, non essendo ad essa adattabile il regolamento esistente.

L'amministrazione finanziaria che, con circolari dell'Agenzia delle entrate aveva ritenuto applicabile il regolamento del 1998 anche nel vigore della nuova disciplina (circolare 24 novembre 1999 n. 221 e risoluzione 1^o marzo 2002 n. 64), si era adeguata interlocutoriamente al prevalente orientamento giurisprudenziale e, con risoluzione 22 luglio 2004 n. 92, aveva invitato i concessionari della riscossione ad astenersi temporaneamente dal disporre fermi.

Infine, è intervenuto l'art. 3, comma 41, d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, che detta una norma di interpretazione autentica dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, e stabilisce che le disposizioni del citato art. 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore, nel rispetto delle disposizioni relative al d.m. 7 settembre 1998 n. 503 del Ministro delle finanze.

L'Agenzia delle entrate ha adottato la risoluzione 9 gennaio 2006 n. 2/E, con cui viene revocata la precedente risoluzione n. 92/2004, e si consente ai concessionari della riscossione di procedere in via diretta al fermo, a condizione che l'iscrizione di fermo «sia preceduta da un preavviso, contenente ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo».

3. — Occorre anzitutto riportare, sinteticamente, gli argomenti addotti dalla V sezione del Consiglio di Stato (V, 13 settembre 2005 n. 4689), seguita dalla IV sezione con decisioni in forma semplificata (deliberate all'udienza del 13 gennaio 2006 ed in corso di pubblicazione), per negare la giurisdizione del giudice amministrativo.

4. — Secondo la V sezione la disciplina del fermo recata dall'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 non attribuirebbe al concessionario poteri di natura amministrativo-tributaria, propri dell'amministrazione, bensì si muoverebbe nella logica (propria del diritto comune) dell'attribuzione (al creditore) di strumenti idonei a ricercare e conservare i cespiti del patrimonio del debitore idonei a garantire, in sede esecutiva, la soddisfazione del credito, sia pure con le peculiarità connesse al titolo per il quale si procede alla riscossione coattiva.

Pertanto, sempre secondo la V sezione, sia prima, sia successivamente alla riforma del 2001, il fermo dei beni mobili registrati assolverebbe ad una funzione di conservazione del cespite patrimoniale del debitore, in vista dell'espropriazione forzata protesa alla realizzazione del credito tributario, per molti versi assimilabile (con le peculiarità dovute alla natura del bene) all'iscrizione ipotecaria sui beni immobili prevista dall'art. 77 dello stesso decreto.

Dalla collocazione sistematica e dal testo della norma che lo prevede (nella formulazione attuale ed in quelle precedenti) si evincerebbe che lo strumento, pur non ponendosi ancora nella fase della esecuzione, o degli atti esecutivi, costituisce un mezzo cautelativo ed anticipatorio degli effetti espropriativi dell'esecuzione, che sottrae il bene innanzitutto all'uso al quale è destinato (e da cui potrebbero derivare conseguenze dirette sulla idoneità a soddisfare, con l'esecuzione, la realizzazione coattiva, totale o parziale, del credito) ed alla circolazione giuridica in danno del creditore.

In tale contesto l'enunciato secondo cui, trascorso il termine previsto dal primo comma dell'art. 50 (sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento) il concessionario «può» disporre il fermo amministrativo del bene mobile registrato, conferirebbe, al soggetto responsabile della riscossione, non già un singolare potere autoritativo e discrezionale in vista degli interessi pubblici specifici affidati alla cura dell'amministrazione conce-

dente, bensì una potestà che si colloca (concettualmente) nel quadro dei diritti potestativi del creditore (quale è quello di promuovere atti conservativi sul patrimonio del debitore in vista della esecuzione forzata) che trovano nel diritto comune la naturale collocazione e nel giudice ordinario quello naturale, in quanto la soggezione del debitore all'esercizio della potestà ha la sua fonte nel debito certo, liquido ed esigibile, che vincola il debitore alla sua estinzione (con i mezzi ordinari o con l'esecuzione forzata), e nel rapporto obbligatorio la sua intrinseca giustificazione.

La controversia relativa al fermo, sia nella fase della sua esecuzione che in quella della sua disposizione, della quale viene dato avviso al debitore, non riguarderebbe né il tributo per il quale si procede alla riscossione, né la materia del pubblico servizio anche nella più lata accezione assunta dal testo dell'art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla legge n. 205/2000 e prima dell'intervento demolitore della Corte costituzionale), ma si muoverebbe su di un binario del tutto differente, che ha nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale deputata a conoscere delle relative controversie (nel limite in cui le stesse non siano sottratte alla cognizione di alcun giudice) come specificato dall'art. 57, d.P.R. n. 602/1973 (che non ammette le opposizioni di cui all'art. 615, c.p.c., fatta eccezione per quelle relative alla pignorabilità dei beni).

Sempre nella logica di siffatta impostazione privatistica, è stato anche osservato (T.a.r. Campania, Napoli, sezione I, 16 settembre 2004 n. 12025) che l'esecuzione del fermo, affidata ora direttamente al concessionario, non costituisce altro che l'espressione dello *jus eligendi* (diritto di scelta) ordinariamente riconosciuto, nelle procedure esecutive, al creditore procedente tra i diversi mezzi di aggressione del patrimonio dell'esecutato o tra diversi beni passibili di esecuzione forzata; si tratta, dunque, di una facoltà di diritto comune destinata ad incidere nella sfera giuridica del debitore (che non vi si può sottrarre, se non con l'estinzione del debito), accostabili alle potestà amministrative, soltanto per il tratto comune della soggezione di chi è destinato a subirle, senza che, per questo, il potere esercitato esca dalla sfera delle relazioni intersoggettive per essere ricondotto ai rapporti governati dal diritto pubblico, la cui tutela appartiene alla cognizione del giudice amministrativo.

La sezione V conclude pertanto nel senso che il fermo sarebbe atto funzionale alla esecuzione, che (pure con le connotazioni particolari derivanti dalla natura del rapporto obbligatorio, in forza del quale il debitore è tenuto al pagamento, e della legislazione speciale che lo prevede, accordando poteri *extra ordinem* al creditore ed allo stesso incaricato della riscossione) dovrebbe comunque essere inquadrato (per di più, nella sistemazione più corretta derivante dalla riforma del 2001, che ha opportunamente individuato nello stesso responsabile della riscossione il soggetto abilitato a disporlo) fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, che l'ordinamento ordinariamente appresta. alla generalità dei creditori (in base alla scelta politica, di carattere generale e di diritto comune, di una tutela più incisiva degli interessi dei creditori, nel rapporto intersoggettivo debito-credito), così come prodromica all'esecuzione è la notificazione della cartella esattoriale che assolve, nel procedimento di riscossione, alla medesima funzione della notificazione del precetto di pagamento di diritto comune.

In tale quadro, la cognizione delle controversie ad esso relative si sottrarrebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia a quella costitutiva di legittimità (non essendovi provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi del titolare del bene assoggettato) sia a quella esclusiva, eccezionalmente demandata a tale giudice.

Una certa propensione a ricondurre l'istituto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, chiarissima in talune pronunce di primo grado del giudice amministrativo (T.a.r. Abruzzo, Pescara, 19 luglio 2004 n. 704; T.a.r. Puglia, Bari, sezione I, 6 maggio 2004 n. 2065, 16 aprile 2003 n. 1764, 8 aprile 2003 n. 1812, 3 aprile 2003 n. 1567; T.a.r. Puglia, Lecce, sezione I, 7 luglio 2004 n. 4880) e percepibile anche nell'ordinanza cautelare della sezione IV del Consiglio di Stato 13 luglio 2004 n. 3259 (che, invero, non contiene una motivazione espressa sul punto della giurisdizione) sarebbe, secondo la V sezione, ormai risolta, in radice, in senso contrario, dal ridimensionamento delle attribuzioni del giudice amministrativo, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha significativamente modificato il testo dell'art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla legge n. 205/2000), dichiarandone, tra l'altro, illegittimo il primo comma, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore».

Nel senso della giurisdizione del giudice ordinario si ricordano anche T.a.r. Emilia-Romagna, 25 novembre 2003 n. 2516; T.a.r. Calabria, 20 giugno 2003 n. 2110; T.a.r. Lombardia, 5 maggio 2003 n. 1140; T.a.r. Veneto, 30 gennaio 2003 n. 886), e la giurisprudenza di merito del giudice ordinario (Trib. Novara, 9 maggio 2003; Trib. Torino, 7 luglio 2004).

5. — Ritiene tuttavia la sezione che vi siano fondati argomenti per affermare:

a) che il fermo di cui all'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, sia un provvedimento amministrativo;

b) che su tale provvedimento vi sia la giurisdizione del giudice amministrativo, e non quella del giudice tributario, né quella del giudice ordinario.

6. — In relazione alla prima affermazione, in sintesi, sembra corretto ricostruire il fermo come provvedimento amministrativo di autotutela conservativa del patrimonio del debitore tributario e non come strumento di autotutela civilistica in un ordinario rapporto di credito-debito.

Proprio la disamina del quadro normativo di riferimento induce il Collegio a tale conclusione.

7. — Giova anzitutto osservare che il d.P.R. n. 602/1973, nel suo titolo II, disciplina la «riscossione coattiva e, nel capo II di tale titolo, la «espropriazione forzata».

Tale collocazione sistematica, unitamente ad argomenti di carattere storico e sistematico, evidenzia che l'espropriazione forzata esattoriale ha connotati profondamente diversi dall'espropriazione forzata disciplinata nel codice di procedura civile: i due istituti, identici solo nel nome, sono diversi nella natura giuridica: il primo è un procedimento amministrativo, il secondo è un processo giurisdizionale.

Ed, invero, il c.d. patto commissorio, che consente al creditore di soddisfarsi in via di autotutela sul patrimonio del debitore, e dunque con una espropriazione forzata privatistica, è dall'ordinamento vietato per la generalità dei creditori (art. 2744, cod. civ.), in quanto la soddisfazione del credito in via di espropriazione forzata è affidata ad un vero e proprio processo, sotto il controllo di un giudice, il c.d. processo di esecuzione (libro III, cod. proc. civ.).

In questo l'ordinamento italiano ha seguito, sin dal codice civile del 1865, l'ordinamento francese che, con la legge 2 giugno 1841 n. 245 (codice di procedura civile), nel prevedere il processo esecutivo condotto da un giudice, vietò qualsiasi forma di esecuzione mediante autotutela privatistica ed, implicitamente, anche il c.d. patto commissorio.

Ma al divieto generalizzato di autotutela esecutiva si sottrae a tutt'oggi, almeno in parte, lo Stato per i crediti tributari: il d.P.R. n. 602/1973 disciplina l'espropriazione forzata nell'ambito della riscossione, sancendo che all'esecuzione esattoriale si applica il cod. proc. civ. solo se non derogato e nei limiti della compatibilità: si tratta, pertanto, di un procedimento amministrativo, con limitati momenti di processualizzazione.

Da una disamina del d.P.R. n. 602/1973 si evince che l'espropriazione forzata a soddisfacimento dei crediti tributari è connotata da molteplici profili di autotutela pubblica esecutiva, che sono il residuo di antichi privilegi del creditore, conservati solo allo Stato in ragione delle peculiarità del credito tributario.

In sintesi, l'espropriazione forzata di cui al d.P.R. n. 602/1973 è condotta dallo stesso concessionario della riscossione e dall'ufficiale della riscossione e l'intervento del giudice è molto più limitato e ristretto rispetto al processo di esecuzione delineato dal cod. proc. civ.

Precisamente:

l'art. 49, d.P.R. n. 602/1973 avverte che all'espropriazione forzata si applica il cod. proc. civ. solo se non derogato e solo nei limiti della compatibilità;

l'art. 49, comma 3, aggiunge che le funzioni spettanti all'ufficiale giudiziario nel processo di esecuzione, sono attribuite all'ufficiale della riscossione;

la vendita dei beni pignorati è fatta a cura del concessionario della riscossione, senza necessità di autorizzazione del giudice (art. 52) ed il procedimento di vendita si svolge in maniera diversa rispetto a quanto prevede il cod. proc. civ.

è fortemente limitata l'ammissibilità dei rimedi processualcivilistici dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui agli artt. 615 e 617, cod. proc. civ. (art. 57, d.P.R. n. 602/1973);

e eccezionale la possibilità che il giudice sospenda l'esecuzione esattoriale (art. 60).

Da tale quadro si evince che l'espropriazione forzata del d.P.R. n. 602/1973 ha connotati peculiari, che l'avvicinano ai procedimenti amministrativi ablatori e dunque a strumenti di autotutela pubblicistica, più che al processo di esecuzione forzata.

Ed è in tale quadro che va collocato il fermo di cui all'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, che è strumento di autotutela nell'ambito del procedimento amministrativo di riscossione coattiva e non rimedio cautelare nell'ambito del processo di esecuzione forzata.

8. — Si deve, in secondo luogo, considerare che il giudizio civile non conosce, nell'ambito del processo di esecuzione forzata, strumenti di autotutela conservativa rimessi all'iniziativa unilaterale del creditore, il quale è invece sempre tenuto a rivolgersi al giudice per assicurarsi la conservazione dei beni del debitore a garanzia delle proprie ragioni di credito.

Viceversa, il d.P.R. n. 602/1973 ha attribuito, prima all'amministrazione tributaria e poi direttamente al concessionario della riscossione, un potere di autotutela conservativa a garanzia della riscossione del credito tributario, costituito dal fermo dei beni mobili registrati (*in primis*, veicoli a motore e autoscafi).

Invero, si tratta di strumento che sortisce l'effetto di impedire la circolazione del bene e di rendere inopponibili al creditore tributario gli atti di disposizione del bene (art. 5, d.m. 7 settembre 1998 n. 503).

Si tratta, dunque, di una misura che sortisce effetti analoghi ad un sequestro conservativo, con la peculiarità che viene disposta senza l'intervento di alcun giudice, ma in virtù di un atto dello stesso concessionario.

Si verifica, pertanto, una limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione inerenti al diritto di proprietà, in virtù di un atto autoritativo unilaterale e, quindi, secondo una vicenda assimilabile ai provvedimenti amministrativi ablatori e, segnatamente, alle requisizioni.

9. — Prima della novella del 2001 il fermo veniva chiesto dal concessionario della riscossione e disposto con un atto dell'amministrazione finanziaria, che veniva espressamente qualificato dal legislatore come «provvedimento», di cui il concessionario curava l'iscrizione nei pubblici registri (art. 4, d.m. n. 503/1998).

Anche la versione novellata dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, nonostante attribuisca direttamente al concessionario della riscossione il potere di disporre il fermo, continua a parlare di un «provvedimento» di fermo, stabilendo che il fermo si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari «del provvedimento che lo dispone» (art. 86, comma 2).

Emerge dunque un dato letterale in equivoco, poiché l'espressione «provvedimento» è tipicamente impiegata, nel linguaggio normativo, per indicare gli atti autoritativi della pubblica amministrazione.

10. — Al dato letterale si aggiungono poi considerazioni sistematiche.

Mentre la generalità dei creditori non dispone di strumenti di autotutela esecutiva e conservativa, invece con l'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 si attribuisce al creditore un potere particolarmente incisivo quanto alla sfera del debitore, che si giustifica solo in funzione del rilevante interesse pubblico connesso alla riscossione del credito tributario.

Non vi è pertanto un paritetico rapporto di credito-debito, riconducibile allo schema diritto soggettivo-giudice ordinario, ma un potere autoritativo unilaterale strumentale al soddisfacimento di un interesse pubblico, riconducibile allo schema interesse legittimo-giudice amministrativo.

11. — Prima della novella del 2001, il potere di disporre il fermo era attribuito all'autorità amministrativa: l'attribuzione, ora, al concessionario della riscossione, risponde ad esigenze di celerità, ma non muta la natura dello strumento, che rimane un provvedimento autoritativo, attribuito al concessionario secondo lo schema dell'esercizio privato di pubbliche funzioni.

12. — Va anche considerato che, mentre prima del 2001 il fermo era condizionato al mancato reperimento del bene da pignorare, nel testo vigente dell'art. 86 il fermo può essere disposto a prescindere dall'esito infruttuoso del pignoramento.

Ciò implica che il fermo può essere disposto con la sola condizione che sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ma è del tutto svincolato dall'inizio del procedimento di esecuzione forzata, inizio che, secondo la regola generale divisata dall'art. 491, c.p.c., è segnato dal pignoramento.

Sicché, mentre prima della novella del 2001 il fermo presupponeva, quanto meno, un tentativo di avvio del procedimento esecutivo (con ricerca dei beni da pignorare ed esito infruttuoso del pignoramento), nel testo vigente il fermo è svincolato dall'avvio del processo esecutivo, il che è indizio del suo carattere di misura di autotutela conservativa del patrimonio del debitore.

13. — Si deve, ancora, osservare che il comma 3 dell'art. 86 dispone che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria e di quella della confisca del veicolo, previste dal codice della strada in caso di circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Dunque, sotto il profilo sanzionatorio, la violazione del fermo di cui all'art. 86 in commento viene normativamente equiparata alla violazione del fermo amministrativo.

Ora, sarebbe ben strano, se il fermo di cui all'art. 86 in commento fosse una misura di autotutela civilistica, che alla sua violazione non conseguissero sanzioni civili, bensì sanzioni amministrative.

14. — Ancora, se si trattasse di atto di autotutela civilistica, l'adempimento da parte del debitore dovrebbe di per sé essere sufficiente a far venire meno gli effetti del fermo: la prova del pagamento dovrebbe consentire la cancellazione della iscrizione del fermo nei registri mobiliari. Invece, l'art. 6, d.m. n. 503/1998, stabilisce la inidoneità della sola prova del pagamento a consentire la cancellazione del fermo. Occorre, invece, che il concessionario comunichi l'avvenuto pagamento alla Direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente (nel nuovo assetto, compete al concessionario disporre la revoca del fermo). Solo dopo il provvedimento di revoca è possibile, per il debitore, conseguire la cancellazione della iscrizione del fermo, recandosi al p.r.a. ed esibendo il provvedimento di revoca.

Tale assetto denota che il fermo non è un atto materiale, ma un provvedimento amministrativo, che produce i suoi effetti finché non viene meno in virtù di un atto di revoca, tipico atto provvedimento di ritiro, ed interviene quando mutino le circostanze di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (art. 21-*quinquies*, legge 7 agosto 1990 n. 241).

15. — Più in generale, va osservato che il d.m. n. 503/1998 ha procedimentalizzato il fermo, inserendolo in un vero e proprio procedimento amministrativo (avviso di avvio del procedimento, adozione del provvedimento di fermo, revoca del provvedimento), sicché riesce difficile accogliere la prospettazione secondo cui il fermo rientra nel novero delle attività materiali di autotutela del creditore in un rapporto paritario di credito-debito.

In più, come si evince dall'ultima norma di interpretazione autentica dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, e dalla conseguente risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 9/2006, è ora demandato ai concessionari della riscossione di adottare e revocare il provvedimento di fermo, utilizzando il procedimento di cui al d.m. n. 503/1998.

Sicché, i concessionari della riscossione, lungi dal potersi limitare a chiedere al p.r.a. la iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione del fermo, devono seguire un vero e proprio procedimento amministrativo, con un tipico esercizio privato di poteri pubblicistici.

16. — In conclusione, sembra corretto ritenere che il fermo di cui all'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, sia un provvedimento amministrativo di autotutela, in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla soddisfazione del credito tributario, attribuito al concessionario della riscossione che, per tale profilo, è esercente privato di una pubblica funzione.

Si tratta di un provvedimento riconducibile allo schema degli atti ablatori; in quanto provvedimento amministrativo, discrezionale nell'*an* e nel *quid*, deve essere congruamente motivato, sia in rapporto alla sussistenza di un interesse pubblico, prevalente sull'interesse privato alla libera disponibilità del bene, sia in relazione alla proporzione tra l'entità del credito tributario da riscuotere ed il sacrificio che viene imposto al privato con la temporanea sottrazione dell'uso e della disponibilità giuridica del bene, secondo canoni di proporzionalità e di adeguatezza.

17. — Una volta ricostruito il fermo di cui all'art. 86, citato, in termini di provvedimento amministrativo, occorre stabilire se la giurisdizione sulle relative controversie spetti al giudice amministrativo, ovvero a quello ordinario, ovvero a quello tributario.

18. — Sembra anzitutto da escludere che sul fermo di cui all'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, vi sia giurisdizione del giudice tributario.

Invero, l'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che indica l'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, esclude da questa le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento ed, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo d.P.R..

Inoltre, il successivo art. 19 del medesimo d.lgs. elenca una serie di atti tipici e nominati, che possono essere impugnati davanti alle Commissioni tributarie, e tra questi non è compreso il fermo tributario di beni mobili registrati.

19. — Escluso il giudice tributario, rimane l'alternativa tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Sembra al Collegio che in tema di fermo, non dettando il d.P.R. n. 602/1973 specifiche disposizioni in tema di giurisdizione, la questione vada risolta secondo l'ordinario criterio di riparto diritti soggettivi — interessi legittimi.

Giova considerare che, di fronte a provvedimenti amministrativi autoritativi, il giudice naturale è quello amministrativo (art. 103, Cost.), a meno che non vi siano norme derogatorie espresse.

Ed, invero, al giudice ordinario non è attribuito, di regola, il potere di conoscere in via immediata e diretta della legittimità dei provvedimenti amministrativi, salvo il potere di disapplicarli (artt. 4 e 5, legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e).

Nel caso specifico, nessuna norma del d.P.R. n. 602/1973 indica quale giudice debba occuparsi del fermo amministrativo.

Ne consegue, nel silenzio del legislatore, che la giurisdizione sembra da attribuire al giudice amministrativo.

L'opposta soluzione, che vuole competente il giudice ordinario, si tradurrebbe nel conferimento allo stesso di un potere di annullamento non contemplato da un'espressa attribuzione legislativa.

Giova ricordare che nel diverso caso del fermo amministrativo di veicoli, previsto dal codice della strada (art. 214, d.lgs. n. 285/1992), vi è una norma espressa che attribuisce il potere di cognizione e di annullamento al giudice ordinario (con il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981).

Ed una norma espressa è necessaria, perché si tratta di deroga al sistema generale, che vuole il giudice amministrativo, e non quello ordinario, competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti della pubblica amministrazione.

Sicché, mentre per il fermo previsto dal codice della strada vi è una norma espressa che attribuisce giurisdizione al giudice ordinario ed indica il rito da seguire, attribuendo espressamente al giudice civile il potere di annullamento di un atto amministrativo (rito della legge n. 689/1981), per il fermo di beni mobili registrati di cui al d.P.R. n. 602/1973 il legislatore tace in ordine alla giurisdizione.

Non si può ad esso estendere la disciplina di cui all'art. 214, codice della strada, perché si tratta di disciplina derogatoria dell'ordinario riparto di giurisdizione e, come tale, non applicabile analogicamente.

Sembra invece corretto trarre, dal silenzio del legislatore, la conseguenza che si applica la regola generale in tema di riparto di giurisdizione.

20. — Una volta ricostruito il fermo di cui all'art. 86 (citato) in termini di provvedimento amministrativo, ad avviso del collegio, se le norme contenute negli artt. 49, 57, 86, d.P.R. n. 602/1973, nonché quelle contenute negli articoli 2 e 19, d.lgs. n. 546/1992, vengono interpretate, secondo il diritto vivente quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire la relativa giurisdizione al giudice ordinario, le stesse appaiono sospette di palese illegittimità costituzionale.

Ed, invero, tali norme non attribuiscono, come già esposto, al giudice ordinario un potere di sindacato pieno sull'atto amministrativo, esteso al potere di annullamento dell'atto.

Sicché il giudice ordinario non ha il potere di sindacare la motivazione del provvedimento e, specificamente, la proporzione tra l'entità della misura ed il credito garantito.

Se, invece, tali norme venissero interpretate nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo (ovvero del giudice tributario), vi sarebbe maggiore tutela per il destinatario del fermo, avendo il giudice amministrativo (e quello tributario) il potere di sospendere ed annullare il provvedimento, previo sindacato sul corretto esercizio del potere, sulla adeguatezza della motivazione e, precipuamente, sulla proporzione tra misura del fermo ed entità del credito.

Le norme citate, dunque, se intese nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sul fermo, senza contestualmente attribuirgli una giurisdizione piena sui provvedimenti, appaiono in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:

3, per irragionevole disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, in danno dei soggetti destinatari dei provvedimenti di fermo, che non possono fruire di una piena tutela di annullamento;

16, per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della libertà di circolazione dei cittadini, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi;

41, per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, dell'iniziativa economica privata, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi, laddove i provvedimenti non siano proporzionati;

42, per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della proprietà privata, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi, laddove i provvedimenti non siano proporzionati.

Le questioni, oltre che non manifestamente infondate, sono rilevanti ai fini del giudizio in corso, in quanto alla luce del diritto vivente questo collegio dovrebbe declinare la propria giurisdizione e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza di primo grado.

In tal modo, si determinerebbe una diminuita tutela per il ricorrente.

Diversamente, se le questioni di costituzionalità risultassero fondate, l'esito del giudizio sarebbe differente, potendo questo Collegio trattenere la causa e deciderla nel merito, valutando l'adeguatezza della motivazione del provvedimento e la proporzione tra misura disposta ed effettiva entità del credito.

Le norme denunciate potrebbero essere interpretate, nel senso qui proposto, di attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo, secondo il criterio ordinario di riparto, e in tal caso si sottrarrebbero a censure di incostituzionalità: ma allo stato osta a tale interpretazione il diritto vivente quale risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa.

In conclusione, appare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli 49, 57, 86, d.P.R. n. 602/1973, e degli articoli 2 e 19, d.lgs. n. 546/1992, se interpretati, secondo il diritto vivente quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli, perché non attribuiscono alla giurisdizione del giudice ordinario un sindacato pieno sul provvedimento, anziché essere interpretati nel senso di attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo.

Il giudizio deve essere, quindi, sospeso, mentre gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese processuali viene rinviata alla decisione definitiva.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe;

Visti l'art. 134 della Costituzione; l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1; l'art. 23, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57, 86, d.P.R. n. 602/1973, e degli artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546/1992, se interpretati, secondo il diritto vivente, quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Rinvia alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese processuali.

Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 31 gennaio 2006 e del 4 luglio 2006.

Il Presidente: GIOVANNINI

n. 57

*Ordinanza del 15 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Giuliano Antonino*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p. come sostituito dall'art. 1, comma secondo, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Giuliano Antonino in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

OSSERVA

Con sentenza emessa il 17 marzo 2003 il giudice monocratico del Tribunale di Messina ha assolto Giuliano Antonino dall'accusa di ricettazione, della quale era stato chiamato a rispondere in quanto ritenuto possessore di un ciclomotore che era risultato provento di un furto patito dal proprietario Di Blasi Lorenzo verso la fine del 1995. Ha argomentato il giudice *a quo* che non era stata acquisita la prova che il veicolo, rinvenuto all'esterno dell'abitazione dell'imputato, fosse nella disponibilità di lui.

Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione il procuratore generale della Repubblica, il quale ha giudicato la decisione assolutoria errata e frutto di una lettura superficiale degli atti processuali.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 20 marzo 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro il termine di giorni quarantacinque dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero, appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico - argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, comma secondo c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronunzia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge.

Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istitu-

zionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stretta di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipe funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero.

Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 15 maggio 2006

Il Presidente: LEANZA

07C0214

N. 58

*Ordinanza del 15 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Genovese Orazio*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale n. 486/2005 a carico di Genovese Orazio in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;
Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa in data 12 novembre 2004, il giudice monocratico del Tribunale di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Genovese Orazio in ordine al reato di simulazione di reato, contestatogli per avere falsamente denunciato — in data 11 giugno 1996, presso la stazione dei Carabinieri di S. Agata Militello — di avere subito un furto all'interno del negozio di abbigliamento denominato «Video moda», di cui era titolare.

Avverso tale sentenza interponeva appello il procuratore generale lamentando l'erroneità della adottata declaratoria di prescrizione, avendo egli dovuto tenere conto — ai fini del relativo calcolo — dei periodi di sospensione determinati dai numerosi rinvii adottati per impedimento dell'imputato e/o del di lui difensore (periodi pari a complessivi mesi 30 e giorni 14).

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 15 maggio 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità

costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.c. 26 marzo-1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585 comma IV c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal II comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale» ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisca manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipe funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato.

Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443 comma III c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 15 maggio 2006

Il Presidente: LEANZA

07C0215

N. 59

*Ordinanza del 12 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Finocchiaro Fabrizio ed altro*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Finocchiaro Fabrizio e Acquario Antonino, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore degli imputati;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 16 giugno 2004 il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Finocchiaro Fabrizio e Acquario Antonino in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 341 e 651 c.p. e per intervenuta prescrizione.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale svolgendo argomenti in diritto.

Fissato il giudizio di appello, all'odierna udienza il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero

siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo-1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma, Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma, c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione che poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere.

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo. Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge.

Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come

comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la corte Costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta Costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato.

Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impongono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 16 maggio 2006

Il Presidente: LEANZA

N. 60

*Ordinanza del 26 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Martino Mario*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Fumia Domenico in relazione agli artt. 3, 97, 111 secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 21 ottobre 2003 il Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, in esito ad un processo che vedeva imputato Martino Mario, imputato dei reati di cui agli artt. 473, 474 e 517 c.p., consumati in Lipari in data 26 luglio 2001, ha assolto il predetto per non avere commesso il fatto.

Ha proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato svolgendo argomenti di merito.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Ciò premesso osserva questa corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico — argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.c. 26 marzo 1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585 quarto comma c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e

n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istitu-

zionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipe funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero.

Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 26 maggio 2006

Il Presidente: LEANZA

N. 61

*Ordinanza del 5 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Rorato Maria Grazia*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale n. 7/2005 a carico di Rorato Maria Grazia in relazione agli artt. 3, 97, 111 comma II e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa in data 16 giugno 2004, il Giudice monocratico del Tribunale di Messina assolveva, perché il fatto non sussiste, Rorato Maria Grazia dal reato di cui all'art. 390 c.p. contestatole per avere aiutato Cicivelli Giovanni a sottrarsi alla esecuzione di un ordine di carcerazione, ospitandolo nella sua abitazione, in Messina in data 29 agosto 2000

Avverso tale sentenza interponeva appello il procuratore generale lamentando l'erroneità della adottata assoluzione.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 5 giugno 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il Pubblico Ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico — argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità

costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concedendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.c. 26 marzo 1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale».

La legge ne assicura la ragionevole durata.

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronunzia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del Procuratore Generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai tra valicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penale in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato

dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.).

Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero.

Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 5 giugno 2006

Il Presidente: LEANZA

07C0218

N. 62

*Ordinanza del 12 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Ruta Carlo*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Ruta Carlo in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 10 maggio 2004 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina ha assolto Ruta Carlo dall'accusa di avere diffamato i dott. Caponcello Carlo, Fonzo Ignazio e Scavone Fabio, all'epoca tutti magistrati in servizio presso la Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Catania, della quale era stato chiamato a rispondere in quanto in un articolo di stampa pubblicato sul sito Internet www.accadeinsicilia.net dal titolo «Tragica Vittoria. Le Istituzioni dello Stato facciano il loro dovere» aveva attribuito ai tre magistrati fatti determinati inerenti l'attività da loro prestata nell'esercizio delle loro funzioni lesivi della loro reputazione.

Nella querela proposta, infatti, i tre magistrati avevano lamentato che nel contesto dell'articolo il Ruta aveva rappresentato l'inadeguatezza dell'operato della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Catania nel comprendere e reprimere il fenomeno criminale di stampo mafioso nel comprensorio di Vittoria, che — a detta del redattore — si era andato sviluppando nel corso degli anni malgrado le varie operazioni giudiziarie susseguitesesi nel tempo, sempre pubblicizzate con grande clamore e presentate come risolutive, mentre nella realtà si erano rivelate viepiù riduttive, insufficienti ed addirittura frenate nell'arginare un fenomeno che affondava le radici nella connivenza del ceto dirigente e nella copertura di amici operanti a tutti i livelli. Ha argomentato il giudice *a quo* che il fatto attribuito al Ruta non costituiva reato perché esercizio del diritto di critica e quindi manifestazione del diritto costituzionalmente garantito di libera espressione del pensiero di ciascuno.

Hanno proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica ed il patrono delle parti civili.

In particolare l'organo della pubblica accusa ha censurato la sentenza evidenziando come il giudice monocratico, dopo avere valutato il materiale probatorio acquisito ed avere ricostruito dottamente i limiti del diritto di critica alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali sul punto, era poi pervenuto ad una conclusione illogica e contraddittoria ritenendo che tali limiti non fossero stati superati sebbene il tenore delle affermazioni fosse chiaramente lesivo della reputazione dei magistrati citati. Ed invero il Ruta aveva parlato di «freni» all'interno della D.D.A., cioè di vincoli che avrebbero impedito ai magistrati, presentati peraltro come carrieristi esibizionisti, sempre pronti a partecipare a conferenze stampa conseguenti ad operazioni di p.g. di scarso effetto sulla realtà mafiosa della zona, di svolgere le indagini in ogni direzione e senza condizionamenti.

Li aveva inoltre indicati come incapaci di «leggere le cose» relative alla situazione dell'Ippari, intendendo per tali le denunce provenienti da giornali, prefetti, dirigenti di P.S., comandi di Carabinieri, parlamentari, uomini di cultura ed associazioni; ciò, malgrado che essi fossero originari della zona. In definitiva, secondo l'Ufficio appellante dal tenore dell'intero articolo si traeva la conclusione che i tre magistrati fossero collusi con quelle forze della società civile ritenute contigue alla mafia locale e che per questo erano stati volutamente incapaci di leggere le carte e di condurre un'efficace azione repressiva e di contrasto nei riguardi dei clan operanti nella zona.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 17 marzo 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico — argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, comma IV c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nei messaggio di rinvio alle camere».

E di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'*iter* processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il Legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati.

Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero *iter* processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato.

Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero.

Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/199i). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 111 2 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 12 aprile 2006

Il Presidente: MANGO

N. 63

*Ordinanza del 6 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Interdonato Carmelo*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Interdonato Carmelo in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 21 marzo 2005 il giudice monocratico del Tribunale di Messina - Sezione di Taormina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Interdonato Carmelo in ordine al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p., di cui era stato chiamato a rispondere per avere arbitrariamente invaso mq 1.167,00 di suolo demaniale, avendo ritenuto estinto il reato per intervenuta concessione in sanatoria.

Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il procuratore generale, il quale ha rilevato che il rilascio della concessione in sanatoria non ha effetto estintivo del reato di invasione di terreni contestato all'imputato. Ha chiesto pertanto che, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'Interdonato sia dichiarato colpevole e condannato alle pene di legge.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 6 giugno 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma, Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma, c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e

n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'*iter* processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istitu-

zionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipe funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero *iter* processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero.

Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 6 giugno 2006

Il Presidente: MANGO

07C0220

N. 64

*Ordinanza del 16 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Pizzino Salvatore*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Pizzino Salvatore, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 7 febbraio 2003 il giudice monocratico del Tribunale di Messina, in esito ad un processo che vedeva imputato Pizzino Salvatore ha assolto lo stesso per non avere commesso il fatto, reato consumato in Messina in data 19 settembre 1999.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna degli imputati.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Ciò premesso osserva questa corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità

costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma, c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma, della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed alloro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma, Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma, c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte Costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato

dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero.

Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 16 giugno 2006

Il Presidente: MANGO

07C0221

N. 65

*Ordinanza del 26 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Munisi Naser*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Munisi Naser, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 29 gennaio 2003 il giudice monocratico del Tribunale di Messina, in esito ad un processo che vedeva imputato il suddetto, lo ha assolto dal reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma.

Ciò premesso osserva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività.

La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente

infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 della Costituzione. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando in vece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1^o aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 della Costituzione, essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma, della Costituzione recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronunzia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma, c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della Pubblica Accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato

dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 della Costituzione enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati.

Proprio in considerazione di tali precipe funzioni l'art. 112 della Costituzione gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 della Costituzione). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 della Costituzione, cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero.

Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 26 giugno 2006

Il Presidente: LEANZA

07C0222

N. 66

*Ordinanza del 30 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Foti Giovanni Felice*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale n. 1551/2003 r.g. App. a carico di Foti Giovanni Felice in relazione agli articoli 3, 97, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2002, il giudice monocratico del Tribunale di Messina assolveva Foti Giovanni dal reato di cui all'art. 353 c.p., contestato come commesso in Messina il 12 giugno 2001, per non avere commesso il fatto.

Avverso tale sentenza interponeva appello il procuratore della Repubblica di Messina lamentando l'erroneità della adottata declaratoria e chiedeva che venisse pronunciata nei confronti del Foti sentenza di condanna in relazione all'imputazione.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 30 giugno 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.v. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'Appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro il termine di giorni quarantacinque dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia - si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma, Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronunzia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di quindici, trenta o quarantacinque giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma, c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere.

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e

n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano - ad avviso di questa Corte - il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'*acme* allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai tra valicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima fraccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istitu-

zionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli articoli 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli articoli 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precise funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.).

Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avviso dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero *iter* processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte Costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443 terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (sent. C.c. n. 363/1991).

Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1ª legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Fissa per il prosieguo l'udienza del 20 aprile 2007 e sospende i termini di prescrizione.

Messina, addì 30 giugno 2006

Il Presidente: VITANZA

07C0223

N. 67

*Ordinanza del 30 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Mascarello Felice*

Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di parità delle parti - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale n. 1498/2004 a carico di Mascarello Felice in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa in data 7 giugno 2004, il giudice monocratico del Tribunale di Mistretta assolveva Mascarello Felice dai reati di cui agli artt. 631, 632 e 633 c.p., contestati come commessi in Pettineo nel dicembre 1999, per non avere commesso il fatto.

Avverso tale sentenza interponeva appello il procuratore della Repubblica di Mistretta lamentando l'irritualità della adottata declaratoria e chiedeva che venisse pronunciata nei confronti del Mistretta sentenza di condanna in relazione a tutte le imputazioni.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 30 giugno 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1 legge n. 46/2006, consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruzione, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità

costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'ad. 593 secondo comma, c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo/1° aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ad. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma, Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma, c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere.

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo ad. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'*iter* processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie fra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai tra valicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale» ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato

dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 O.G. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 O.G. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipe funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.).

Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 O.G. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero *iter* processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 O.G. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quanto meno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Fissa per il prosieguo l'udienza del 20 aprile 2007 e sospende i termini di prescrizione.

Messina, addì 30 giugno 2006

Il Presidente: VITANZA

07C0224

N. 68

*Ordinanza del 16 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007)
emessa dalla Corte di assise d'appello di Salerno nel procedimento penale a carico di Salsano Pietro*

Processo penale - Appello - Novella al codice di procedura penale preclusiva dell'appello del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Immediata dichiarazione di inammissibilità con ordinanza non impugnabile - Denunciata lesione dei principi della parità delle parti e del contraddittorio nella formazione della prova, irragionevole differenziazione tra le parti a vantaggio dell'imputato cui solo sarebbe dato il doppio grado di giurisdizione, lesione del principio di legalità sostanziale che garantisce che alla commissione di un reato segua l'inflizione di una pena, irrazionalità della previsione che consente l'appello del pubblico ministero solo in caso di sua soccombenza parziale e non anche di soccombenza totale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111, secondo comma.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in epigrafe indicato a carico di: Salsano Pietro, nato a Cava dei Tirreni il 12 gennaio 1964, assistito in stato di libertà dagli avv. Vincenzo Maria Siniscalchi e Gaspare Dalia; a seguito di appello del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Premesso che con sentenza del 17 giugno 2005 il Salsano veniva assolto dai reati di omicidio volontario ed altro commessi ai danni di Avagliano Alfonso per non avere commesso il fatto;

che avverso la sentenza proponeva appello il procuratore della Repubblica;

che con ordinanza del 30 e 31 gennaio 2006 la Corte di assise di appello disponeva, in parziale rinnovazione del dibattimento, di procedersi a perizia d'ufficio al fine di accertare se appartenesse o meno anche all'imputato in esame il capello reperito in atti sul cappello sequestrato,

che all'udienza odierna il p.g. ha depositato una memoria con la quale ha chiesto a questa Corte di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 606 c.p.p. come modificati dagli artt. 1 ed 8 della legge 20 febbraio 2006 perché in contrasto con gli articoli 2, 3, 111 e 112 della Costituzione.

I difensori dell'imputato hanno chiesto l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'appello mentre la parte civile nulla ha osservato in proposito.

Premette la Corte che nella fattispecie non trova alcuna applicazione l'art. 593, secondo comma, come novellato dalla c.d. legge Pecorella *bis*, in quanto mentre la suddetta norma contempla il caso di prova nuova nel caso in esame, invece, la prova disposta in appello non può qualificarsi come nuova in quanto, non essendovi certezza di un atteggiamento di rifiuto del Salsano a tale accertamento in primo grado, lo stesso era immediatamente eseguibile anche in tale grado del giudizio, sicché si verte in tema di art. 603 primo e terzo comma e non secondo comma, con l'ulteriore conseguenza, come già sostenuto, dell'inapplicabilità dell'art. 593 che richiama solo tale comma secondo e non anche il primo ed il terzo. A prescindere, peraltro, dal fatto che l'appellante pubblico ministero non aveva fatto oggetto dell'impugnazione tale richiesta istruttoria.

La questione va, pertanto, esaminata sotto il diverso e più generale aspetto dell'ammissibilità dell'appello a prescindere dalla problematica della prova nuova.

Al riguardo questa Corte, sotto il profilo della rilevanza della questione osserva che l'art. 10, secondo comma, della legge prevede l'immediata dichiarazione di inammissibilità, con ordinanza non impugnabile, dell'appello contro una sentenza di proscioglimento proposto dall'imputato o dal pubblico ministero, con una esplicita deroga al principio *tempus regit actum*, che normalmente regola la successione delle norme processuali.

L'inesistenza di eccezioni alla dichiarazione di inammissibilità e di qualsiasi valutazione da parte del giudice, diversa dalla mera constatazione che è stato proposto un appello dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento (per cui si prevede anche la non impugnabilità della relativa ordinanza) non consente di pervenire, con il mezzo della interpretazione, ad altra soluzione.

Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 593 c.p.p. e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 proposta dal p.g. è rilevante perché solo la dichiarazione di incostituzionalità delle citate norme consentirebbe a questa Corte di appello di esaminare i motivi di appello proposti dal p.m. appellante.

Ex adverso deve considerarsi irrilevante la sollevata questione di incostituzionalità del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., trattandosi di norma non immediatamente applicabile da questa Corte.

Passando ora ad esaminare il profilo della non manifesta infondatezza, si osserva che la proposta questione appare non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione per i motivi che di seguito, sinteticamente, si espongono.

A) L'art. 111, secondo comma, della Costituzione prevede che: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Dunque:

a) la parità delle parti deve connotare l'intero processo, quindi anche ogni sua singola fase (esclusa quella delle indagini preliminari):

b) in ogni momento del processo deve essere garantito il contraddittorio delle parti.

Attraverso questi due momenti si svolge il tentativo di giungere all'accertamento della verità, in cui si sostanzia il processo.

Il quarto comma della stessa norma prevede poi che: «Il processo penale è regolato dal contraddittorio nella formazione della prova».

A meno di non voler interpretare quest'ultima disposizione come una inutile ripetizione del primo comma, se ne deve dedurre che questo afferma la necessità che il processo, nella sua interezza, si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse ed il quarto regoli specificamente il principio del contraddittorio nella fase della formazione della prova, tanto più che, nel secondo comma dell'art. 111 vi è un espresso riferimento al fatto che le parti si muovono, in parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e queste sue qualità hanno modo di oggettivarsi non solo nel momento della acquisizione della prova, ma anche in quello della decisione del processo.

Già dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 421 del 2001, peraltro, si evince che il Giudice delle leggi non ha condiviso la tesi di chi sostiene che il principio della parità delle parti sarebbe limitato alla fase del contraddittorio, perché, in realtà, il principio introdotto dal secondo comma dell'art. 111 Cost. non è altro che la veste autonoma data ad un principio desumibile dal sistema dei valori costituzionali (art. 3 Cost. in particolare).

La parità delle parti deve dunque caratterizzare ogni momento del processo in ragione di quegli che sono gli interessi di cui ogni parte è portatrice:

il p.m. esercita la pretesa punitiva dello Stato, per vedere affermata la responsabilità di chi ha violato la legge penale, ed in questo tende a realizzare gli interessi generali della giustizia; l'imputato esercita la pretesa, costituzionalmente garantita (art. 24 Cost.) di vedersi riconosciuto innocente.

La parità delle parti deve, per quanto si è detto, avere per oggetto anche la fase dell'appello e sin dal suo inizio, ossia dalla determinazione dei casi in cui è consentito proporlo.

B) L'art. 593 c.p.p., come novellato dalla legge 46 del 2006, ha limitato il potere di impugnazione dell'imputato e del p.m. alle sole sentenze di condanna. Entrambi potranno ricorrere in cassazione avverso le sentenze di proscioglimento.

Il principio di parità di cui all'art. 111 Cost. sembrerebbe rispettato, ma così non è trattandosi di una parità solo formale e irragionevole in quanto è assolutamente ovvio che nessun interesse ha l'imputato ad appellare le sentenze di proscioglimento (art. 568 c.p.p. n. 4), interesse che la giurisprudenza della Cassazione aveva già riconosciuto in ambiti molto ristretti (*cf.* Cass. sez. un. civ. n. 45276 del 24 novembre 2003).

La nuova norma quindi limita il potere di impugnare all'unica parte che ha reale interesse ad impugnare una sentenza assolutoria, vale a dire al p.m. soprattutto quando, come pure a volte accade, il giudice di primo grado sia giunto al proscioglimento per avere omesso di valutare una prova decisiva.

E qui non soccorre il richiamo all'art. 603 c.p.p. inserito nel nuovo art. 593 perché l'appello è consentito solo nella ipotesi in cui la prova non considerata dal primo giudice sia non soltanto decisiva, ma anche nuova, ciò che esclude in radice la facoltà di appellare quando l'elemento conoscitivo non preso in considerazione malgrado la sua decisività, sia stato già assunto in primo grado.

Si abolisce quindi del tutto il potere del p.m. di poter impugnare le decisioni che lo vedono soccombente rispetto alla sua pretesa punitiva, e, dunque, gli si impedisce di ricercare, attraverso l'impugnazione, di pervenire all'attuazione dell'accertamento della verità materiale cui il processo penale deve tendere (Corte cost. sent. nn. 254 e 255/1992).

C) Si può obiettare che, in luogo dell'appello, al p.m. (come all'imputato) è dato il ricorso per cassazione, ma quest'ultimo non potrà che svolgersi nei limiti dei profili di legittimità, non più di merito, tassativamente previsti dall'art. 606 c.p., potendosi solo far valere, per quanto già indicato, una prova che oltre ad essere decisiva, sia anche nuova.

Ulteriore, prevedibile obiezione è che il doppio grado di giurisdizione non è oggetto di previsione costituzionale. Ciò è senza dubbio vero, ma a questo punto ci si deve chiedere se sia ragionevole una soluzione che privi solo una delle due parti del secondo grado di merito davanti al giudice di appello perché all'imputato è tuttora consentito proporre appello avverso le sentenze di condanna.

Questa irragionevole differenza non può essere nemmeno giustificata con l'affermazione che nella disciplina processuale è l'art. 24 della Costituzione, inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona, a far sì che sia riconosciuto, in via di principio, all'imputato il potere di impugnazione volto a far valere la propria innocenza. A parte che nella giurisprudenza della Corte costituzionale non si rinvergono precedenti idonei a far affermare che sia conforme alla Costituzione la disparità dei poteri basata sulla mera differenza tra le parti (imputato e p.m.), come meglio si vedrà in seguito, va rilevato che l'attuazione del diritto di difesa dell'imputato attraverso l'impugnazione non può comportare, senza alcuna contropartita, la perdita del pari diritto di impugnazione della parte pubblica.

Nel caso di appello del p.m., inoltre, la parte privata non resta inerme giacché il diritto vivente le attribuisce il potere di presentare istanze memorie, dichiarazioni integrative della sentenza di assoluzione (*cf.* Cass. n. 45276 del 24 novembre 2003, Andreotti).

D) Se è vero che il potere di appello del pubblico ministero non può essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale (Corte cost. sentenze n. 280 del 1995, n. 206 del 1997, ord. 426/1998), per cui la configurazione dei relativi poteri rimane affidata alla legge ordinaria, quest'ultima, tuttavia, sarà comunque censurabile per irragionevolezza se i poteri stessi nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 della Costituzione (Corte cost. sent. n. 98 del 1994).

Al p.m. è affidato non solo il compito di esercitare l'azione penale, ma anche di ricercare l'attuazione del parimenti fondamentale principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale, per cui alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, deve seguire l'inflizione di una pena.

Non si vede, dunque, come la privazione del potere di appello del p.m. di cui si discute possa garantire il perseguimento di questo interesse della collettività.

E) Parte della dottrina ha sostenuto che l'eliminazione del potere di appello del p.m. sarebbe giustificato dalla necessità di evitare di esporre l'imputato al pericolo di un ribaltamento della decisione del primo giudice, davanti al quale si sono formate le prove nel contraddittorio delle parti, da parte di un giudice (di appello) che solo eccezionalmente procede alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale (essendo l'attuale appello solo una revisione del primo giudizio e non un giudizio nuovo).

Sennonché:

non si comprende perché si ritenga ancora valido questo modello processuale per il caso in cui l'imputato sia stato condannato e in cui si può giungere ad un ribaltamento della decisione del primo giudice senza procedere alla rinnovazione della acquisizione delle prove, bensì sulla scorta del contenuto degli atti processuali;

non si può affermare che un simile principio trovi copertura costituzionale nell'attuale formulazione dell'art. 111 della Costituzione, in cui il legislatore si è solo preoccupato di stabilire che il giusto processo è quello che si svolge tra parti eguali, nel loro contraddittorio, davanti ad un giudice terzo e imparziale.

Se si fosse voluta privilegiare la nuova valutazione delle prove da parte del giudice davanti al quale sono state assunte, logica avrebbe imposto di trasformare il giudizio di appello in un giudizio rescindente, con la successiva restituzione degli atti al primo giudice.

È giocoforza allora concludere che nella riforma non si intravede nessun scopo diverso da quello di privare, puramente e semplicemente, il pubblico ministero del potere di appellare le sentenze di assoluzione, che costituiscono la negazione della pretesa punitiva da lui impersonata, operando una diminuzione dei poteri processuali di quella parte senza rispettare alcun canone di ragionevolezza.

F) Che questo debba pur sempre esistere nel momento in cui si incide sul potere processuale di una delle parti del processo, lo si ricava con certezza dalle pronunzie della Corte costituzionale sulla questione della legittimità degli artt. 443 comma 3 e 595 c.p.p. nella parte in cui non consentono al p.m. di proporre appello, sia in via principale, che in via incidentale avverso le sentenze di condanna, emesse a seguito di giudizio abbreviato.

È noto che in proposito il Giudice delle leggi ha ritenuto ragionevole che il potere di impugnazione del p.m. possa cedere rispetto all'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato in base, cioè, ad una decisione:

richiesta dall'imputato che ha rinunciato all'istruzione dibattimentale,

fondata, di conseguenza, sul materiale probatorio raccolto dal p.m. nel corso delle indagini preliminari e, dunque, dalla parte che subisce la successiva limitazione in termini di appello;

decisione che, comunque, ha visto realizzare la pretesa punitiva fatta valere (sent. n. 98 del 1994; ord. 421/2001, sent. 115/2001; ord. 46/2004).

Proprio la mancata, parziale realizzazione della pretesa punitiva ha consentito, al contrario, di ritenere costituzionalmente legittimo il potere del p.m. di impugnare una sentenza di condanna nel processo conclusosi con il rito abbreviato se l'impugnazione riguarda il titolo del reato.

In questo caso, come in quello della sentenza emessa a seguito di patteggiamento, anch'essa inappellabile, il ricorso alla prova contratta, l'attuazione del principio di economia processuale e, soprattutto, la realizzazione della pretesa punitiva di cui il p.m. è portatore nell'interesse della collettività, giustificano la contrazione del potere di iniziativa della parte pubblica, così come, nel caso delle sentenze del giudice di pace, è la minore offensività dei reati che ne sono oggetto a giustificare la scelta legislativa.

In riferimento alle norme che qui si sospettano di incostituzionalità, invece, non si individua una ragione per la privazione del potere di appello da parte del p.m.

G) Anzi, esiste una ulteriore incongruenza derivante dal fatto che è possibile al p.m. appellare quando la pretesa punitiva è stata sostanzialmente accolta, al solo fine di richiedere un aumento di pena, mentre il p.m. è privato del potere di proporre appello in caso di assoluzione in primo grado, ossia quando la pretesa punitiva non si è realizzata.

Si tratta di un ulteriore profilo di irrazionalità che integra la violazione del principio di uguale trattamento riferibile all'art. 3 della Costituzione, già autorevolmente rilevato dal Presidente della Repubblica nel proprio messaggio di rinvio alle camere del 20 gennaio 2006 in cui testualmente si osservava: «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, a causa della disorganicità della riforma, fa sì, che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibilità con la diversità delle funzioni svolte dalle parti nel processo. Una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il p.m. totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma primo c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 e dell'art. 10 della stessa legge per contrasto con gli articoli 3, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai sigg. Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone la separazione della posizione dell'imputato Salsano rispetto agli altri imputati per i quali l'attuale stato di detenzione impone la celerità della trattazione della causa;

Sospende sino all'esito il giudizio in corso.

Il Presidente: AMORESANO

07C0225

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | PALERMO | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | PERUGIA | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzini, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52) | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28) | - annuale € 309,00 - semestrale € 167,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46) | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22) | - annuale € 682,00 - semestrale € 357,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 2 2 8 *

€ 12,00